

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)	»	11
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	12
GIUSTIZIA (II)	»	19
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	26
DIFESA (IV)	»	33
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	41
FINANZE (VI)	»	45
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	50
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	51
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	64
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	71
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	83
AFFARI SOCIALI (XII)	»	86

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Italia dei Valori: IdV; Iniziativa Responsabile (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): IR; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-Api; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.

AGRICOLTURA (XIII)	<i>Pag.</i>	94
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	98
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	»	105
<i>INDICE GENERALE</i>	»	131

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-bis, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. Esame C. 4307 – Governo – Approvato dal Senato. (Parere alle Commissioni riunite V e VII) (*Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni*)

3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-bis, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Giovedì 28 aprile 2011. — Presidenza del presidente Roberto ZACCARIA.

La seduta comincia alle 14.05.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo.

Esame C. 4307 – Governo – Approvato dal Senato. (Parere alle Commissioni riunite V e VII).

(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Doris LO MORO, *relatore*, illustra brevemente i contenuti del decreto legge all'esame del Comitato, rilevando come, an-

corché esso si componga di soli otto articoli, dei quali l'ultimo concerne l'entrata in vigore del provvedimento, reca tuttavia un contenuto estremamente complesso. Osserva inoltre che il decreto in oggetto presenta un contenuto eterogeneo, in quanto reca una pluralità di disposizioni di natura sostanziale le quali incidono su diversi settori dell'ordinamento, senza che tra le stesse – ad eccezione di quelle recate dagli articoli 1 e 2, riconducibili ad interventi in favore della cultura (articolo 1) e a tutela del patrimonio culturale ed artistico del nostro Paese (articolo 2) – possa essere rinvenuto alcun elemento unificante.

Rileva altresì che il provvedimento si contraddistingue per la presenza di numerose disposizioni formulate in modo non conforme alle regole poste a presidio di una corretta modalità di produzione normativa. Esso contiene, infatti, norme che introducono modifiche non testuali all'ordinamento preesistente, norme di deroga implicita ad ampi settori dell'ordinamento, norme che intervengono su disposizioni previgenti prive della forza di legge.

Più in generale, osserva come il decreto legge intervenga su materie oggetto di una complessa stratificazione normativa, disci-

plinate sia da fonti di rango primario che da fonti di rango secondario, dando luogo a forme di sovrapposizione degli strumenti normativi suscettibili di ingenerare incertezze relativamente alla disciplina concretamente operante nelle materie oggetto di intervento legislativo, anche in ragione della non perfetta identità delle normative recate dai vari provvedimenti intervenuti in materia.

Da ultimo, segnala che il provvedimento non è corredato né della relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN).

Illustra quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4307 e rilevato che:

esso presenta un contenuto eterogeneo, in quanto reca una pluralità di disposizioni di natura sostanziale – aventi ad oggetto interventi finanziari dello Stato in favore della cultura (articolo 1), il potenziamento delle funzioni di tutela dell'area archeologica di Pompei (articolo 2), la proroga del divieto di incroci tra settore della stampa e della televisione e la razionalizzazione dello spettro radioelettrico (articoli 3 e 4), l'abrogazione delle disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari (articolo 5), gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo (articolo 6) e modifiche alla disciplina della Cassa depositi e prestiti S.p.a. (articolo 7) – le quali incidono su diversi settori dell'ordinamento, senza che tra le stesse possa essere rinvenuto alcun elemento unificante;

nel procedere a numerose modifiche della disciplina vigente, il provvedimento in esame non sempre effettua un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, che risultano in parte oggetto di modifiche non testuali; tale modalità di produzione normativa, che mal si concilia con lo scopo di semplificare e riordinare la legislazione vigente, si riscontra, segnatamente, all'arti-

colo 2, comma 8 – che, nell'introdurre una disposizione derogatoria dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 2003 in materia di trasferimenti di risorse tra i conti di tesoreria delle Soprintendenze speciali ed autonome – non procede ad una contestuale abrogazione dell'articolo 39-*vicies septies* del decreto legge n. 273 del 2005, che, al comma 1, dispone che il succitato articolo 4, comma 3, si applichi anche nei confronti della Soprintendenza archeologica di Pompei; all'articolo 4, comma 1, primo periodo, che differisce al 30 settembre 2011 il termine per stabilire il calendario definitivo per il passaggio alla trasmissione televisiva digitale terrestre, senza novellare l'articolo 8-*novies*, comma 5, del decreto-legge n. 59 del 2008; al medesimo articolo 4, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, che, ancorché preveda che l'assegnazione dei diritti d'uso relativi alle frequenze radiotelevisive avvenga nel rispetto dei criteri e delle modalità disciplinati dai commi da 8 a 12 (*rectius* 13) dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, introduce in realtà ulteriori e diversi criteri e modalità di assegnazione, senza contestualmente modificare le disposizioni richiamate; all'articolo 5, che – nel novellare il decreto legislativo n. 31 del 2010, sostituendo integralmente l'articolo 2 e riducendo da undici a sei le lettere in cui esso si articola – non procede ad una contestuale novella anche dell'articolo 25, comma 1, del citato decreto legislativo n. 31 del 2010, al fine di aggiornare il riferimento in esso contenuto alla lettera *i*) del richiamato articolo 2, in materia di deposito nazionale, ora oggetto della lettera *e*) del medesimo articolo 2; all'articolo 5, comma 7, che, nel prevedere un termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 31 del 2010 « *come modificato dal comma 5* » del medesimo articolo, non inserisce tuttavia tale previsione all'interno del succitato comma 5; all'articolo 6, comma 1, primo periodo, che, laddove dispone che, con riferimento alla sola regione dell'Abruzzo, il primo ed il secondo periodo

del comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge n. 78 del 2010 si applicano non già con riferimento all'anno 2009, bensì all'anno 2010, non procede alla contestuale novella dell'anzidetta disposizione;

il decreto-legge interviene, sia mediante modifiche testuali che implicitamente, su disposizioni di recente approvazione (si vedano l'articolo 1, comma 2 e l'articolo 4, comma 1, che incidono, l'uno esplicitamente e l'altro implicitamente sulla legge 13 dicembre 2010 n. 220; l'articolo 1, comma 3, e l'articolo 3, comma 1, che modificano, l'uno esplicitamente e l'altro implicitamente, il decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225; nonché il comma 5 dell'articolo 5, che interviene su numerose disposizioni del decreto legislativo n. 31 del 2010, come modificate dal recentissimo decreto legislativo 23 marzo 2011, n. 41, il quale è sua volta quasi integralmente abrogato ad opera del successivo comma 6), circostanza che, come rilevato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;

il provvedimento si caratterizza come disciplina per alcuni versi derogatoria del diritto vigente; in proposito, si rileva come, in alcuni casi, le disposizioni derogate siano specificatamente richiamate (si vedano, l'articolo 2, comma 3, in materia di assunzione di personale presso la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei; il comma 5 del medesimo articolo 2, in materia di procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture; il comma 8 dello stesso articolo, in materia di trasferimenti di risorse tra i conti di tesoreria delle Soprintendenze speciali ed autonome); in un altro caso, invece, si fissa una deroga alle disposizioni vigenti in determinati settori dell'ordinamento (si veda l'articolo 2, comma 6, che – laddove dispone che gli interventi previsti dal programma di interventi conservativi di prevenzione, manutenzione e restauro da realizzarsi nell'area archeologica di Pompei, ove ricadano all'esterno di tale area, « sono di-

chiarati di pubblica necessità, indifferibili e urgenti e possono essere realizzati, ove occorra, in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriali vigenti » – utilizza una formulazione talmente ampia che sembra autorizzare una deroga agli atti di pianificazione a livello comunale e regionale, urbanistici e territoriali, con valenza ambientale e paesaggistica; peraltro, non appare chiaro se il combinato disposto dei commi 5 e 6 dell'articolo 2 introduca un'ulteriore deroga implicita, segnatamente al disposto dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001; ciò in quanto, il comma 5 dell'articolo 2 prevede che, ai fini dell'affidamento dei lavori compresi nel programma di interventi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 203 del decreto legislativo n. 163 del 2006, è sufficiente il livello di progettazione preliminare; conseguentemente, al successivo comma 6, laddove si dispone che i suddetti interventi possano essere dichiarati di pubblica utilità, non è chiaro se si faccia riferimento al progetto definitivo delle opere, che, ai sensi del succitato articolo 12 è presupposto per la dichiarazione di pubblica utilità, ovvero al progetto preliminare, con conseguente deroga implicita alla disposizione succitata);

il decreto legge, all'articolo 2, comma 8 – che introduce una disposizione derogatoria dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 2003 – da un lato non interviene contestualmente sull'articolo 39-*vicies septies* del decreto legge n. 273 del 2005, il cui comma 1 aveva modificato la portata applicativa del succitato articolo 4, comma 3, e, dall'altro, incide su una norma contenuta in un regolamento di delegificazione; tale circostanza non appare conforme né alle esigenze di semplificazione dell'ordinamento vigente, né a quelle di coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto si rilegifica una materia già deferita alla fonte normativa secondaria, con l'effetto che atti non aventi forza

di legge presentano un diverso grado di resistenza ad interventi modificativi successivi (si veda il punto 3, lettera *e*) della circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001);

il decreto legge interviene su materie oggetto di una complessa stratificazione normativa, disciplinate sia da fonti di rango primario che da fonti di rango secondario; ciò si riscontra, ad esempio, all'articolo 4, comma 1, primo periodo, che – nel differire al 30 settembre 2011 il termine per stabilire il calendario definitivo per il passaggio alla trasmissione televisiva digitale terrestre previsto dall'articolo 8-*novies*, comma 5, del decreto legge n. 59 del 2008 – non tiene conto del fatto che, in attuazione di tale disposizione, che demanda la fissazione del calendario relativo al passaggio al digitale terrestre, ed, evidentemente, le sue eventuali modifiche, ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono stati emanati un primo decreto in data 10 settembre 2008 e successivi decreti in data 27 aprile e 19 novembre 2010, risultando pertanto sufficiente, al fine di modificare il calendario di transizione al digitale terrestre, una novella, mediante decreto ministeriale al succitato decreto 10 settembre 2008, come già modificato; più correttamente, invece, all'articolo 3 – nella parte in cui, novellando l'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo n. 177 del 2005, dispone la proroga al 31 dicembre 2012 del divieto di incroci tra settore della stampa e settore della telecomunicazione – riconduce la disciplina della materia ad una fonte primaria del diritto piuttosto che ad un atto atipico, quale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, come era invece previsto dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto legge n. 225 del 2010, che disponevano la proroga *ex lege* sino al 31 marzo dei termini indicati alla Tabella 1 allegata al medesimo decreto (nella quale, alla voce n. 17, figurava il comma 12 dell'articolo 43 in questione) e l'ulteriore prorogabilità degli stessi me-

dante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

esso, all'articolo 5, comma 5, lettera *c*), nel modificare l'articolo 3 del decreto legislativo n. 31 del 2010, demanda la definizione della disciplina attuativa, non già – come disponeva il testo novellato – ad un decreto interministeriale, bensì ad un « *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico, che può avvalersi dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* »; tale circostanza, come più volte segnalato dal Comitato per la legislazione, non appare conforme alle esigenze di un coerente utilizzo delle fonti normative, in quanto si demanda ad un atto di natura politica la definizione di una disciplina che dovrebbe essere oggetto di una fonte secondaria del diritto e, segnatamente, considerata la complessità delle procedure previste ed il numero dei soggetti coinvolti, di un regolamento di attuazione nella forma di decreto del Presidente della Repubblica da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), della legge n. 400 del 1988, o, quanto meno, in analogia con quanto previsto dalla norma novellata, di un decreto interministeriale;

il decreto legge, all'articolo 6, comma 1, secondo periodo – laddove demanda la definizione della disciplina introdotta dal primo periodo del medesimo comma (che modifica, con riferimento alla sola regione dell'Abruzzo, il parametro su cui computare per l'anno 2011 il limite percentuale di spesa per il personale e per la stipula di alcune tipologie contrattuali di lavoro flessibile, fissato attualmente dal primo e dal secondo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge n. 78 del 2010) ad un'ordinanza di protezione civile – ricorre ad un istituto di cui appare dubbia la congruità rispetto alle finalità che si intendono perseguire, nonché, più in generale, alle esigenze di un coerente utilizzo delle fonti

normative, anche in considerazione del fatto che la disposizione dettata dal primo periodo del comma in questione non sembra necessitare di una disciplina applicativa;

il decreto legge, all'articolo 7, comma 1, demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze *di natura non regolamentare*, per la cui adozione non viene previsto alcun termine, la disciplina di una materia formulata in termini estremamente generici (l'individuazione dei requisiti, anche quantitativi, delle società che, ai sensi della disposizione in oggetto, potranno essere acquisite da Cassa depositi e prestiti S.p.a.); a tale proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2006, con riferimento ad un decreto ministeriale del quale si esplicitava la natura non regolamentare (contenuto all'articolo 3 del decreto-legge n. 279 del 2004), lo qualificava come « *un atto statale dalla indefinita natura giuridica* »;

sotto il profilo della corretta formulazione del testo, esso, all'articolo 1, comma 1, lettere *b*) e *c*), nell'introdurre due autorizzazioni di spesa decorrenti dall'anno 2011 e aventi carattere permanente, rispettivamente, per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali e per interventi in favore di enti ed istituzioni culturali, non contiene alcuna indicazione sulle modalità attuative della spesa;

con riferimento al medesimo profilo, il decreto-legge adotta talune espressioni suscettibili di ingenerare incertezze sull'effettivo significato tecnico-normativo, altre dal contenuto estremamente generico, ovvero prive di una portata normativa autonoma; ciò si riscontra, segnatamente, al comma 1, dell'articolo 1, alinea, che, nella parte in cui sancisce che le disposizioni recate dall'articolo in questione sono volte a dare attuazione all'articolo 9 della Costituzione, contiene una previsione che appare ridondante; al comma 4 dell'articolo 2, laddove prevede che la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei possa

avvalersi della società ALES S.p.a., « *nel rispetto dei principi e delle disposizioni di fonte comunitaria* » (rectius: dell'Unione europea), reca una disposizione di principio e priva di una portata normativa autonoma; al comma 7 del medesimo articolo 2 che, laddove consente al Soprintendente, nel caso di mancata o « *insufficiente presentazione di candidature* », di procedere alla selezione di ulteriori sponsor « senza ulteriori formalità » contiene una locuzione (l'insufficiente presentazione) di cui andrebbe chiarita la portata applicativa anche al fine di verificarne la relativa compatibilità con i principi generali posti dal decreto legislativo n. 163 del 2006 in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici ed un'altra (l'assenza di formalità) che appare ridondante e priva di una portata normativa autonoma; infine, all'articolo 2, comma 1, che disciplina il programma straordinario ed urgente degli interventi per la tutela dell'area archeologica di Pompei, si riscontra un'incongruenza nella terminologia utilizzata, in quanto, in alcuni casi, si fa riferimento al « *piano* », in altri, al « *programma* » degli interventi;

infine, il disegno di legge di conversione presentato al Senato non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né è provvisto della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), senza che nella relazione di accompagnamento si riferisca in merito all'eventuale esenzione dall'obbligo di redigerla, in difformità dunque da quanto statuito dall'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 170 del 2008;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 5, comma 5, lettera *c*) – laddove, novellando l'articolo 3 del decreto

legislativo n. 31 del 2010, demanda la definizione della disciplina attuativa ad un « decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico, che può avvalersi dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare » – sia riformulata la disposizione in oggetto nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da un regolamento, da emanare entro un termine prestabilito, avente la forma di decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge n. 400 del 1988;

all'articolo 6, comma 1, secondo periodo – laddove demanda la definizione della disciplina introdotta dal primo periodo del medesimo comma (che modifica, con riferimento alla sola regione dell'Abruzzo, il parametro su cui computare per l'anno 2011 il limite percentuale di spesa per il personale e per la stipula di alcune tipologie contrattuali di lavoro flessibile, fissato attualmente dal primo e dal secondo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge n. 78 del 2010) ad un'ordinanza di protezione civile – sia verificata la congruità della disposizione in questione, sia con riferimento alla necessità di una disciplina applicativa, sia con riferimento allo strumento allo scopo prescelto;

all'articolo 7, comma 1 – che demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, per la cui adozione non viene previsto alcun termine, l'individuazione dei requisiti delle società che, ai sensi della disposizione in oggetto, potranno essere acquisite da Cassa depositi e prestiti S.p.a. – tenuto conto anche della sentenza della Corte Costituzionale n. 116 del 2006 richiamata in premessa, sia riformulata la suddetta disposizione nel senso di prevedere che la disciplina attuativa sia introdotta da un regolamento, da emanare entro un termine prestabilito, avente la forma di decreto del Presidente

della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge n. 400 del 1988.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

per quanto detto in premessa in merito all'esigenza che le disposizioni in oggetto siano adeguatamente coordinate con le preesistenti fonti normative, si segnala quanto segue:

a) all'articolo 2, comma 8 – che introduce una disposizione derogatoria dell'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 2003 in materia di trasferimenti di risorse tra i conti di tesoreria delle Soprintendenze speciali ed autonome – dovrebbe valutarsi l'opportunità di prevedere l'abrogazione dell'articolo 39-*vicies septies* del decreto legge n. 273 del 2005, che, al comma 1, dispone che il succitato articolo 4, comma 3, si applichi anche nei confronti della Soprintendenza archeologica di Pompei;

b) all'articolo 4, comma 1, primo periodo – che differisce al 30 settembre 2011 il termine per stabilire il calendario definitivo per il passaggio alla trasmissione televisiva digitale terrestre, senza novellare l'articolo 8-*novies*, comma 5, del decreto legge n. 59 del 2008 – dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in termini di novella al citato articolo 8-*novies*, comma 5;

c) al medesimo articolo 4, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, che, ancorché preveda che l'assegnazione dei diritti d'uso relativi alle frequenze radiotelevisive avvenga nel rispetto dei criteri e delle modalità disciplinati dai commi da 8 a 12 (*rectius* 13) dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, introduce in realtà ulteriori e diversi criteri e modalità di assegnazione – dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione in ter-

mini di novella ai succitati commi da 8 a 13 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010;

d) all'articolo 5, che – nel novellare il decreto legislativo n. 31 del 2010, sostituisce integralmente l'articolo 2, riducendo da undici a sei le lettere in cui si articola l'unico comma del citato articolo 2 – dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere ad una contestuale novella anche dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 31 del 2010 che, nel fare riferimento al deposito nazionale, richiama la lettera *i*) del succitato articolo 2, ora oggetto della lettera *e*) del medesimo articolo;

e) all'articolo 5, comma 7, che, nel prevedere un termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 31 del 2010 «*come modificato dal comma 5*» del medesimo articolo 5, dovrebbe valutarsi l'opportunità di inserire tale previsione all'interno del succitato comma 5;

f) all'articolo 6, comma 1, primo periodo – laddove dispone che, con riferimento alla sola regione dell'Abruzzo, il primo ed il secondo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge n. 78 del 2010 si applichino non già con riferimento all'anno 2009, bensì all'anno 2010 – dovrebbe valutarsi l'opportunità di novellare l'anzidetta disposizione;

all'articolo 1, comma 1, lettere *b*) e *c*), che introduce due autorizzazioni di spesa decorrenti dall'anno 2011 e aventi carattere permanente, rispettivamente, per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali e per interventi in favore di enti ed istituzioni culturali, senza indicare le modalità attuative della spesa, valutino le Commissioni l'opportunità di indicarne modalità di ripartizione ed eventuali forme di controllo del Parlamento, in analogia con quanto disposto dagli articoli 2 e 6 della legge n. 163 del 1985, recante «*Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo*»;

all'articolo 2 dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se il combinato disposto dei commi 5 e 6 introduca una deroga implicita a quanto previsto dall'articolo 12 del testo unico delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, che individua quale presupposto per la dichiarazione di pubblica utilità il progetto definitivo delle opere, in quanto il comma 5 dell'articolo 2 in questione prevede che, ai fini dell'affidamento dei lavori compresi nel programma di interventi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 203 del decreto legislativo n. 163 del 2006, è sufficiente il livello di progettazione preliminare e il comma 6 precisa che i suddetti interventi possano essere dichiarati di pubblica utilità;

all'articolo 4, comma 1, primo periodo – che differisce al 30 settembre 2011 il termine per stabilire il calendario definitivo per il passaggio alla trasmissione televisiva digitale terrestre di cui l'articolo 8-*novies*, comma 5, del decreto legge n. 59 del 2008 – dovrebbe valutarsi la portata normativa della disposizione in questione, tenuto conto che, in base al succitato articolo 8-*novies*, comma 5, che demanda la fissazione del calendario relativo al passaggio al digitale terrestre, ed evidentemente anche le sue modifiche, ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono stati emanati un primo decreto in data 10 settembre 2008 e successivi decreti in data 27 aprile e 19 novembre 2010. »

Lino DUILIO, nel condividere la proposta di parere formulata dal relatore, non può che constatare negativamente la presenza nel provvedimento, segnatamente alla lettera *c*) del comma 5 dell'articolo 5, di locuzioni in lingua inglese, cosa che, a suo avviso, non appare conforme alle esigenze di chiarezza dei testi normativi.

Roberto ZACCARIA, *presidente*, pur condividendo in termini generali l'osser-

vazione dell'onorevole Duilio, in quanto certamente la presenza di espressioni in lingua straniera incide sulla chiarezza dei testi normativi, sottolinea peraltro come nel caso di specie tale effetto risulta attenuato in quanto la lettera *b*) del comma 5 dell'articolo 5 reca la definizione della locuzione in lingua inglese contenuta alla successiva lettera *c*).

Nel condividere anch'egli la proposta di parere formulata dal relatore, si sofferma in particolare sul contenuto dell'articolo 6, comma 1 del decreto legge, che, nel demandare ad un'ordinanza di protezione

civile l'attuazione delle disposizioni da esso recate, da un lato, utilizza uno strumento incongruo rispetto a tale scopo e, dall'altro, sembra configurare una nuova fattispecie di ordinanze – volte all'attuazione di fonti primarie, in sostituzione delle fonti secondarie del diritto – che si discosta da quelle conosciute dal nostro ordinamento, generalmente volte a dettare disposizioni in deroga all'ordinamento.

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.40.

COMMISSIONI RIUNITE

X (Attività produttive, commercio e turismo) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano, C. 4119 Fedriga e C. 4225 Minardo 11

COMITATO RISTRETTO

Giovedì 28 aprile 2011.

**Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato.
C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano, C. 4119 Fedriga e C. 4225 Minardo.**

Il comitato ristretto si è riunito dalle 14.30 alle 15.25.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	12
Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione. C. 3039 Cost. Vignali, C. 3054 Cost. Vignali, C. 3967 Cost. Beltrandi e C. 4144 Cost. Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona. C. 1320 Gregorio Fontana (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
ALLEGATO (<i>Emendamento</i>)	17
Norme per la stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui. C. 1150 Catanoso, C. 3588 Granata e C. 4123 La Loggia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
RISOLUZIONI:	
Sui lavori della Commissione	14
7-00478 Zaccaria: in materia di programmazione sui flussi migratori (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	15
7-00458 Vanalli, 7-00485 Favia e 7-00486 Bressa: Sulla disciplina in materia di servizi pubblici locali, con particolare riguardo al servizio idrico (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	16
Sui lavori della Commissione	16
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16
AVVERTENZA	16

SEDE REFERENTE

Giovedì 28 aprile 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 14.35.

Sui lavori della Commissione.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) chiede alla presidenza di chiarire se, nelle inten-

zioni della maggioranza, la Commissione affari costituzionali potrà lavorare nei prossimi mesi anche ad altre ipotesi di revisione della Costituzione oltre quelle prospettate dai disegni di legge del Governo C. 4144, che interviene sugli articoli 41, 97 e 118, quarto comma, e C. 4275, di riforma del titolo IV della parte II della Costituzione, ovvero se l'esame di questi ultimi provvedimenti assorbirà tutto il tempo utile per i lavori parlamentari, come lascia intendere la richiesta avanzata ieri, nell'ambito della riunione degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti

dei gruppi, delle Commissioni riunite I e II, dal rappresentante del gruppo del Popolo della libertà nella I Commissione, deputato Calderisi, il quale ha sollecitato un esame serrato del disegno di legge C. 4275, in modo da permettere alla maggioranza di approvare definitivamente il provvedimento prima della fine della legislatura.

Ribadisce che il suo gruppo ritiene necessario discutere anche altre ipotesi di riforma costituzionali e ricorda come all'inizio della legislatura la maggioranza avesse preannunciato di voler lavorare a una riforma complessiva della parte II della Costituzione e come, a tal fine, sia stata anche avviata, da parte delle Commissioni affari costituzionali della Camera e del Senato riunite una specifica indagine conoscitiva, che è tuttora in corso.

Donato BRUNO, *presidente*, chiarisce che, per quanto riguarda i lavori delle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia sul disegno di legge del Governo C. 4275, di riforma del titolo IV della parte II della Costituzione, questi dovranno necessariamente concentrarsi su questo solo provvedimento, atteso che, al momento, esso è l'unico progetto di legge costituzionale assegnato alle Commissioni riunite, salvo chiedere alla Presidenza della Camera di riassegnare altre proposte di legge. Per quanto riguarda, invece, la Commissione affari costituzionali, questa può certamente decidere di inserire all'ordine del giorno dei suoi lavori anche altri progetti di legge costituzionale, se ne viene fatta richiesta da un gruppo e se la materia non è già all'esame del Senato.

Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione.

C. 3039 Cost. Vignali, C. 3054 Cost. Vignali, C. 3967 Cost. Beltrandi e C. 4144 Cost. Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 aprile 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona.

C. 1320 Gregorio Fontana.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 marzo 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che la Commissione ha concluso l'esame preliminare del provvedimento e fissato il termine per la presentazione di emendamenti, che è scaduto alle ore 14 del 23 marzo scorso. Comunica che è stato presentato un solo emendamento: si tratta dell'emendamento 1.1 del relatore (*vedi allegato*), interamente sostitutivo del comma 1 dell'articolo 1 e dell'allegato alla proposta di legge.

Ricorda, inoltre, che il 19 aprile scorso la Commissione ha proceduto all'audizione informale del sindaco del comune di Soncino e del vicesindaco del comune di Torre Pallavicina al fine di verificare la piena rispondenza dell'emendamento del relatore e del relativo allegato alle deliberazioni adottate dai rispettivi consigli comunali, ed ha acquisito, da parte loro, l'attestazione di tale rispondenza.

Pierguido VANALLI (LNP) raccomanda l'approvazione del suo emendamento.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO esprime parere favorevole sull'emendamento 1.1 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.1 del relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che il testo della proposta di legge risultante dall'approvazione dell'emendamento sarà

trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.

Pierguido VANALLI (LNP) chiede alla presidenza di verificare la disponibilità dei gruppi alla richiesta di trasferimento della proposta di legge in sede legislativa.

Mario TASSONE (UdCpTP) si riserva di dichiarare la posizione del suo gruppo in un secondo momento.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per la stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui.

C. 1150 Catanoso, C. 3588 Granata e C. 4123 La Loggia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 aprile 2011.

Mario TASSONE (UdCpTP), dopo aver ricordato che nell'ultima seduta il sottosegretario Palma ha formulato numerosi rilievi critici sulle proposte di legge in esame, le quali d'altra parte hanno suscitato aspettative nei destinatari delle norme, chiede alla presidenza di verificare con il Governo se sia possibile portare avanti in qualche modo il provvedimento ovvero sia necessario abbandonarlo.

Donato BRUNO, *presidente*, osserva che le Commissioni parlamentari sono libere di portare avanti l'esame dei provvedimenti che iscrivono all'ordine del giorno dei propri lavori, anche quando il parere del Governo su di essi è contrario. Non si può negare, d'altra parte, che l'intervento del rappresentante del Governo del 19 aprile ponga una forte ipotesi di incertezza sul provvedimento. Sarà sua cura, in ogni caso, verificare quale sia l'orientamento dei presentatori delle proposte di legge alla luce dell'intervento del Governo.

Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

RISOLUZIONI

Giovedì 28 aprile 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 14.50.

Sui lavori della Commissione.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO, con riferimento alla censura formulata nei suoi confronti dal deputato Bressa nella seduta del 19 aprile scorso, chiarisce che la sua assenza dai lavori della Commissione di quel giorno è dovuta al fatto che si trovava in quel momento a Cipro per rappresentare il Governo italiano nell'incontro che si è tenuto tra i ministri dell'interno dei sei paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo.

Quanto alla sua presunta assenza « continuativa » dalle sedute della Commissione, esprime sorpresa per le parole del deputato Bressa e invita la presidenza a precisare in quali occasioni non avrebbe assicurato la propria presenza in Commissione in seguito a una richiesta di quest'ultima. Sottolinea di aver viceversa sempre garantito la propria presenza in Commissione, ove richiesto, compatibilmente con gli altri impegni di rappresentante del Governo, e conferma la propria disponibilità a rispondere ad interrogazioni che investano materie afferenti alle sue deleghe e che siano rimaste eventualmente senza risposta.

Donato BRUNO, *presidente*, ritiene che il chiarimento provocato dall'intervento del deputato Bressa debba servire non ad alimentare le polemiche, ma piuttosto a richiamare ancora una volta l'attenzione

dei rappresentanti del Governo per il Ministero dell'interno su un problema da lui già segnalato al ministro Maroni con la lettera del 26 gennaio scorso: vale a dire la mancata risposta del Ministero dell'interno a numerose interrogazioni in Commissione ad esso indirizzate. Auspica quindi che lo scambio di vedute di oggi possa servire a favorire la massima collaborazione possibile tra la Commissione e il Ministero dell'interno nella organizzazione delle sedute di risposta ad interrogazioni.

Roberto ZACCARIA (PD) rileva come le considerazioni del collega Bressa nascesero dal dato incontrovertibile che dall'inizio della legislatura il Ministero dell'interno ha risposto a un numero molto limitato delle moltissime interrogazioni rivolte dai deputati al ministro dell'interno per le quali è prevista una risposta orale nella Commissione affari costituzionali e che lo svolgimento delle sedute per la risposta a interrogazioni è stato assicurato – come risulta agli atti della Commissione – da alcuni sottosegretari in modo largamente prevalente, con la conseguenza che le interrogazioni che non investono le materie attribuite alle deleghe di questi ultimi sono rimaste per la gran parte senza risposta. Il presidente Bruno ha del resto già scritto il 26 gennaio scorso al ministro dell'interno per sottoporgli il problema e per chiedergli di assicurare le condizioni, per quanto compete al Ministero dell'interno, perché sia possibile svolgere almeno ogni mese una seduta per la risposta ad interrogazioni in Commissione. Non risulta tuttavia che tale sollecitazione abbia avuto un seguito effettivo.

Giuseppe CALDERISI (PdL) ringrazia il sottosegretario Mantovano per la sollecitudine con la quale prende parte ai lavori parlamentari ogni volta che ne è richiesto e per la disponibilità da lui manifestata a rispondere alle interrogazioni afferenti alle materie che rientrano nelle sue deleghe. Aggiunge di non sapere in che modo possa essere insorta questa situazione incresciosa, ma auspica che il confronto di oggi possa rappresentare un'occasione

propizia per rivedere le modalità di organizzazione delle sedute per la risposta a interrogazioni in Commissione affari costituzionali in modo da assicurarne una maggiore continuità.

7-00478 Zaccaria: in materia di programmazione sui flussi migratori.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 5 aprile 2011.

Isabella BERTOLINI (PdL) annuncia che è stata depositata una risoluzione, della quale è la prima firmataria, vertente sulla stessa materia di quella in titolo. Chiede che tale risoluzione sia trattata congiuntamente a quest'ultima e invita pertanto la presidenza a rinviare la discussione in attesa che la nuova risoluzione sia pubblicata e assegnata alla Commissione.

Roberto ZACCARIA (PD) ricorda che la sua risoluzione chiede al Governo semplicemente di osservare le disposizioni vigenti in materia di programmazione dei flussi migratori. La mancanza di informazione al Parlamento da parte del Governo sulla ripartizione delle quote dei flussi per componente d'origine territoriale rende infatti difficile, ad esempio, la valutazione del numero di clandestini presenti sul territorio. Chiede quindi al Governo di fornire, nella prossima seduta, in modo da poter basare la discussione su elementi informativi certi, i dati relativi ai flussi ordinari e agli ingressi straordinari – attuati mediante il cosiddetto *click day* o provvedimenti assimilabili a sanatorie – negli anni 2010 e 2011. Ritiene infatti che sapere, ad esempio, quale sia la quota annuale ordinaria di immigrazione dalla Tunisia possa aiutare a comprendere le proporzioni dell'emergenza umanitaria di questi ultimi mesi.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO, nell'impegnarsi a fornire i dati

richiesti, rileva che il cosiddetto *click day* serve a stabilire una graduatoria all'interno dei flussi e non costituisce, quindi, un intervento straordinario. Diverso è il discorso per quanto riguarda l'emersione del lavoro irregolare e le quote privilegiate conseguenti ad accordi bilaterali. Diverso è altresì il discorso relativo alla gestione dell'emergenza di migranti provenienti dalla Tunisia, affrontata al di fuori dei flussi ordinari mediante il ricorso all'articolo 20 del testo unico sull'immigrazione, che prevede misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00458 Vanalli, 7-00485 Favia e 7-00486 Bressa:
Sulla disciplina in materia di servizi pubblici locali, con particolare riguardo al servizio idrico.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 2 febbraio 2011.

Pierguido VANALLI (LNP) preannuncia che nella prossima seduta illustrerà alcune modifiche che ritiene opportuno apportare alla sua risoluzione.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Sesa AMICI (PD) chiede informazioni in merito alle procedure di intesa intraprese con il Senato al fine di poter avviare alla Camera l'esame delle proposte di legge recanti disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali. Chiede inoltre se sia stato presentato il disegno di legge predisposto

sulla stessa materia dal ministro per le pari opportunità.

Donato BRUNO, *presidente*, in merito alle procedure d'intesa con il Senato, informa che non è ancora pervenuta la risposta del Presidente del Senato. Informa inoltre che il disegno di legge cui fa riferimento la deputata Amici – approvato dal Consiglio dei ministri in via preliminare, su proposta del ministro per le pari opportunità, nella seduta del 7 aprile scorso – è stato trasmesso alla Conferenza unificata per il prescritto parere.

La seduta termina alle 15.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 28 aprile 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non è sono stati trattati:

COMITATO RISTRETTO

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province.

Testo base C. 1990 cost. Donadi, C. 1836 cost. Scandroglio, C. 1989 cost. Casini, C. 2264 cost. Pisicchio e C. 2579 cost. Vassallo.

Modifica all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente il divieto di indossare gli indumenti denominati burqa e niqab.

C. 627 Binetti, C. 2422 Sbai, C. 2769 Cota, C. 3018 Mantini, C. 3020 Amici, C. 3183 Lanzillotta, C. 3205 Vassallo, C. 3368 Vaccaro, C. 3715 Reguzzoni, C. 3719 Garagnani e C. 3760 Bertolini.

ALLEGATO

**Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona.
(C. 1320 Gregorio Fontana).**

EMENDAMENTO

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le circoscrizioni territoriali delle province di Bergamo e di Cremona sono modificate con riferimento alla porzione di territorio di confine tra i comuni di Torre Pallavicina, in provincia di Bergamo, e di Soncino, in provincia di Cremona, secondo le linee risultanti dalla planimetria di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge che identifica il nuovo confine e indica in dettaglio la porzione di terri-


torio che è oggetto di trasferimento della provincia di Cremona alla provincia di Bergamo.

Conseguentemente sostituire l'allegato 1 con il seguente:

(Vedi allegato)

Conseguentemente sostituire il titolo con il seguente: Modifica delle circoscrizioni territoriali delle province di Bergamo e Cremona.

1. 1. Il Relatore.



II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009. C. 4192 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	19
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009. C. 4201 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	20

SEDE REFERENTE:

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. C. 2094 Tenaglia (<i>Esame e rinvio</i>)	21
Circostanza aggravante relativa all'aver provocato dissesto finanziario. C. 2996 Reguzzoni (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	25
AVVERTENZA	25

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 aprile 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009.

C. 4192 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente e relatore*, rileva che l'Accordo, firmato a Kleinmond l'11 settembre 2009, si inserisce in un percorso già previsto nell'accordo Comunità europea-Sudafrica del 1999, che contemplava entro cinque anni dall'entrata in vigore la revisione del testo.

L'Accordo in esame consta di quattro articoli.

Il primo di essi contiene le modifiche e integrazioni al testo dell'Accordo del 1999.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala, in primo luogo, la sostituzione dell'articolo 90, che riguarda la cooperazione tra le Parti nella lotta contro i traffici di droga, mentre la modifica dell'articolo 91 è dedicata al miglioramento della cooperazione per migliorare gli standard di protezione dei dati personali, con riguardo alla tutela dei diritti fondamentali della persona.

Le modifiche più rilevanti sono peraltro rappresentate dai nuovi articoli da 91-*bis* a 91-*novies*.

L'articolo 91-*bis* è dedicato alle armi di distruzione di massa e relativi vettori, nel quadro della cooperazione tra le Parti per contribuire al rafforzamento del sistema multilaterale di disarmo e di non proliferazione: a tale scopo le Parti si impegnano alla piena attuazione degli strumenti internazionali giuridicamente vincolanti, nonché a ratificarne di nuovi, e inoltre ad assicurare un sistema efficace di controlli nazionali relativi tanto all'esportazione quanto al transito di tecnologie legate alle armi di distruzione di massa – incluso il controllo dell'impiego finale delle tecnologie a duplice uso –, prevedendo sanzioni anche di carattere penale in caso di violazioni.

Gli articoli 91-*ter* e 91-*quater* riguardano gli strumenti di lotta al terrorismo internazionale, del quale si afferma doversi combattere anche i fattori che ne determinano la diffusione. La lotta al terrorismo dovrà inoltre essere condotta nel pieno rispetto delle norme internazionali, dei diritti umani dei diritti dei rifugiati. Anche le fonti di finanziamento del terrorismo dovranno essere oggetto di particolare attenzione, rientrando nell'ambito della lotta contro il riciclaggio di proventi di attività illecite.

Gli articoli 91-*quinquies*, 91-*sexies* e 91-*septies* riguardano rispettivamente la lotta al crimine organizzato, la cooperazione tra le Parti contro la proliferazione delle armi leggere e di piccolo calibro e la prevenzione dell'impiego di mercenari nei conflitti. Nella lotta alla criminalità organizzata, in particolare, si fa riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale e relativi Protocolli, e alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione. Altrettanto rilevante per i profili di diritto internazionale è l'articolo 91-*opties*, con il quale le Parti si impegnano a sostenere l'azione della Corte penale internazionale, promuovendo l'universalità dello Statuto di Roma.

L'articolo 91-*novies* riguarda la cooperazione in materia di immigrazione: al proposito le Parti riaffermano gli obblighi assunti in base al diritto internazionale, con le garanzie di rispetto dei diritti umani e dell'eliminazione di ogni forma di discriminazione.

Le Parti riconoscono inoltre il collegamento tra migrazioni e sviluppo, e si impegnano all'elaborazione e all'applicazione di normative e pratiche nazionali nel campo della protezione internazionale, con particolare riguardo al rispetto della Convenzione ONU sullo status dei rifugiati e del relativo Protocollo del 1967. In questo contesto le Parti si impegnano alla riammissione dei propri immigrati clandestini, su richiesta dello Stato interessato e senza ulteriori formalità.

Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009.

C. 4201 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente e relatore*, osserva che l'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione (PCA – Partnership and Cooperation Agreement) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra, firmato a Giacarta il 9 novembre 2009, corrisponde al reciproco interesse dei contraenti per l'instaurazione di una partnership strategica. L'Accordo quadro in esame è destinato non solo a

fornire il nuovo quadro giuridico di riferimento della cooperazione bilaterale, ma prevede, altresì, una parte politica comprensiva di impegni vincolanti in materia di tutela dei diritti umani.

Quanto ai contenuti, l'Accordo quadro si compone di 50 articoli organizzati in VII titoli.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, segnala, in particolare, l'articolo 4, in base al quale le parti si impegnano a collaborare per le questioni attinenti allo sviluppo dei loro sistemi giuridici; in particolare esse convengono di collaborare anche nei preparativi per la ratifica e l'applicazione degli strumenti internazionali sui diritti umani, quale la Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio, e dello Statuto di Roma istitutivo della Corte penale internazionale.

L'articolo 5 dispone in materia di cooperazione nella lotta al terrorismo da svolgere conformemente alle convenzioni internazionali applicabili, compresi gli strumenti sui diritti umani e il diritto umanitario internazionale.

Il titolo V (articoli 17-40) riguarda i numerosi settori di mutuo interesse nei quali si intende intensificare il dialogo e la cooperazione, tra i quali si segnala quello della cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni (artt. 34-37). In particolare, la cooperazione in materia di migrazione (articolo 34) prevede l'avvio di un dialogo esaustivo su tutti gli aspetti dei fenomeni migratori, tra cui l'immigrazione illegale e il traffico e la tratta di esseri umani, nonché sulle misure a favore di coloro che necessitano di protezione internazionale. Ue e Indonesia collaborano anche nella lotta contro la criminalità organizzata, la corruzione (articolo 35) ed il traffico di stupefacenti (articolo 36) concordando gli opportuni metodi di cooperazione. Le parti cooperano inoltre per impedire l'utilizzo dei rispettivi sistemi finanziari per il riciclaggio di denaro sporco (articolo 37).

Segnala infine il meccanismo di risoluzione delle controversie, indicato dall'articolo 44 che, nel caso in cui una delle

parti ritenga che l'altra non abbia ottemperato a un obbligo stabilito dall'Accordo, prevede si possano adottare le misure del caso, nella scelta delle quali verranno privilegiate quelle meno suscettibili di perturbare il funzionamento dell'Accordo.

Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Giovedì 28 aprile 2011. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.10.

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto.

C. 2094 Tenaglia.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Lanfranco TENAGLIA (PD), *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame attribuisce all'istituto della particolare tenuità del fatto una valenza di carattere generale in luogo di quella meramente eccezionale prevista dalla legislazione vigente, che ne limita la rilevanza ai soli reati di competenza del giudice di pace nonché ai reati commessi dai minori.

Prima di soffermarsi sulla *ratio* del provvedimento, ritiene opportuno fare un quadro delle modifiche che si intenderebbero apportare al codice di procedura penale.

In primo luogo, l'articolo 1 è diretto a modificare l'articolo 129 del codice di rito ampliando i casi in cui il giudice, in ogni

stato e grado del processo, ha l'obbligo di dichiarare d'ufficio con sentenza la non punibilità dell'imputato al caso in cui il fatto, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, sia di particolare tenuità.

L'articolo 2 è diretto a modificare l'articolo 425, che disciplina i casi in cui il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere. Tra questi si prevede anche quello in cui il fatto, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, sia di particolare tenuità.

L'articolo 3 mira ad introdurre nel codice un ulteriore caso di sentenza di proscioglimento accanto a quelle di non doversi procedere (articolo 529), di assoluzione (articolo 530) e di estinzione del reato (articolo 531). In particolare, si intende introdurre l'articolo 530-*bis*, secondo cui il giudice dovrebbe pronunciare sentenza di proscioglimento quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, il fatto sia di particolare tenuità.

L'articolo 4, ultimo articolo del provvedimento ma forse — come si vedrà — il più significativo, è diretto a modificare l'articolo 125 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, prevedendo che il pubblico ministero, a conclusione delle indagini preliminari, presenti al giudice la richiesta di archiviazione non solo quando ritenga l'infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere accusa in giudizio ma anche quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa, il fatto sia di particolare tenuità.

La proposta di legge, pertanto, interviene nelle diverse fasi del procedimento penale parificando sostanzialmente la particolare tenuità del fatto alla insussistenza del fatto.

Dopo aver ribadito che l'istituto della particolare tenuità del fatto non è una novità per l'ordinamento essendo già pre-

visto in due casi particolari, precisa che il provvedimento in esame non si limita ad una mera estensione a tutti i reati di una disciplina già prevista per casi particolari, ma prevede una apposita disciplina.

Ai fini dell'istruttoria legislativa ritiene che possa essere opportuno fare un confronto unicamente con i procedimenti innanzi al giudice di pace, in quanto la peculiarità del processo minorile, tutto improntato sulle esigenze educative del minore la cui personalità è in corso di formazione, è tale da rendere impraticabile un confronto con la disciplina del codice di procedura penale.

Per quanto attiene ai procedimenti innanzi al giudice di pace, l'articolo 34 del decreto legislativo n. 274 del 2000 stabilisce l'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto. Ai sensi di tale articolo, il fatto è considerato di particolare tenuità quando, rispetto all'interesse tutelato, l'esiguità del danno o del pericolo che ne è derivato, nonché la sua occasionalità e il grado della colpevolezza non giustificano l'esercizio dell'azione penale, tenuto conto altresì del pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento può recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice dichiara con decreto d'archiviazione non doversi procedere per la particolare tenuità del fatto, solo se non risulta un interesse della persona offesa alla prosecuzione del procedimento. Se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono.

Da un confronto con la proposta di legge in esame risaltano le differenze di disciplina. La prima è relativa ai parametri in base ai quali il fatto può essere considerato particolarmente tenue. Nel caso della proposta di legge il parametro è dato dalle modalità della condotta e dall'esiguità delle conseguenze dannose o pericolose della stessa. Nella relazione di accompagnamento si precisa che nel primo parametro è ricompreso anche il

grado della colpevolezza perché, per assicurare una valutazione oggettiva, anche l'elemento soggettivo del reato deve essere ricostruito insieme ai dati di fatto del comportamento stesso e che il secondo parametro è comprensivo di tutte le possibili conseguenze lesive, sia nei reati di danno sia nei reati di pericolo, e quindi anche del danno morale. Nel caso dei reati di competenza del giudice di pace vi sono altri parametri come l'occasionalità del fatto nonché il pregiudizio che l'ulteriore corso del procedimento potrebbe recare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta ad indagini o dell'imputato.

La circostanza che siano maggiori i parametri che consentono di considerare di particolare tenuità un fatto quando questo sia relativo a reati di competenza del giudice di pace può trovare giustificazione nella minore gravità dei questi reati.

Ciò che potrebbe apparire di dubbia giustificazione è la differente rilevanza che sembrerebbe essere data all'interesse della persona offesa, al quale è fatto riferimento solo dalla normativa per i procedimenti innanzi al giudice di pace. L'incongruenza deriverebbe dal fatto che il legislatore terrebbe conto di questo interesse paradossalmente solo per i reati che recano una minore offensività, come sono quelli di competenza del giudice di pace.

Sulla rilevanza dell'interesse della parte offesa per il provvedimento in esame, tuttavia, può essere di aiuto la relazione di accompagnamento, ove si legge che quanto alla tutela della persona offesa e del danneggiato dal reato, si è ritenuto che le soluzioni – e in particolare la scelta di non attribuire alla sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto alcun effetto vincolante nei giudizi civili di danno – non pregiudichino la loro posizione nel procedimento, posto che: 1) in sede di archiviazione la norma si inserisce nel sistema di cui all'articolo 408 del codice di procedura penale (potendo quindi la persona offesa opporsi alla richiesta di archiviazione); 2) all'udienza preliminare è sempre assicurato il contraddittorio, eventualmente rafforzato dalla

possibilità di costituirsi parte civile; 3) nella successiva fase del giudizio, nella quale dovrebbe giungersi al proscioglimento per tenuità per ipotesi rare e residuali, la persona offesa che propone l'azione di risarcimento davanti al giudice penale terrà conto di questo possibile epilogo. Se ciò è corretto non vi è alcuna esigenza di inserire nel provvedimento disposizioni simili a quelle previste a tutela della parte offesa di un reato di competenza del giudice di pace. Questo sarà comunque un punto sul quale la commissione dovrà soffermarsi con attenzione.

Una volta chiarito in cosa consista l'intervento normativo in esame ci si può soffermare sulla *ratio* del medesimo, che risulta essere in tutta evidenza una *ratio* deflattiva.

Ad una prima lettura del provvedimento potrebbero sorgere dubbi della compatibilità dell'istituto con il principio costituzionale della obbligatorietà dell'azione penale. A parte la considerazione che si tratta di un istituto che ha già superato il vaglio di costituzionalità, essendo già previsto da tempo dalla legislazione vigente, occorre tenere conto che in realtà esso è diretto piuttosto a dare concretezza ed effettività a quel principio.

Il provvedimento, infatti, si fonda proprio sulla consapevolezza che un'affermazione rigorosa dell'obbligatorietà dell'azione penale corre il rischio di risolversi, nei fatti, nella negazione della funzione propria del principio dell'obbligatorietà.

L'idea di fondo sulla quale si basa la proposta di legge è data dalla considerazione secondo cui oggi è ormai improcrastinabile il ricorso a istituti capaci di alleggerire il carico giudiziario evitando le verifiche processuali. Occorrerebbe, in particolare, predisporre alternative al processo per la definizione di vicende che, pur astrattamente valutabili sul piano della rilevanza penale, non esigano un processo.

Con la proposta di legge in esame si opererebbe in tal senso, come risulta dalla scelta di prevedere la possibilità per il pubblico ministero di richiedere l'archiviazione per tutti quei fatti che, pur tipici, si presentano già ad una prima delibera-

zione con un contenuto offensivo talmente modesto da non giustificare l'impiego della costosa risorsa del processo.

La *ratio* del provvedimento, pertanto, può essere rinvenuta nell'articolo 4 che prevede proprio la possibilità di richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero al termine delle indagini quando il fatto appaia di particolare tenuità. Questo articolo sancisce, pertanto, che la particolare tenuità del fatto non deve essere accertata necessariamente in contraddittorio con l'interessato e pronunciata con una sentenza che impone una verifica di un fatto penalmente rilevante. Si superano così anche le perplessità di quanti osservano che la particolare tenuità del fatto, involgendo un giudizio sulla personalità dell'autore del fatto medesimo, non possa non essere oggetto di un provvedimento che non abbia la forma e la sostanza della sentenza.

In ciò si coglie tutta la potenzialità deflattiva della particolare tenuità del fatto, la quale non potrebbe esplicarsi se l'accertamento fosse affidato a uno sviluppo processuale talmente avanzato da imporre l'adozione della sentenza.

Per tale ragione l'istituto è stato strutturato incentrandolo sull'accertamento di una responsabilità soltanto « in ipotesi », che può fare a meno di valutazioni sulla personalità dell'autore del fatto. Nella relazione di accompagnamento si legge che alla definizione con archiviazione per particolare tenuità del fatto dovrebbe giungersi sulla base di un'argomentazione così articolata: « per questo fatto, che si ipotizza sia stato commesso dal soggetto individuato, il processo è una risposta eccessiva e quindi inadeguata ».

Quello che è in gioco non è il profilo soggettivo del fatto, ma la sua connotazione oggettiva. Da ciò deriva che la sede procedimentale è certo adeguata per la valutazione della particolare tenuità del fatto, con la conseguenza che la definizione del procedimento ben può essere affidata alla pronuncia di archiviazione.

L'estromissione delle valutazioni sulla personalità dell'autore potrebbe far dubitare dell'opportunità di fare ricorso all'ar-

chiviazione per tenuità del fatto tutte le volte in cui ci si trovi di fronte a fatti che solo se considerati isolatamente hanno scarso contenuto offensivo. La particolare tenuità del fatto se utilizzata come causa di archiviazione, farebbe perdere di vista la « serialità » di condotte che nel loro ripetersi assumono i caratteri della gravità. A tale osservazione può replicarsi che la definizione con archiviazione non impedisce certo al pubblico ministero la riapertura, in ogni momento, delle indagini e quindi non preclude che i diversi fatti, su cui in precedenza ha chiesto e ottenuto una pronuncia di archiviazione, siano valutati unitariamente in modo da far rilevare loro la carica offensiva della serialità, che impone l'avvio del processo.

Ricorda comunque che la particolare tenuità del fatto assume rilevanza in tutti gli ulteriori snodi dell'*iter* processuale fino alla sentenza dibattimentale.

Nel concludere sottolinea come la proposta di legge, di contenuto analogo ad altre presentate nella scorsa legislatura, rispecchi anche quello che è oramai divenuto l'orientamento dominante della dottrina, secondo il quale sono proprio gli strumenti deflattivi del processo a garantire effettività al principio della obbligatorietà dell'azione penale, liberando forze che altrimenti sarebbero sparse in tanti processi aventi ad oggetto anche fatti di gravità pressoché nulla. A tale proposito ricorda di aver presentato una serie di proposte di legge, tra le quali quella in esame, accomunate tutte da una finalità deflattiva del processo che finisce peraltro nel dare effettività anche al principio della ragionevole durata del processo.

Dichiara di essere convinto che da parte di tutti i gruppi vi sarà un atteggiamento costruttivo nell'affrontare l'esame della proposta di legge, considerato che una sorta di accordo sul tema della particolare tenuità del fatto era stato in parte raggiunto in occasione dell'esame, da parte del Comitato dei nove, degli emendamenti relativi alla proposta di legge n. 3137-A, quando i gruppi PD, UdC e IdV avevano

presentato degli articoli aggiuntivi che avevano ad oggetto proprio la particolare tenuità del fatto.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Circostanza aggravante relativa all'aver provocato dissesto finanziario.

C. 2996 Reguzzoni.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 27 aprile 2011.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

*Riforma delle professioni regolamentate.
C. 503 Siliquini e C. 3581 Lulli.*

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza: Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale (COM(2011)200 def.) (<i>Esame istruttorio e rinvio</i>)	26
Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Iraq (COM(2010)638 def.) (<i>Esame istruttorio e rinvio</i>)	28

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Ginevra in occasione della Riunione della <i>NATO Partnership for Peace</i> sul ruolo dei Parlamenti per il controllo degli armamenti, per il disarmo e per la non proliferazione delle armi di distruzione di massa (30 marzo-1° aprile 2011)	30
<i>ALLEGATO (Comunicazioni del Presidente)</i>	31

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 28 aprile 2011. — Presidenza del presidente Giorgio LA MALFA.

La seduta comincia alle 9.

Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza: Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale.

(COM(2011)200 def.).

(*Esame istruttorio e rinvio*).

Il Comitato inizia l'esame istruttorio del provvedimento in titolo.

Giorgio LA MALFA, *presidente e relatore*, sottolinea la particolare urgenza di

procedere all'esame del documento in titolo alla luce degli eventi di trasformazione in atto nei Paesi della sponda sud del Mediterraneo. Al momento le relazioni di tali Paesi con l'Unione europea rientrano nella Politica europea di vicinato (PEV), in corso di revisione, e nella competenza dell'Unione per il Mediterraneo, la cui inefficacia è ad oggi sotto gli occhi di tutti. Il documento, che promuove una sinergia a livello europeo, esprime la sostanziale buona volontà dell'Unione europea ma resta insoddisfacente quanto a capacità incisiva. Rileva poi che l'Unione europea argomenta un'analogia tra la situazione nei Paesi arabi e quanto avvenne nei Paesi dell'Est europeo a seguito del crollo dell'Unione Sovietica. A suo avviso si tratta di un paragone infondato: nel primo caso il motore degli avvenimenti fu la prospettiva di adesione all'Europa, che manca del tutto rispetto al caso dei Paesi arabi. Con il crollo del Muro di Berlino e

la fissazione dei noti criteri di Copenhagen i Paesi dell'Est europeo avviarono spontaneamente un processo di trasformazione e modernizzazione non del tutto condizionato dalle iniziative o dalle misure di incentivazione promosse dall'Unione europea. Solleva pertanto il dubbio che la capacità di cooperazione dell'Unione europea possa sortire effetti alquanto limitati. Passando ai contenuti della Comunicazione congiunta, evidenzia come il partenariato per la democrazia e la prosperità dovrebbe poggiare su tre pilastri fondamentali: sostegno mirato alla trasformazione democratica e allo sviluppo istituzionale, con particolare attenzione a diritti umani, riforme costituzionali e giudiziarie e lotta alla corruzione; stretto sostegno alla società civile, soprattutto ai giovani; rilancio della crescita economica, dello sviluppo e la creazione di posti di lavoro, segnatamente mediante un sostegno alle piccole e medie imprese. Per il nuovo partenariato la Comunicazione propone un'impostazione basata sugli incentivi e caratterizzata da una marcata differenziazione, destinando maggiori aiuti ai paesi che portano avanti con decisione e celerità il processo di riforma, penalizzando quanti invece non fanno progressi o si disimpegnano dai piani di riforma concordati. Ritiene che tale strategia sia destinata a produrre scarsi risultati anche se è oggettivamente complicato elaborare strumenti di intervento più incisivi. Osserva, in generale, che il documento in esame attesta l'ambizione dell'Europa a fronte di misure limitate al livello economico, la cui adeguatezza al problema resta da dimostrare.

Alla luce di quanto osservato prospetta il rischio che la Comunicazione preluda ad un ennesimo emergere della debolezza politica dell'Unione europea.

Conclude quindi richiamando il dibattito svolto al Senato sullo stesso atto e che ha condotto all'elaborazione di un documento che appare recepire le osservazioni e perplessità fin qui illustrate.

Mario BARBI (PD) condivide le considerazioni svolte dal presidente sullo scarto

tra ambizione europea e strumenti di intervento elaborati. Quanto alla differenza tra quanto avvenne nell'Europa orientale rispetto alla sponda sud del Mediterraneo, sottolinea che allora si trattò di un processo avviato a partire dal cuore profondo dell'Europa e che riguardava una realtà continentale omogenea. Al contrario, i rapporti tra Europa e paesi arabi hanno conosciuto fasi alterne e sono stati storicamente segnati da conflitti e contraddizioni. Quanto ai contenuti del documento in esame, condivide le perplessità relative ai suoi limiti, ritiene che un aspetto positivo sia il riconoscimento dell'inadeguatezza della strategia finora perseguita e della necessità di elaborare nuovi strumenti a partire dalla revisione della politica di vicinato. Indubbiamente, il quadro che ne emerge è insoddisfacente e chiama in causa un processo decisionale presso il Consiglio europeo che travalica le competenze della Commissione. Osserva conclusivamente che l'Unione europea si conferma come una realtà sussidiaria e complementare che manca della soggettività politica necessaria per incidere su processi come quello in atto in Nord Africa, che il documento in esame non arriva certo a surrogare.

Marco ZACCHERA (PdL) concorda con le considerazioni del presidente La Malfa sottolineando che non sono mancati i casi in cui i Paesi di recente adesione hanno di fatto svolto un ruolo trainante rispetto all'Unione europea. È stato il caso ad esempio dell'Estonia che, nel corso del negoziato, ha spesso superato gli standard europei rispetto ai singoli capitoli. Nella piena considerazione di tutti i limiti insiti alla capacità dell'Unione europea di fornire risposte adeguate ai capovolgimenti in atto nello scenario africano e mediorientale, sottolinea la necessità di operare comunque per il mantenimento di stretti rapporti di collaborazione e dialogo tra le due sponde del Mediterraneo.

Giorgio LA MALFA, *presidente e relatore*, nessun altro chiedendo di intervenire, anche al fine di raccogliere il contributo

del rappresentante del Governo su questo importante tema, rinvia il seguito dell'esame istruttorio ad altra seduta.

Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Iraq.

(COM(2010)638 def.).

(Esame istruttorio e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame istruttorio del provvedimento in titolo.

Marco ZACCHERA (Pdl), *relatore*, illustra la proposta di decisione del Consiglio in titolo sottolineando che i negoziati sono stati avviati nel novembre 2006, dopo che il Consiglio aveva autorizzato la Commissione a negoziare un accordo sugli scambi e la cooperazione. Successivamente le parti hanno convenuto di elevare lo status del progetto ad « accordo di partenariato e cooperazione ». I negoziati si sono conclusi nel novembre 2009 dopo nove cicli negoziali e in seguito la Commissione ha presentato la proposta di conclusione dell'accordo in esame, su cui deciderà il Consiglio, dopo aver acquisito l'approvazione del Parlamento europeo. In quella sede il relatore, l'onorevole Mario Mauro, ha presentato un progetto di raccomandazione per l'Assemblea plenaria, che la Commissione deve ancora votare, in cui propone l'approvazione del Parlamento europeo alla conclusione dell'accordo. Dopo l'adozione della decisione di conclusione, l'accordo dovrà essere ratificato dai singoli Stati membri dell'Unione europea e dalla Repubblica dell'Iraq.

Ricorda che l'accordo, concluso per un periodo rinnovabile di dieci anni, rappresenta in assoluto la prima relazione contrattuale mai istituita tra le parti. Sottolinea che si tratta di un passo formale di notevole valore per la normalizzazione dei rapporti tra le due Parti, malgrado in Iraq il quadro non si sia del tutto consolidato e non siano ancora assicurate condizioni di sicurezza con particolare riferimento ai rapporti tra sunniti e sciiti. Rileva che,

secondo la relazione che accompagna il testo, l'accordo costituirà una solida base per rinsaldare i legami tra l'Iraq e l'UE. L'intento è quello di approfondire in particolare il dialogo politico su questioni bilaterali, regionali e mondiali, migliorando il regime commerciale tra l'Iraq e l'Unione, sostenendo lo sforzo inteso alle riforme e allo sviluppo vitale per l'Iraq e facilitando l'integrazione del paese nel più vasto contesto economico internazionale.

Il testo dell'accordo si articola in cinque titoli. Il primo, di carattere politico, stabilisce l'instaurazione di un dialogo annuale a livello ministeriale e di alti funzionari afferente alle questioni di sicurezza e di politica estera. Sono oggetto del dialogo politico temi quali, la riconciliazione nazionale, la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani, il buon governo, la stabilità e l'integrazione regionali. Per quanto riguarda la Corte penale internazionale, l'Iraq si impegna ad adottare le misure miranti all'adesione, alla ratifica e all'attuazione dello Statuto di Roma e dei relativi strumenti. Il titolo II, relativo a scambi e investimenti, dispone che le parti si riservano reciprocamente il trattamento della nazione più favorita. L'accordo stabilisce infatti che ai prodotti originari dell'Iraq non si applicano dazi doganali che eccedano quelli applicati alle importazioni provenienti dai membri dell'OMC. Per quanto riguarda i prodotti europei essi non sono gravati da dazi doganali che eccedano l'imposta del 5 per cento per la ricostruzione, cui sono attualmente soggette le importazioni. L'accordo contiene inoltre elementi preferenziali riguardanti gli appalti pubblici, i servizi e gli investimenti e stabilisce le disposizioni necessarie alla progressiva liberalizzazione tra le parti degli scambi di servizi e all'apertura effettiva, reciproca e graduale dei rispettivi mercati degli appalti. Entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo, l'Iraq si impegna inoltre ad adottare la normativa atta a garantire una protezione adeguata ed effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale. Il titolo III dell'accordo riguarda le attività di cooperazione che mirano a lottare contro

la povertà diffusa, a soddisfare i bisogni vitali della popolazione che il governo iracheno considera prioritari. In linea generale, la Repubblica dell'Iraq beneficia dell'assistenza finanziaria e tecnica dell'Unione, che si esplica nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, sotto forma di sovvenzioni intese ad accelerare le trasformazioni economiche e politiche in Iraq. Tra i settori di cooperazione figurano: istruzione e formazione, occupazione e sviluppo sociale, società civile, cooperazione sulle politiche industriali e a favore delle piccole e medie imprese, sviluppo agricolo, energia e trasporti. Il titolo IV dell'accordo è dedicato alla cooperazione in materia di giustizia, libertà e sicurezza, accordando particolare importanza al principio dello Stato di diritto, anche per quanto riguarda l'indipendenza della magistratura, l'accesso alla giustizia e il diritto a un processo equo. Si fissano anche gli ambiti della cooperazione in materia giudiziaria, di migrazione e asilo, lotta alla corruzione, alla criminalità organizzata e al riciclaggio di denaro. Si tratta di strumenti assai rilevanti considerato che la carenza in questi settori ha di fatto limitato le libertà e i diritti della popolazione irachena. Richiama al riguardo il particolare impegno profuso dall'Italia per la formazione delle forze di polizia irachene e il ristabilimento di condizioni di piena sicurezza.

Il titolo V contiene infine disposizioni istituzionali per l'attuazione dell'accordo, tra le quali l'istituzione di un consiglio di cooperazione, riunito annualmente a livello ministeriale e di un comitato di cooperazione che lo coadiuvi. È istituito inoltre un comitato parlamentare di cooperazione, che riunisce e consente scambi di opinioni tra membri del Parlamento iracheno e del Parlamento europeo.

Per concludere ritiene che l'accordo rappresenti un importante strumento per favorire la transizione democratica irachena e contribuire alla ricostruzione e allo sviluppo del Paese. Occorre però contrastare con efficacia la violenza e garantire il rispetto dei diritti umani per assicurare continuità a tale percorso. In par-

ticolare l'Unione europea deve intervenire sul Governo iracheno perché si adoperi per tutela delle minoranze religiose in Iraq, tuttora oggetto di gravi attacchi, come recentemente testimoniato alla nostra Commissione nel corso dell'audizione di monsignor Shlemon Warduni, vicario patriarcale caldeo di Baghdad. Sottopone, pertanto, al Comitato l'opportunità di proporre alla Commissione plenaria l'approvazione di un documento d'indirizzo. Prospetta altresì l'eventualità di audire in tal senso l'Ambasciatore iracheno a Roma.

Giorgio LA MALFA, *presidente*, sottolinea che il provvedimento è esaminato dal Comitato al fine di contribuire in modo efficace nel corso della fase ascendente, in vista della conclusione dell'accordo che sarà sottoposto al vaglio parlamentare ai fini della ratifica. Quanto alla proposta di audizione avanzata dal relatore, che condivide, ritiene che essa debba avvenire una volta acquisita la posizione del rappresentante del Governo, che a causa di un impedimento non ha potuto prendere parte alla seduta odierna.

Mario BARBI (PD) sottopone all'attenzione del relatore la questione circa gli oneri di spesa connessi al provvedimento in titolo.

Marco ZACCHERA (PdL) fa presente che non vi sono elementi relativi alla quantificazione delle risorse necessarie, che saranno assegnate in altra sede.

Giorgio LA MALFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame istruttorio ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.25.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giovedì 28 aprile 2011. — Presidenza del presidente Giorgio LA MALFA.

La seduta comincia alle 9.25.

Sulla missione a Ginevra in occasione della Riunione della NATO Partnership for Peace sul ruolo dei Parlamenti per il controllo degli armamenti, per il disarmo e per la non proliferazione delle armi di distruzione di massa (30 marzo-1° aprile 2011).

Giorgio LA MALFA, *presidente*, svolge le comunicazioni in titolo, sottolineando che alla Riunione di Ginevra sono emerse le differenti capacità dei Parlamenti nazionali rispetto all'esercizio di una efficace funzione di controllo sull'esecutivo in tema di esportazione di materiali sensibili ai fini

del disarmo e della non proliferazione delle armi di distruzione di massa (*vedi allegato*). Sottolinea la speciale *expertise* del parlamento britannico a fronte di quanto avviene nel nostro Paese, dove pure la Camera si è attivata sulla questione, ad esempio in occasione dell'approvazione presso l'Assemblea della mozione n. 1-00374, da lui sottoscritta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 9.30.

ALLEGATO

Sulla missione a Ginevra in occasione della Riunione della NATO *Partnership for Peace* sul ruolo dei Parlamenti per il controllo degli armamenti, per il disarmo e per la non proliferazione delle armi di distruzione di massa (30 marzo-1° aprile 2011).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Dal 30 marzo al 1° aprile 2011 si è tenuta a Ginevra la Riunione della NATO-*Partnership for Peace* sul ruolo dei Parlamenti per il controllo degli armamenti, per il disarmo e per la non proliferazione delle armi di distruzione di massa. La Riunione, alla quale ha preso parte l'onorevole Giorgio La Malfa in rappresentanza della III Commissione, nonché in qualità di presidente del Comitato permanente per la politica estera dell'Unione europea, è stata promossa dalla Confederazione elvetica, dall'Alleanza atlantica, dal Centro per la sicurezza, lo sviluppo e lo Stato di diritto (DCAF) e dal Centro per le politiche di sicurezza di Ginevra.

Quanto agli esiti della Riunione, essa ha consentito di fare il punto su alcuni aspetti di fondo e sulle prospettive dell'azione internazionale finalizzata all'eliminazione di tutte le armi nucleari. È risaputo che durante gli anni della Guerra Fredda l'enorme potenziale di armamenti nucleari degli Stati Uniti dell'Unione Sovietica si tradusse nei fatti in un fattore di stabilità internazionale. La circostanza per cui non si è mai fatto uso di tali armi, utilizzate a solo fine di deterrente, non deve sminuirne la pericolosità, come se il possederle aumentasse di per sé il grado di responsabilizzazione degli Stati. La situazione ad oggi è la seguente: ci sono cinque potenze nucleari (Stati Uniti, Russia, Francia, Regno Unito e Cina), cui si aggiungono India, Pakistan e la Corea del Nord. Israele è considerato una potenza nucleare, anche se il suo governo non ha mai fatto esplicite ammissioni in merito, e

l'Iran è in procinto di dotarsene. La Libia è stata in passato indotta a desistere da un programma nucleare, diversamente la situazione attuale avrebbe livelli di allarme e pericolosità ben diversi. In generale il contesto internazionale oggi è diverso da quello precedente alla caduta del Muro di Berlino: oltre al rischio connesso al terrorismo internazionale, oggi non si può del tutto escludere il ricorso all'arma nucleare come strumento di risoluzione di controversie tra Stati. L'esistenza di armi nucleari costituisce una minaccia per l'umanità e l'obiettivo deve essere l'eliminazione totale di tali armi. Si tratta di una posizione condivisa ormai a livello internazionale e che ricorre in tutti i mezzi di comunicazione. Occorre poi sottolineare che la competizione internazionale basata sul possesso delle armi nucleari ne incoraggia la diffusione ed è destinata ad erodere le pratiche di buona cooperazione pacifica tra gli Stati. Nel percorso di eliminazione totale sono stati compiuti passi significativi, come ad esempio il *New Start Agreement*, ratificato di recente dai Parlamenti di Stati Uniti e Russia. La posizione assunta dagli Stati Uniti in tale occasione può avere influito su soggetti multilaterali importanti, come la NATO, secondo quanto documenta la Strategia e la Dichiarazione adottate a Lisbona nel 2010. Si tratta di testi poco vincolanti ma ispirati ad una prospettiva di impegno sul tema dell'eliminazione delle armi nucleari. L'ulteriore questione che si pone alla NATO riguarda la riduzione delle cosiddette armi nucleari tattiche, ancora pre-

senti sul territorio europeo (circa 150-200 distribuite in cinque Paesi). Non appaiono sussistere le condizioni, al momento, per negoziati tra Russia e Stati Uniti a tale riguardo, anche se sarebbe auspicabile da parte europea una presa di posizione contraria allo stazionamento di tali armi sul proprio territorio.

Paesi rilevanti come gli Stati Uniti e la Russia non esprimono al momento una capacità di persuasione su paesi come l'Iran o la Corea del Nord. In questo

senso i Parlamenti possono esercitare un ruolo per promuovere progressi su tale terreno, incidendo sulla pubblica opinione, aprendo canali di comunicazione tra gli Stati e incentivando un clima di reciproca fiducia. La *European Leadership Network for Multilateral Arms Control* rappresenta un'iniziativa di rete parlamentare che potrà contribuire positivamente in questa direzione e che pertanto merita la più elevata attenzione da parte italiana.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-02605 Di Stanislao: Sulle società cooperative addette ai servizi di manovalanza e facchinaggio presso gli enti, le basi e i reparti dell'Amministrazione della difesa	33
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	35
5-02651 Ruggia: Sull'abrogazione della direttiva emanata dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica riguardante la politica degli alloggi militari	33
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	37
5-04472 Bocci: Sulla tipologia e caratteristiche del munizionamento transitato presso lo stabilimento militare di Baiano (Spoleto)	34
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34

INTERROGAZIONI

Giovedì 28 aprile 2011. — Presidenza del vicepresidente Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.10.

5-02605 Di Stanislao: Sulle società cooperative addette ai servizi di manovalanza e facchinaggio presso gli enti, le basi e i reparti dell'Amministrazione della difesa.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Augusto DI STANISLAO (IdV), replicando, prende atto che la risposta fornita dal rappresentante del Governo ha rinviato a un altro atto di sindacato ispettivo già svolto per quanto riguarda la proble-

matica dei lavoratori, mentre per la restante parte non ha dissipato gli interrogativi che erano stati posti. Osserva, infatti, che le somme pagate alle cooperative di facchinaggio da parte dell'Amministrazione della difesa sono superiori di ben 3 volte a quanto percepito dagli addetti ai servizi di manovalanza e che la stessa amministrazione, se dovesse assumere tali lavoratori, potrebbe evidentemente realizzare significativi risparmi. Spera quindi di avere ulteriori informazioni rispetto a tali questioni, non ravvisando nella risposta alcun dato che possa contribuire a fare chiarezza sull'attività e i costi di tali società di facchinaggio e sui controlli cui sono sottoposte.

5-02651 Ruggia: Sull'abrogazione della direttiva emanata dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica riguardante la politica degli alloggi militari.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 16

febbraio 2011 lo svolgimento della citata interrogazione è stato rinviato, su proposta del rappresentante del Governo, allo scopo di aggiornare gli elementi della risposta con gli esiti della discussione della mozione approvata in Assemblea l'8 febbraio 2011.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Antonio RUGGHIA (PD) si dichiara innanzitutto colpito dal tono con il quale è stata data risposta all'interrogazione a sua firma. Al riguardo, ritiene di dover precisare che l'intento del presente atto di sindacato ispettivo non è quello di voler difendere la posizione di soggetti che non sono titolari di alcun diritto, quanto piuttosto quello di sollevare dubbi sull'opportunità di mantenere in vigore la direttiva in materia di alloggi militari emanata dallo Stato maggiore dell'Aeronautica. Quest'ultima appare infatti assai discutibile, anche nelle espressioni adottate, soprattutto alla luce della delicatezza della materia affrontata che, come avvenuto anche in passato, necessita che si continui ad intervenire senza generalizzazioni ma esaminando le questioni in modo puntuale e ricercando sempre un'ampia condivisione. Reputa altresì discutibile il clima di caccia alle streghe che anima la direttiva stessa. A suo avviso, tale situazione rischia di determinare effetti negativi sull'immagine dell'Aeronautica militare. Ritiene, invece, che

sarebbe stato una soluzione più corretta quella di procedere all'abrogazione di tale direttiva e ricercare le risorse necessarie per aumentare l'offerta.

5-04472 Bocci: Sulla tipologia e caratteristiche del munizionamento transitato presso lo stabilimento militare di Baiano (Spoleto).

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gianpiero BOCCI (PD) si ritiene soddisfatto per le rassicurazioni che la risposta del rappresentante del Governo ha fornito. Osserva, tuttavia, come la provenienza degli elementi informativi contenuti nella prima parte della risposta stessa non possa essere ricondotta ad una fonte istituzionale, in quanto ottenuta dal direttore dello Stabilimento di Baiano su precisa richiesta degli ufficiali di polizia giudiziaria.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02605 Di Stanislao: Sulle società cooperative addette ai servizi di manovalanza e facchinaggio presso gli enti, le basi e i reparti dell'Amministrazione della difesa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Sulla specifica questione sollevata con l'atto in discussione, corre l'obbligo di precisare in premessa che in data 10 marzo 2010, dinanzi a questa Commissione, il Governo ha avuto modo di esprimere le proprie considerazioni, in risposta ad analoga interrogazione presentata dallo stesso Onorevole interrogante.

Nel ribadire integralmente quanto già esposto in quella sede, desidero ora riproporre alcuni passaggi di quella risposta, anche per una migliore comprensione dei nuovi quesiti formulati con il presente atto.

Con specifico riferimento alla questione di quanto sia stato « pagato alle cooperative da parte dell'Amministrazione della difesa », posso solo assicurare, in questa sede, che l'Amministrazione militare è tenuta a corrispondere alla ditta quanto previsto nei singoli contratti per la fornitura dei servizi in questione, rispettando in altri termini le clausole contrattuali anche in termini di costo, stipulati a seguito di procedure contrattuali pubbliche.

Per quanto riguarda, invece, il controllo in merito al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali da parte delle ditte, si fa presente che è contrattualmente prevista la risoluzione dei contratti di appalto e la trattenuta del 20 per cento dell'importo del pagamento da effettuare, in caso di violazioni delle norme poste a tutela dei lavoratori.

Si rappresenta, a ogni buon conto, che la problematica sollevata nell'atto in discussione attiene a categorie di personale del tutto estraneo all'Amministrazione della Difesa e dipendente da ditte

private che operano presso enti e basi militari sulla scorta di meri vincoli di appalto.

La predetta circostanza non consente che si possa dar corso, allo stato, a proposte di legge volte a una stabilizzazione a tempo indeterminato di tali lavoratori nei ruoli del Dicastero.

A tale considerazione di carattere generale va poi aggiunto che la materia delle assunzioni è da tempo assoggettata a vincoli che limitano fortemente nuovi ingressi nei ruoli del personale civile del Ministero.

Si fa presente, infine, che il ricorso a lavoratori esterni risponde, tra l'altro, a imprevedibili, temporanee e improcrastinabili esigenze di servizio di qualsiasi pubblica amministrazione o soggetto privato e che, per quanto concerne la loro retribuzione, non sembra che la stessa possa essere inferiore a quella percepita dagli omologhi dipendenti pubblici, ove presenti, atteso che le retribuzioni di tutto il personale del settore lavorativo privato sono garantite da contratti collettivi nazionali stipulati, nella maggior parte dei casi, dalle stesse organizzazioni sindacali partecipanti all'attività contrattuale per il pubblico impiego.

Con riferimento, invece, ai nuovi quesiti posti con il presente atto, si comunica che il servizio di manovalanza e di facchinaggio è, al momento, in parte svolto in autonomia amministrativa dall'Esercito Italiano e dall'Aeronautica militare a cura dei vari comandi militari con contratti periferizzati, ammontanti per il 2010 a un totale, rispettivamente, di euro 2.000.000 e di euro 3.500.000.

Per quanto riguarda i contratti stipulati in via accentrata si fa presente che:

gli appalti sono stati aggiudicati a tre cooperative, un consorzio e una Società per azioni (S.p.a.) per un totale di 2.199.500 di euro;

non è dato conoscere il numero dei lavoratori dipendenti dalle suddette imprese;

il costo orario della prestazione di manovalanza è quello indicato nelle tabelle FISE (Federazione Imprese di Servizi) dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali in base alle quali, a partire dal 1° gennaio 2010, la paga oraria di un operaio di 4° e 5° livello è pari, rispettivamente, a 17,01 euro e 16,32 euro.

Per l'esercizio finanziario 2010 il costo complessivo a carico del Dicastero del-

l'appalto dei servizi di manovalanza e facchinaggio (comprensivo dei contratti svolti in autonomia amministrativa e di quelli in via accentrata) è stato di euro 7.699.500.

Desidero ribadire, infine, quanto già espresso con la risposta all'interrogazione in data 10 marzo 2010, circa l'intendimento del Governo di non tralasciare alcun tentativo per la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali.

In particolare si segnala che gli organi programmatori del Dicastero, come peraltro già noto anche ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria, hanno intrapreso azioni correttive volte a reperire la copertura finanziaria per ripristinare, anche per il corrente anno 2011, i volumi iniziali di spesa previsti per l'anno 2010.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02651 Ruggia: Sull'abrogazione della direttiva emanata dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica riguardante la politica degli alloggi militari.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In primo luogo, si deve porre in evidenza come, nell'ambito e nel rispetto delle prerogative previste dalla legge sulla responsabilità degli organismi tecnici e non politici, l'Aeronautica Militare con la richiamata direttiva «La politica del personale dell'Aeronautica Militare», abbia provveduto, coerentemente con le esigenze derivanti dal mutamento dello scenario geo - strategico, a ripensare, in un quadro d'insieme, le diverse politiche di settore, in relazione al processo di profonda e delicata trasformazione che la stessa Forza armata sta attraversando ormai da diversi anni.

In tale ambito, l'Aeronautica ha individuato nella risorsa umana l'elemento fondamentale per un'organizzazione che deve perseguire, con efficacia ed efficienza, gli obiettivi assegnategli e che si prefigge di investire decisamente su tale risorsa, facendo leva soprattutto sull'etica e sull'azione di comando.

Più in particolare, la Forza armata, con la direttiva in parola ha inteso principalmente prevedere un complesso di concrete e diversificate misure – rivolte evidentemente a favore di tutto il personale militare, compreso quello di Truppa – che valorizzando proprio la risorsa umana consentano, in modo sinergico ed efficace, di realizzare, nei diversi settori, i progetti necessari ad affrontare con successo le complesse e delicate sfide odierne.

Infatti, nell'ambito della direttiva non viene affrontata esclusivamente la politica degli alloggi, ma vengono presi in esame anche i fondamentali settori – solo per citarne alcuni – dell'ordinamento, del re-

clutamento e della selezione, della formazione, dell'avanzamento, del trattamento economico, della formazione e dell'impiego del personale civile.

La direttiva, peraltro, costituisce soltanto una delle molteplici iniziative che l'Aeronautica ha intrapreso nella prospettiva di giungere a un'organizzazione d'eccellenza, in ogni sua articolazione, per operare in modo efficace al servizio del Paese nei difficili scenari attuali e futuri e per consentire a tutti i suoi appartenenti di vivere il proprio cammino professionale in modo gratificante, svolgendo le rispettive attività con adeguata competenza e soprattutto con quell'entusiasmo che origina dalla consapevolezza di essere e sentirsi utili per la riuscita di questo fondamentale progetto.

In tale ottica, nell'ambito della specifica politica del settore degli alloggi, si è inteso, individuare diverse misure che tendano, tra l'altro, a:

definire un piano pluriennale di adeguamento e verifica degli standard degli alloggi destinati ai militari in missione fuori sede;

avviare contatti con gli enti locali competenti per verificare la possibilità di realizzare alloggi «a riscatto» e dare vita a programmi di «edilizia popolare militare» per soddisfare le esigenze del personale, specie se appartenente alle fasce di reddito meno abbienti;

potenziare la disponibilità di alloggi A.S.I. (Alloggio di Servizio per Incarico) di piccole dimensioni, per soddisfare un mag-

gior numero di richieste e favorire l'avvio dei nuclei familiari nel periodo d'impiego più esposto a mobilità; nonché incrementare la realizzazione di alloggi A.S.T. (Alloggio di Servizio Temporaneo) nelle sedi ove si abbia un maggior « turn over » di personale.

In tale quadro, la Direttiva, laddove accenna al puntuale rispetto della normativa sul rilascio degli alloggi da parte dei non aventi diritto che non rientrano nelle tutele previste per le « fasce deboli », intende sostanzialmente sottolineare come il comportamento dei *sine titolo*, in realtà abbia inevitabili riflessi sia sulla funzionalità della Forza armata e sia verso coloro che aspirano legittimamente a usufruire di un alloggio di servizio.

D'altro canto, pare piuttosto evidente e palese che l'esigenza di un sempre più ampio numero di unità abitative, conseguibile anche attraverso il rilascio degli alloggi di servizio da parte dei *sine titolo*, renderebbe molto più agevole per la Forza armata il perseguimento di una politica di settore equa e funzionale ai propri obiettivi, le cui linee guida, coerentemente con i principi dell'ordinamento giuridico, vengono individuate proprio dalla direttiva in questione.

Basti pensare che l'Aeronautica, su un parco di circa 4.500 alloggi di servizio per famiglie, ne ha circa 900 detenuti da utenti *sine titolo*.

La situazione si presenta in misura piuttosto critica nell'area di Roma, in cui su circa 1000 alloggi circa 340 sono occupati da *sine titolo*; mentre circa 350 nuclei familiari di aventi diritto (con reddito familiare medio inferiore a quello del personale *sine titolo*) sono in lista di attesa per l'assegnazione di un alloggio di servizio.

La puntualizzazione fatta dalla Direttiva al rispetto di tali norme, con tutta evidenza, muove da quel patrimonio di valori, d'identità, di coesione, d'integrità che ha sempre contraddistinto la storia dell'Aeronautica Militare, la cui azione non può che essere indirizzata, nel pieno e coerente rispetto delle leggi, all'equilibrato e giusto temperamento delle prioritarie esigenze derivanti dall'assolvi-

mento dei compiti istituzionali con le legittime aspettative del personale dipendente.

In tale contesto, pare opportuno evidenziare che la valutazione di determinati comportamenti, prevista normativamente da specifici documenti di valutazione di ciascun appartenente alle Forze armate e che non si riferisce unicamente al contegno del militare in servizio, spetta all'Amministrazione nei termini indicati dalla legge.

Per quanto riguarda il personale non più in servizio, per il quale tale valutazione viene evidentemente meno, esso ha piena facoltà di partecipare a titolo individuale a tutti gli eventi ufficiali militari.

Tuttavia, nel caso di cerimonie o manifestazioni su sedimi militari, per i quali sia previsto un invito nominativo, appare legittima la potestà dell'Amministrazione di evitare occasioni in cui, in linea di principio, la compresenza di situazioni differenti non sembrano poter conciliare le tradizionali condizioni di armonia reciproche tra personale in servizio e in congedo tipiche di tali eventi.

In conclusione, il richiamo al rispetto delle norme di riferimento, oltre ad essere volto a evitare che si possa erroneamente interpretare come un atteggiamento di accondiscendenza dell'Aeronautica verso quei comportamenti che non s'ispirano ai valori d'integrità, di senso del dovere e d'identificazione che da sempre permeano la Forza armata e i suoi appartenenti, costituisce, peraltro, un'attività « cogente » da parte della pubblica amministrazione, tenuto conto che è previsto per legge (decreto del Presidente della Repubblica 90/2010) che il concessionario alla data della perdita del titolo ha l'obbligo del rilascio dell'immobile entro il termine massimo di 90 giorni (articolo 329 del decreto del Presidente della Repubblica 90/2010), a meno che non rientri nella cosiddetta « fascia debole » protetta dalla normativa vigente (decreto ministeriale annuale sul patrimonio alloggiativo, emanato ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010 puntualmente rispettato dalla Forza armata nell'ambito della politica alloggiativa).

Inoltre, l'articolo 286 del decreto legislativo n. 66/2010, nel prevedere un canone maggiorato per gli utenti *sine titulo*, stabilisce, comunque, « l'obbligo di rilascio dell'unità abitativa », mentre l'articolo 2, comma 630, della legge n. 244/2007 — richiamato espressamente dall'Onorevole

interrogante — che si limitava a prevedere la « sospensione dei recuperi forzosi », ancorché abrogato dall'articolo 2268, comma 1, n. 1066 del decreto legislativo n. 66/2010, non offriva ai concessionari *sine titulo* (non protetti) alcun diritto al mantenimento dell'alloggio.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-04472 Bocci: Sulla tipologia e caratteristiche del munizionamento transitato presso lo stabilimento militare di Baiano (Spoleto).**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito alle questioni sollevate con l'atto di sindacato ispettivo in discussione, rendo noto che in data 18 marzo 2011, alle ore 11, ispettori della Polizia di Stato si sono recati presso la Direzione dello Stabilimento Militare Munizionamento Terrestre di Baiano di Spoleto.

Questi ultimi, sulla base di quanto disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Lanusei, hanno richiesto la documentazione tecnico-amministrativa, riguardante sia il colpo APFS-DS T DM33 da 105 millimetri, fornito dalla ditta IMI (Israele) mediante acquisto effettuato dalla competente Direzione Generale degli Armamenti Terrestri, sia la sua trasformazione in colpo da esercitazione (DM 33), realizzata su mandato della medesima Direzione Generale nel periodo 2002-2009.

Tutta la documentazione è stata fornita su precisa richiesta degli ufficiali di polizia giudiziaria, in originale e con la precisa-

zione, da parte del Direttore dello Stabilimento, che i disegni IMI risultavano coperti da privativa industriale, come riportato nel verbale di consegna redatto in contraddittorio.

In merito, poi, alla presenza di uranio impoverito nel munizionamento in questione, lo stesso direttore dello Stabilimento ha già precisato che esso ne è privo, come risulta dai disegni consegnati alla richiamata Procura della Repubblica.

Segnalo infine, per completezza d'informazione, che è in corso di inoltro al Sindaco di Spoleto una lettera dell'Ufficio di Gabinetto del Dicastero, con cui, in buona sostanza, viene ribadito quanto sopra esposto e, cioè, che le Forze armate nazionali non hanno mai fatto uso di materiale di armamento all'uranio impoverito e che tale circostanza si riflette presso le realtà manutentive e gli stabilimenti come quello di Baiano di Spoleto.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Doha il 14 gennaio 2007. C. 4248 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	41
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Beirut il 22 novembre 2000. C. 4249 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
Sui lavori della Commissione	44
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44
AVVERTENZA	44

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 aprile 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Doha il 14 gennaio 2007.

C. 4248 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, ricorda che il disegno di legge, già approvato dal Senato, autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Con riferimento ai profili finanziari dell'Accordo, tenuto conto del fatto che l'onere complessivo è configurato come limite di spesa dall'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, non ritiene vi siano rilievi da formulare in merito ai profili di quantificazione, nel presupposto che, se-

condo quanto indicato dalla relazione tecnica, costituiscano riferimenti inderogabili le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri, ivi compreso il numero dei funzionari da inviare in missione. Per quanto concerne l'articolo 3, comma 1 del disegno di legge di ratifica, recante la copertura finanziaria, rileva che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri reca le necessarie disponibilità. Segnala che la copertura finanziaria prevista presuppone che la prima riunione in Qatar della Commissione mista di cui all'articolo 5 dell'Accordo di cooperazione in esame abbia luogo nell'anno 2013, come indicato dalla relazione tecnica allegata all'Atto Senato 2517.

Il sottosegretario Luigi CASERO conferma che il provvedimento non presenta profili finanziari problematici.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, prescindendo da ogni valutazione sull'opportunità politica della stipula di accordi di tale genere, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4248 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Doha il 14 gennaio 2007;

nel presupposto che la prima riunione in Qatar della Commissione mista, di cui all'articolo 5 dell'Accordo, si tenga nell'anno 2013,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Beirut il 22 novembre 2000.

C. 4249 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, ricorda che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica della Convenzione, con Protocollo aggiuntivo, tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, stipulata a Beirut il 22 novembre 2000 e che il disegno di legge di ratifica è corredato di relazione tecnica. Rileva che, ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, la relazione tecnica utilizza i dati delle dichiarazioni dei sostituti d'imposta (Modello 770), presentate nell'anno 2009, riferite al periodo d'imposta 2008. Con riferimento all'articolo 7 della Convenzione, in materia di utili d'impresa, pur non disponendo di elementi puntuali per valutare la prudenzialità dell'ipotesi adottata dalla relazione tecnica, fa presente di non avere osservazioni da formulare in considerazione dell'esiguità della perdita di gettito stimata a legislazione vigente. Ritiene che l'articolo 10 della Convenzione, in materia di dividendi, non presente profili problematici dal punto di vista finanziario, anche in considerazione della prudenzialità dell'ipotesi di calcolo utilizzata dalla relazione tecnica, che quantifica la perdita di gettito esclusivamente sulla base dell'applicazione dell'aliquota più bassa, pari al 5 per cento, mentre la disposizione prevede alcune fattispecie in relazione alle quali l'aliquota sarà del 15 per cento. Non ha osservazioni

da formulare con riferimento all'articolo 13 della Convenzione, in materia di utili di capitale, tenuto conto della prudenzialità dell'ipotesi adottata ai fini della stima riportata nella relazione tecnica. Per quanto concerne l'articolo 14 della Convenzione, in materia di professioni indipendenti, ritiene opportuno disporre di elementi volti a suffragare il carattere prudenziale dell'ipotesi formulata dalla relazione tecnica riguardo alla percentuale di soggetti ricadenti nella più favorevole disciplina riportata nella Convenzione. Con riferimento all'articolo 16 della Convenzione, in materia di compensi e gettoni di presenza, alla luce degli elementi forniti dal Governo al Senato, fa presente che andrebbe chiarito se possa rispondere a criteri di maggiore prudenzialità l'eventuale applicazione di un coefficiente di rivalutazione della perdita di gettito stimata dalla relazione tecnica, per compensare il mancato aggiornamento della base dati di riferimento. Ritiene che l'articolo 17 della Convenzione, in materia di artisti e sportivi, non presenti profili problematici dal punto di vista finanziario, alla luce del chiarimento fornito al Senato. Con riferimento all'articolo 22 della Convenzione, concernente altri redditi, prende atto dei chiarimenti forniti dal Governo, dai quali emerge che la relazione tecnica opera, per ragioni di prudenzialità, una rivalutazione della perdita di gettito stimabile a legislazione vigente. Ritiene, peraltro, opportuno disporre di più puntuali elementi di valutazione delle ipotesi sottostanti tale stima, anche alla luce delle considerazioni emerse nel corso dell'esame al Senato. Per quanto riguarda l'articolo 30 della Convenzione, in materia di applicazione della Convenzione, alla luce dei presumibili tempi di conclusione dell'esame parlamentare del provvedimento, evidenzia l'esigenza di un aggiornamento della decorrenza degli effetti di perdita di gettito. Rileva come detti effetti, infatti, in caso di definitiva approvazione del provvedimento entro il 2011, dovrebbero decorrere dal 2012. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Con riferimento, infine, all'articolo 3, commi 1

e 2 del disegno di legge di ratifica, recante la copertura finanziaria, rileva che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri reca le necessarie disponibilità.

Il sottosegretario Luigi CASERO, con riferimento alle osservazioni svolte dal relatore, relativamente all'articolo 14, osserva come la stima percentuale indicata del 50 per cento, riconducibile alla quota dei redditi prodotti senza l'ausilio di base fissa in Italia, risponda a criteri ampiamente prudenziali, anche in considerazione dei modesti importi dei flussi reddituali di cui si tratta. Circa l'articolo 16 osserva come la stima prodotta sia conseguenza dell'assenza di recenti informazioni attendibili nel valutare gli effetti di gettito relativi a tali redditi. Rileva che sono stati quindi utilizzati gli ultimi dati disponibili su compensi percepiti da amministratori residenti in Libano, desumibili dal Modello 770, quadro SC. Considerata l'entità degli importi e la mancanza di informazioni circa l'eventuale persistenza di flussi della stessa natura o della loro eventuale evoluzione, evidenzia che si è ritenuto, nel tentativo di preservare i criteri di prudenzialità che ispirano la stima, confermare ragionevolmente l'ultimo dato oggettivamente osservabile. Con riferimento all'articolo 30 della Convenzione, esclude che dall'approvazione del disegno di legge di ratifica nell'esercizio 2011 possano derivare effetti negativi per la finanza pubblica.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4249 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e

per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Beirut il 22 novembre 2000;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo:

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che il rappresentante del Governo ha fatto presente di non disporre dei chiarimenti richiesti con riferimento agli altri progetti di legge all'ordine del giorno della Commissione. Avverte, pertanto, che essi non saranno trattati nella seduta odierna.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 28 aprile 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali.

Atto n. 328.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 20 aprile 2011.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

*Disposizioni concernenti le associazioni di interesse delle Forze armate.
Nuovo testo C. 3442.*

*Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi, per lo sviluppo del Festival di Verdi, per la valorizzazione dell'Opera verdiana e sulla dichiarazione d'interesse nazionale della Villa Verdi in Sant'Agata di Villanova sull'Arda e della casa natale del musicista Roncole Verdi.
Nuovo testo C. 1373 e abb.*

*Norme in materia di previdenza e di tutela della maternità per gli atleti non professionisti.
Nuovo testo C. 4019 e abb.*

*Disposizioni per la conservazione, il restauro, il recupero e la valorizzazione di monumenti e per la celebrazione di eventi storici di rilevanza nazionale.
Nuovo testo C. 4071.*

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale. C. 4192 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 45

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.
Audizione dell'Amministratore delegato di Borsa Italiana Spa (*Svolgimento e conclusione*) . 49

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 aprile 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale. C. 4192 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Amato BERARDI (PdL), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 4192, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri,

da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009.

L'Accordo è destinato a fornire il nuovo quadro giuridico di riferimento della cooperazione bilaterale tra la Comunità europea e l'Indonesia, attualmente disciplinata dall'Accordo CEE-ASEAN entrato in vigore il 1° ottobre 1980, in considerazione del rilievo assunto dall'Indonesia come potenza regionale nel Sud-Est asiatico.

Esso prevede, in linea generale, quattro aree di cooperazione prioritarie: commercio e investimenti; ambiente e cambiamento climatico; istruzione e cultura; diritti umani e democrazia, nonché l'avvio della collaborazione in una serie di settori di mutuo interesse, oltre che per affrontare alcuni temi cruciali, quali il contrasto del terrorismo e della criminalità transnazionale.

Passando a sintetizzare il contenuto dell'Accordo, esso si compone di 50 articoli, organizzati in VII titoli.

Il Titolo I (composto dagli articoli da 1 a 5) enumera, all'articolo 1, una serie di valori fondamentali che le Parti ricono-

scono e si impegnano a rispettare, tra i quali la salvaguardia dei diritti umani fondamentali nonché i valori sanciti nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione di Parigi del 2005 sull'efficacia degli aiuti allo sviluppo.

Le finalità e gli ambiti della cooperazione sono individuati dall'articolo 2, mentre l'articolo 3 impegna le Parti contraenti a cooperare nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, attraverso l'attuazione degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali sul tema, nonché di quelli sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite.

Ai sensi dell'articolo 4, le Parti si impegnano a collaborare per le questioni attinenti allo sviluppo dei loro sistemi giuridici; in particolare esse convengono di collaborare anche nei preparativi per la ratifica e l'applicazione degli strumenti internazionali sui diritti umani, quale la Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio, e dello Statuto di Roma, istitutivo della Corte penale internazionale.

L'articolo 5 dispone in materia di cooperazione nella lotta al terrorismo da svolgere conformemente alle convenzioni internazionali applicabili, compresi gli strumenti sui diritti umani e il diritto umanitario internazionale.

Il Titolo II, che è composto dal solo articolo 6, e il Titolo III, che si compone del solo articolo 7, impegnano le Parti alla cooperazione, sia nell'ambito delle organizzazioni regionali e internazionali come Nazioni Unite, dialogo ASEAN-UE, forum regionale dell'ASEAN (ARF), vertice Asia-Europa (ASEM), conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo (UNCTAD) e Organizzazione mondiale del commercio (OMC), sia nel quadro della cooperazione bilaterale e regionale.

Il Titolo IV (che si compone degli articoli da 8 a 16) riguarda la cooperazione in materia di commercio e investimenti.

Quanto alle relazioni commerciali, l'articolo 8 stabilisce, in via generale, che la cooperazione consiste nel dialogo e nello scambio di informazioni finalizzati ad ac-

crescere e diversificare i rispettivi scambi commerciali, anche tramite l'eliminazione delle barriere non tariffarie.

Fra gli specifici settori di cooperazione l'Accordo individua, in particolare, il campo sanitario e fitosanitario (articolo 9), gli ostacoli tecnici agli scambi (articolo 10) e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale (articolo 11).

Ai sensi dell'articolo 12, le Parti faciliteranno gli scambi, sia attraverso la condivisione delle esperienze, sia vagliando la possibilità di semplificare le procedure di importazione/esportazione e di sviluppare la cooperazione doganale, sia impegnandosi a migliorare la sicurezza del commercio internazionale, compresi i servizi di trasporto, al fine di conciliare l'agevolazione degli scambi con la lotta contro le frodi e le irregolarità.

Con riferimento ai profili rilevanti per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, richiama l'articolo 13, il quale sancisce l'interesse delle Parti contraenti a concludere un accordo bilaterale sul tema della cooperazione doganale.

Gli articoli 14 e 16 prevedono, inoltre, l'avvio di dialoghi specificamente dedicati ad incentivare i flussi di investimenti e a promuovere l'accesso ai reciproci mercati e allo scambio di servizi.

In base all'articolo 15, le Parti promuovono l'elaborazione e l'applicazione effettiva di norme sulla concorrenza e la divulgazione delle informazioni, al fine di migliorare la trasparenza e la certezza giuridica per le imprese che operano sui mercati dell'altra Parte.

Il Titolo V (composto dagli articoli da 17 a 40) riguarda i numerosi settori di mutuo interesse nei quali si intende intensificare il dialogo e la cooperazione. La relazione illustrativa precisa che la cooperazione consisterà nell'organizzazione di seminari e di altre attività di formazione, in scambi di esperti, nella realizzazione di studi e di progetti di ricerca congiunti e nello scambio di informazioni e di migliori pratiche.

Per quanto riguarda i singoli settori di cooperazione indicati dal Titolo V, con riferimento al turismo l'articolo 17 stabi-

lisce che la collaborazione tra le Parti mira a favorire uno sviluppo equilibrato del settore capace di contribuire allo sviluppo sostenibile delle comunità locali.

Per ciò che concerne gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, richiama gli articoli da 18 a 20, i quali disciplinano la cooperazione nei settori dei servizi finanziari, della politica economica e della politica industriale.

In particolare, l'articolo 18 stabilisce che le Parti incentivano la cooperazione nel settore dei servizi finanziari in funzione delle loro necessità e nell'ambito dei rispettivi programmi e contesti legislativi.

L'articolo 19 stabilisce che le Parti collaborino per promuovere lo scambio di informazioni sulle rispettive politiche e tendenze economiche: in tale ambito uno degli strumenti di cooperazione è costituito dal dialogo tra le Parti sulle tematiche di politica tributaria.

L'articolo 20 prevede la cooperazione tra le Parti in materia di politica industriale, con l'obiettivo specifico di migliorare la competitività delle piccole medie imprese. A tal fine si prevede l'incentivazione degli investimenti comuni e la creazione di *joint venture*, nonché l'agevolazione nell'accesso ai finanziamenti, in particolare per le micro e piccole imprese.

Per quanto attiene al settore della società dell'informazione, della scienza e della tecnologia, gli articoli 21 e 22 prevedono che la collaborazione nel campo della società dell'informazione è tesa, in particolare, a promuovere il dialogo in materia di comunicazioni elettroniche, la tutela della *privacy* e dei dati personali, l'indipendenza ed efficienza dell'autorità di regolamentazione, l'interoperabilità fra le reti dell'Unione europea e dell'Indonesia e gli aspetti di sicurezza connessi alle tecnologie dell'informazione.

In materia di energia e trasporti, gli articoli 23 e 24 prevedono la lotta contro i cambiamenti climatici, l'uso sostenibile dell'energia e la sicurezza delle fonti energetiche sono al centro della collaborazione in campo energetico. Per quanto riguarda

specificamente i trasporti particolare attenzione è dedicata ai temi della sicurezza e dell'intermodalità.

Quanto al settore dell'istruzione e della cultura, in base all'articolo 25 le Parti convengono di promuovere la cooperazione – attraverso scambi e iniziative comuni – in materia di istruzione e cultura, nel rispetto della loro diversità. Nel settore dell'istruzione l'accento è posto sulla promozione di scambi di esperti e di studenti attraverso programmi dell'Unione europea già esistenti, quali Erasmus Mundus.

Nei settori dei diritti umani e della società civile, regolati rispettivamente dell'articolo 26 e dell'articolo 38, la cooperazione bilaterale UE-Indonesia prevede il sostegno all'attuazione del piano nazionale indonesiano per i diritti umani e il potenziamento delle istituzioni competenti in materia.

Nei comparti dell'ambiente, dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca, disciplinati dagli articoli da 27 a 30, la cooperazione coprirà in maniera esaustiva tutti gli aspetti correlati allo sviluppo agricolo, alla silvicoltura (compresa la lotta al disboscamento illegale) e alla gestione sostenibile delle risorse naturali, con particolare riferimento all'ambiente marino e alla pesca.

Per quanto concerne la salute, ai sensi dell'articolo 31 le Parti convengono di collaborare nei settori di reciproco interesse quali alimentazione, prodotti farmaceutici, gestione dei sistemi sanitari e malattie trasmissibili, tossicodipendenza, attraverso scambi di informazioni e di esperienze nonché programmi comuni.

In materia di statistiche e protezione dei dati personali, disciplinate dagli articoli 32 e 33, si prevedono, al fine di migliorare la qualità dei dati statistici indonesiani e gli standard relativi alla tutela dei dati personali, forme di assistenza consistenti in scambi di informazioni e di consulenze.

La cooperazione in materia di migrazione, regolata dall'articolo 34, prevede l'avvio di un dialogo esaustivo su tutti gli aspetti dei fenomeni migratori, tra cui

l'immigrazione illegale e il traffico e la tratta di esseri umani, nonché sulle misure a favore di coloro che necessitano di protezione internazionale. Le Parti convengono di negoziare, su richiesta, la conclusione di un accordo che disciplini i loro obblighi specifici in materia di riammissione.

Per quanto attiene agli aspetti di interesse della Commissione Finanze, evidenzia gli articoli 35 e 36, in base ai quali l'UE e l'Indonesia collaborano nella lotta contro la criminalità organizzata, economica e finanziaria, la corruzione ed il traffico di stupefacenti, concordando gli opportuni metodi di cooperazione. In tale ambito rileva, come, tra le autorità coinvolte nella cooperazione contro le droghe, l'articolo 36 annoveri anche i servizi doganali.

Sempre per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 37, ai sensi del quale le Parti cooperano per impedire l'utilizzo dei rispettivi sistemi finanziari per il riciclaggio di denaro derivanti da attività illecite quali il traffico di droga e la corruzione, attraverso forme di assistenza amministrativa e tecnica per sostenere l'elaborazione e l'applicazione delle normative in tal senso, nonché mediante scambi di informazioni e misure appropriate di contrasto a tale fenomeno, equivalenti a quelle adottate dalla Comunità europea e dagli organi internazionali operanti in questo settore, quali la *task force* Azione finanziaria sul riciclaggio del denaro.

In merito alla modernizzazione dell'amministrazione statale e pubblica, l'articolo 39 prevede che, sulla base della valutazione delle esigenze specifiche, le Parti coopereranno, tra l'altro, per favorire il miglioramento di efficienza, efficacia, trasparenza e responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche.

A norma dell'articolo 40, le Parti contraenti convengono di mettere a disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione in esso

specificati, impegnandosi ad invitare la Banca europea per gli investimenti a proseguire gli interventi in Indonesia.

Il Titolo VI, che si compone del solo articolo 41, disciplina il quadro istituzionale, ai sensi del quale le Parti convengono di istituire un Comitato misto composto da rappresentanti al livello più alto possibile che avrà il compito di garantire la corretta attuazione dell'Accordo, di definire le priorità d'azione da perseguire, di risolvere le eventuali controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo (secondo il meccanismo di disciplinato in dettaglio dall'articolo 44). La norma prevede, inoltre, la possibilità che il Comitato si doti di sottogruppi per l'approfondimento di specifici aspetti di comune interesse, attribuendo altresì al medesimo Comitato, su decisione delle Parti, anche il compito di sovrintendere alla messa in atto di tutti gli accordi o protocolli settoriali già conclusi o che saranno conclusi tra l'Unione europea e l'Indonesia.

Il Titolo VII (composto degli articoli da 42 a 50) reca le disposizioni finali.

A tale riguardo, l'articolo 42 prevede la possibilità che le Parti concordino di modificare, rivedere ed ampliare l'Accordo al fine di intensificare la cooperazione, anche mediante accordi o protocolli su settori o attività specifici.

L'articolo 43 dispone che né l'Accordo, né qualsiasi azione intrapresa ai sensi dello stesso, pregiudicano la facoltà per gli Stati membri dell'UE di avviare attività di cooperazione bilaterali con l'Indonesia o di concludere, se del caso, nuovi accordi di partenariato e di cooperazione con l'Indonesia.

Il meccanismo di risoluzione delle controversie è indicato dall'articolo 44, il quale, nel caso in cui una delle Parti ritenga che l'altra non abbia ottemperato a un obbligo stabilito dall'Accordo, prevede si possano adottare le misure del caso, nella scelta delle quali verranno privilegiate quelle meno suscettibili di perturbare il funzionamento dell'Accordo.

Per facilitare la cooperazione prevista dall'Accordo, ai sensi dell'articolo 45 le

Parti convengono di concedere le agevolazioni necessarie agli esperti e funzionari per lo svolgimento dei relativi compiti.

Gli articoli 46 e 47 sono rispettivamente dedicati all'individuazione del territorio di applicazione dell'Accordo, e alla definizione delle Parti.

L'articolo 48 stabilisce l'entrata in vigore dell'Accordo il primo giorno del mese successivo alla data in cui l'ultima Parte notifica all'altra l'avvenuto espletamento delle procedure giuridiche necessarie, la durata dell'Accordo, che è di cinque anni automaticamente prorogabile per periodi successivi di un anno, le eventuali modifiche, da apportare di concerto tra le Parti, nonché le modalità di denuncia dell'Accordo stesso.

L'articolo 49 dispone in merito alle notifiche tra le Parti contraenti, mentre l'articolo 50 individua i testi dell'accordo, redatto in 23 lingue tutte egualmente facenti fede.

Non essendovi profili problematici per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione, propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 28 aprile 2011. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 14.20.

Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.

Audizione dell'Amministratore delegato di Borsa Italiana Spa.

(Svolgimento e conclusione).

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Raffaele JERUSALMI, *Amministratore delegato di Borsa Italiana Spa*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Francesco BARBATO (IdV), Alberto FLUVI (PD), a più riprese, Amato BERARDI (PdL), e Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali replica Raffaele JERUSALMI, *Amministratore delegato di Borsa Italiana Spa*.

Pone ulteriori quesiti Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali risponde Raffaele JERUSALMI, *Amministratore delegato di Borsa Italiana Spa*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia il dottor Jerusalem e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	50
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 28 aprile 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
11.10 alle 11.20.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della regione Emilia Romagna nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00531 Alessandri e n. 7-00537 Bratti sulla localizzazione di un deposito di gas da realizzare nel comune di Rivara	51
--	----

COMITATO DEI NOVE:

Disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia. Testo unificato C. 169-582-583-1129-A	52
--	----

SEDE REFERENTE:

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base</i>)	52
ALLEGATO 1 (<i>Ulteriore nuovo testo adottato come nuovo testo base dalla Commissione</i>) ..	56

RISOLUZIONI:

7-00526 Iannuzzi e 7-00543 Gibiino: Sui pedaggi nelle tratte autostradali a gestione diretta dell'ANAS Spa (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	52
ALLEGATO 2 (<i>Nuova formulazione</i>)	62
7-00549 Viola e 7-00575 Guido Dussin: Iniziative urgenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico di territori ubicati nelle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	53

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante la destinazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione di interventi speciali, finalizzati alla promozione dello sviluppo economico e alla coesione sociale e territoriale nonché alla rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del Federalismo fiscale) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	53
--	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55
---	----

AVVERTENZA	55
------------------	----

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 28 aprile 2011.

Audizione di rappresentanti della regione Emilia Romagna nell'ambito della discussione delle risolu-

zioni n. 7-00531 Alessandri e n. 7-00537 Bratti sulla localizzazione di un deposito di gas da realizzare nel comune di Rivara.

L'audizione informale è stata svolta dalle 9 alle 9.25.

COMITATO DEI NOVE

Disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia.

Testo unificato C. 169-582-583-1129-A.

Il Comitato si è svolto dalle 9.25 alle 9.45.

SEDE REFERENTE

Giovedì 28 aprile 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.15.

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale.

Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in titolo, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2011.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 16 febbraio scorso, anche a seguito di alcuni rilievi pervenuti informalmente dal dicastero delle infrastrutture e dei trasporti, la Commissione aveva deliberato di convocare nuovamente il Comitato ristretto al fine di svolgere ulteriori approfondimenti.

Al riguardo, avverte che, in esito ai lavori del Comitato ristretto, è stato elaborato un ulteriore nuovo testo della proposta di legge n. 1952 (*vedi allegato 1*).

Mauro PILI (PdL), *relatore*, dopo avere illustrato sinteticamente il contenuto dell'ulteriore nuovo testo predisposto dal Comitato ristretto, che tiene conto anche di alcune specifiche proposte avanzate dai deputati dei gruppi di opposizione, propone che la Commissione adotti tale ulteriore nuovo testo come nuovo testo

base per il seguito dell'esame in sede referente.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, propone di adottare – secondo quanto prospettato dal relatore – l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge in titolo, elaborato dal Comitato ristretto, come nuovo testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

La Commissione delibera, quindi, all'unanimità di adottare l'ulteriore nuovo testo della proposte di legge n. 1952, elaborato dal Comitato ristretto, come nuovo testo base per il seguito dell'esame in sede referente.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone che il termine per la presentazione di emendamenti e di articoli aggiuntivi al nuovo testo base sia fissato alle ore 16 di lunedì 2 maggio 2011.

La Commissione concorda.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

RISOLUZIONI

Giovedì 28 aprile 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.30.

7-00526 Iannuzzi e 7-00543 Gibiino: Sui pedaggi nelle tratte autostradali a gestione diretta dell'ANAS Spa.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione, rinviata nella seduta del 13 aprile 2011.

Tino IANNUZZI (PD) presenta una nuova formulazione della propria risoluzione (*vedi allegato 2*), che illustra sinteticamente.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

7-00549 Viola e 7-00575 Guido Dussin: Iniziative urgenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico di territori ubicati nelle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia.

(*Discussione congiunta e rinvio*).

La Commissione inizia la discussione delle risoluzioni in titolo.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che le due risoluzioni titolo, vertendo su materia identica, saranno, se non vi sono obiezioni, discusse congiuntamente.

La Commissione consente.

Rodolfo Giuliano VIOLA (PD) illustra sinteticamente il contenuto della propria risoluzione.

Guido DUSSIN (LNP) illustra brevemente i contenuti della propria risoluzione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 28 aprile 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto legislativo recante la destinazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione di interventi speciali, finalizzati alla promozione dello sviluppo economico e alla coesione sociale e territoriale nonché alla rimozione degli squilibri economici e sociali.

Atto n. 328.

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del Federalismo fiscale).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che, a seguito della richiesta formulata dalla Presidenza, secondo quanto convenuto in Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il Presidente della Camera ha autorizzato la Commissione a deliberare, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, i rilievi, per le parti di competenza, sul provvedimento in titolo, da trasmettere alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Renato Walter TOGNI (LNP), *relatore*, riferisce che l'atto su cui la Commissione è chiamata ad esprimere rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, introduce di fatto una nuova disciplina per la programmazione e la ripartizione del Fondo per le aree sottoutilizzate (cosiddetto FAS).

Per quanto riguarda gli aspetti di interesse della VIII Commissione, rileva, preliminarmente, che l'articolo 4 del provvedimento in esame modifica la denominazione del « Fondo per le aree sottoutilizzate » che viene ridefinito « Fondo per lo sviluppo e la coesione ». Il comma 2 del medesimo articolo 4 dispone che il Fondo per lo sviluppo e la coesione abbia carattere pluriennale in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione del Fondi strutturali dell'Unione europea. Ai sensi del successivo comma 3, inoltre,

l'intervento del Fondo è finalizzato al finanziamento, tra gli altri, di progetti strategici di carattere infrastrutturale aventi rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati che siano quantificabili e misurabili, anche per ciò che riguarda il profilo temporale degli interventi stessi.

Osserva, quindi, che l'articolo 5 dello schema di decreto definisce le modalità di programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione demandando alla legge di stabilità relativa all'esercizio finanziario che precede l'avvio di un nuovo ciclo pluriennale di programmazione il compito di incrementare la dotazione finanziaria del Fondo. Pertanto, in sede di prima applicazione, la legge di stabilità per il 2013 stanzerà le risorse adeguate per le esigenze del periodo di programmazione 2014-2020 e provvederà alla ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo per quote annuali. Riferisce, poi, che il comma 3 dell'articolo 5 prevede che con delibera del CIPE da approvare entro il mese di ottobre dell'anno che precede l'avvio del ciclo pluriennale di programmazione (in sede di prima applicazione sarà il mese di ottobre 2013) siano definiti i contenuti di un Documento di indirizzo strategico, tenendo altresì conto degli indirizzi comunitari e degli impegni assunti nel Programma Nazionale di Riforma e dei documenti relativi al Documento di economia e finanza. Nel Documento di indirizzo strategico si dovranno indicare gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziate, le finalità specifiche da perseguire, il riparto delle risorse tra le priorità e le diverse macro-aree territoriali, nonché l'identificazione delle amministrazioni attuatrici. Il comma 4, del medesimo articolo, inoltre, stabilisce che entro il 1° marzo dell'anno successivo (in sede di prima applicazione il termine sarà il 1° marzo 2014) il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, attuando gli obiettivi e nel rispetto dei criteri definiti dalla predetta

delibera del CIPE, propone al Comitato stesso, ai fini della conseguente approvazione, in coerenza con il riparto territoriale e settoriale ivi stabilito e d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, oltre che con le amministrazioni attuatrici individuate, gli interventi o i programmi da finanziare con le risorse del Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Prosegue, quindi, segnalando che l'articolo 6 prevede che il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, stipuli con le regioni e le amministrazioni competenti il cosiddetto « contratto istituzionale di sviluppo », con cui si provvede a destinare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnate dal CIPE ai sensi del precedente articolo 5, comma 4, individuando responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi. Il comma 2 definisce i contenuti del contratto istituzionale di sviluppo, al quale possono partecipare oltre che le regioni e le amministrazioni centrali anche i concessionari di servizi pubblici (ANAS, Ferrovie, ecc). Il comma 3 specifica che la progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi previsti dal contratto istituzionale di sviluppo dovranno essere disciplinati dalle norme sulle infrastrutture strategiche contenute nella parte II, Titolo III, Capo IV del decreto legislativo n. 163 del 2006 (cosiddetto *Codice appalti*) e, in caso di controversie, si applicano le disposizioni processuali previste dall'articolo 125 del decreto legislativo n. 104 del 2010 (sul riordino del processo amministrativo) per le controversie relative a infrastrutture strategiche.

Per quanto detto in precedenza, illustrando le procedure introdotte dagli articoli 5 e 6, osserva che, quanto alle infrastrutture, il procedimento richiama sotto numerosi aspetti la procedura prevista dalla citata legge obiettivo: gli interventi inseriti in tale legge, infatti, sono definiti ogni anno attraverso Intese gene-

rali quadro con le regioni, inseriti in un allegato (cosiddetto *Allegato Infrastrutture*) al Documento di economia e finanza (sul quale il Parlamento si esprime con una risoluzione) e seguono, nella fase di progettazione e realizzazione degli interventi, le medesime procedure speciali di cui alla parte II, Titolo III, Capo IV del decreto legislativo n. 163 del 2006 richiamate dal comma 3 dell'articolo 6 del provvedimento in esame, in quanto applicabili. Sarebbe pertanto che l'elenco delle opere finanziate dal Fondo per lo sviluppo e la coesione affianchi l'elenco delle opere della legge obiettivo, seguendo, ove applicabili, le procedure acceleratorie della stessa legge obiettivo ai fini della realizzazione delle opere. Al riguardo, osserva che sarebbe auspicabile un chiarimento del Governo su tale interpretazione della normativa in esame.

Conclude, quindi, riservandosi di presentare una proposta di rilievi da votare entro la prossima settimana.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti dell'Agenzia di ricerche informazione e società (ARIS) Nimby Forum in qualità di unico Osservatorio nazionale accreditato sul fenomeno Nimby.

SEDE LEGISLATIVA

*Modifica della denominazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
C. 2780 Mario Pepe.*

RISOLUZIONI

7-00409 Alessandri e 7-00414 Benamati: in materia di isolamento sismico delle costruzioni civili e industriali.

ALLEGATO 1

Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale (C. 1952 Guido Dussin).

**ULTERIORE NUOVO TESTO ADOTTATO COME NUOVO TESTO
BASE DALLA COMMISSIONE**

ART. 1.

(Sistema « casa qualità »).

1. È istituito un sistema unico per la qualità dell'edilizia residenziale, denominato « casa qualità », allo scopo di armonizzare, in conformità al titolo V della parte seconda della Costituzione, le disposizioni nazionali, regionali e degli enti locali relative alla valutazione dei requisiti delle costruzioni per assicurarne la sostenibilità ambientale, il contenimento energetico e il benessere fisico e psichico dei fruitori.

2. Resta fermo il rispetto delle vigenti norme in materia edilizia ed urbanistica, nonché delle norme tecniche per le costruzioni, anche in zona sismica, e delle disposizioni di cui alla direttiva 89/106/CEE del 21 dicembre 1988, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa ai prodotti da costruzione.

ART. 2.

(Ambito di applicazione).

1. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, la presente legge promuove la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e stabilisce i principi fondamentali nell'ambito delle materie di governo del territorio, di edilizia e di efficienza energetica, ai fini dell'istituzione del sistema « casa qualità ». Le regioni a statuto ordinario adeguano la

propria legislazione ai principi fondamentali contenuti nella presente legge, ai sensi del citato articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Fino all'emanazione delle leggi regionali, si applicano le disposizioni della presente legge.

2. La presente legge si applica:

a) alla progettazione e alla realizzazione di edifici residenziali di nuova costruzione, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica;

b) alla progettazione e alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione degli edifici residenziali, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica, effettuati ai sensi delle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

c) alla progettazione e alla realizzazione di interventi di ampliamento degli edifici residenziali, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica.

3. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge:

a) gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,

n. 42, e successive modificazioni, qualora il rispetto delle disposizioni della presente legge implichi un'alterazione dei caratteri fondamentali di tali immobili, con particolare riferimento ai caratteri storici e artistici;

b) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.

4. I proprietari di edifici residenziali possono aderire al sistema « casa qualità » di cui alla presente legge, in via volontaria, al fine di accedere alle agevolazioni previste dall'articolo 9.

5. Nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari dotate della certificazione « casa qualità » di cui all'articolo 8, è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla suddetta certificazione.

6. Le leggi regionali possono prevedere l'applicazione del sistema « casa qualità » agli edifici ad uso direzionale e per uffici, nonché ad edifici con altre destinazioni d'uso.

ART. 3.

(Requisiti e metodi di calcolo).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate linee guida recanti i requisiti minimi del sistema « casa qualità », i livelli di prestazione e i relativi metodi di verifica e di calcolo, anche attraverso l'elaborazione di programmi applicativi elettronici, sulla base dei principi generali definiti agli articoli 4, 5, 6 e 7. Con lo stesso decreto viene definito il sistema di accreditamento dei soggetti abilitati al

rilascio della certificazione di cui al comma 2 dell'articolo 8.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvedono alla diffusione, attraverso le proprie banche dati, del *software* di applicazione del sistema « casa qualità ».

3. Le modifiche dei requisiti minimi del sistema « casa qualità » e l'adeguamento del metodo di calcolo ed i requisiti al progresso tecnologico e scientifico, sono adottati secondo la procedura di cui al comma 1.

ART. 4.

(Oggetto della certificazione).

1. La certificazione del sistema « casa qualità » comprende la valutazione su:

a) efficienza energetica, valutata in base al consumo annuo di energia primaria per metro quadrato;

b) soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori;

c) soddisfacimento di requisiti di eco-compatibilità.

2. Non rientrano nella certificazione del sistema « casa qualità » la valutazione dei requisiti di resistenza meccanica e stabilità delle costruzioni, come previsti dalla normativa vigente.

ART. 5.

(Valutazione dell'efficienza energetica).

1. Ai fini della valutazione dell'efficienza energetica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) le singole unità immobiliari sono classificate in categorie di qualità in ordine decrescente, contrassegnate con lettere, sulla base dei metodi di calcolo stabiliti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 e dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dai relativi

decreti di attuazione, nonché sulla base delle classi energetiche definite dal decreto ministeriale 26 giugno 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 2009, n. 158.

ART. 6.

(Valutazione del soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori).

1. Ai fini della valutazione del soddisfacimento delle esigenze fisiche e psichiche dei fruitori dell'articolo 4, comma 1, lettera *b*), le singole unità immobiliari sono classificate in serie di qualità in ordine decrescente, contrassegnate con i numeri, secondo punteggi che tengono conto del grado di soddisfacimento, nelle diverse fasi del processo edilizio, dei seguenti requisiti:

a) protezione dal rischio di incendio, anche mediante l'utilizzo di sensori per la rilevazione di fughe di gas e della presenza di fumi;

b) protezione da intrusioni ed atti vandalici, anche mediante l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza;

c) benessere ambientale e salvaguardia dell'ambiente, con riferimento alle seguenti componenti dell'ambiente esterno: suolo, acqua, atmosfera, rumore, paesaggio, ecosistema, inquinamento elettromagnetico e radiazioni, mediante l'analisi, anche attraverso sensori, e la verifica dei relativi livelli di prestazione;

d) benessere microclimatico relativo alle seguenti prestazioni degli ambienti interni degli edifici: luminosità, condizioni termoigrometriche, acustica, ricambio e salubrità dell'aria, protezione da gas tossici o pericolosi, dall'emissione di radiazioni pericolose, dall'inquinamento elettromagnetico interno, mediante l'analisi e la verifica dei relativi livelli di prestazione;

e) collegamento con servizi di trasporto e mobilità;

f) tutela della riservatezza;

g) accessibilità, visitabilità ed adattabilità degli spazi esterni ed interni agli edifici anche in riferimento alle funzioni di automazione degli impianti a vantaggio degli anziani e degli utenti deboli o diversamente abili;

h) accessibilità e fruibilità degli spazi interni agli edifici, anche in ordine alla visibilità, alla adattabilità dello spazio, alla ospitalità e al lavoro a domicilio, nonché in riferimento all'utilizzo di sistemi di domotica e di automazione intelligenti nonché impianti tecnologici e centralizzati installati e programmi di manutenzione;

i) prevenzione da incidenti;

l) utilizzo di sistemi per il miglioramento del comfort acustico, anche in considerazione della classificazione acustica degli edifici;

m) utilizzo e recupero di materiali riciclati e di materiali caratteristici locali adeguatamente certificati;

n) rapporto tra superficie utile dell'abitazione assegnata a servizi e superficie utile residenziale;

o) disponibilità e fruibilità di spazi comuni condominiali per l'infanzia e le attività collettive;

p) durabilità dei materiali, degli impianti e delle finiture in funzione della specifica garanzia prestata;

q) controllo della produzione e gestione dei rifiuti, con particolare riferimento ai sistemi di raccolta differenziata e di gestione delle fasi di smaltimento anche delle acque di scarico;

r) aspetto in termini di riconoscibilità e di personalizzazione dello spazio;

s) facilità di gestione dello spazio nel tempo, in ordine alla sua flessibilità di uso;

t) del risparmio di risorse, diverse da quelle previste dall'articolo 5, come le risorse idriche ed i materiali da costruzione;

u) utilizzo di prodotti che hanno ottenuto la marcatura CE;

v) realizzazione dei lavori da parte di imprese in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 e successivi aggiornamenti e alla normativa nazionale vigente.

ART. 7.

(Valutazione del soddisfacimento dei requisiti di eco-compatibilità).

1. Ai fini della valutazione del soddisfacimento di requisiti di eco-compatibilità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), l'unità immobiliare è classificata «eco-compatibile» in presenza di materiali da costruzione caratterizzati da prestazioni ambientali di ridotto impatto sull'ecosistema, valutato sul ciclo di vita, e da durabilità.

ART. 8.

(Attività di certificazione).

1. La dichiarazione che l'unità immobiliare ovvero l'organismo edilizio in cui è inserita risponde ai requisiti stabiliti nelle Linee guida di cui all'articolo 3, ai fini del suo inserimento nel sistema «casa qualità», è sottoscritta dal richiedente e dal progettista ed è presentata agli enti di cui al comma 2, insieme con la domanda di rilascio del permesso di costruire o la dichiarazione di inizio attività, ai fini delle attività di vigilanza. Dopo l'ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori controfirma la dichiarazione stessa apportandovi eventuali modifiche.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ovvero le province o i comuni, a seguito di apposita delega regionale, provvedono alla verifica delle dichiarazioni di cui al comma 1 ed al rilascio della certificazione «casa qualità», tramite personale tecnico interno o esterno agli enti medesimi, accreditato secondo il sistema di cui al comma 1 dell'articolo 3. Tale attività viene svolta anche mediante richiesta di documenta-

zione e informazioni nonché mediante svolgimento di ispezioni e controlli negli edifici e nei cantieri. Le spese relative alla certificazione sono poste a carico del soggetto richiedente. I dati riportati nella certificazione del sistema «casa qualità» devono corrispondere, per la parte relativa all'efficienza energetica, a quelli dell'attestato di certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni.

3. Ai fini delle attività di vigilanza e certificazione, gli enti di cui al comma 2 organizzano appositi corsi per la formazione del personale tecnico interno ed esterno, anche attraverso la scuola di specializzazione dell'ISPRA. Essi inoltre predispongono specifiche campagne divulgative per la diffusione nel campo dell'edilizia del sistema «casa qualità» di cui alla presente legge.

4. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è costituito un osservatorio per il monitoraggio dell'applicazione del «sistema casa qualità». L'osservatorio, cui partecipano anche le regioni e gli organismi tecnici del settore, secondo le modalità definite di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti l'applicazione del «sistema casa qualità»; sulla base di tali dati, esso cura la predisposizione di un rapporto annuale.

5. Nel rapporto annuale di cui al comma 4 l'osservatorio segnala le eventuali problematiche applicative insorte e la eventuale necessità di adeguamento dei metodi di calcolo e requisiti al progresso tecnologico e scientifico.

ART. 9.

(Agevolazioni).

1. Lo Stato promuove, anche attraverso l'intervento di soggetti privati, apposite

iniziative di sostegno del settore immobiliare, destinate esclusivamente alle unità immobiliari che rispondono ai requisiti del sistema « casa qualità » di cui all'articolo 4. A tale fine gli incentivi economici e le detrazioni fiscali, previsti dalle leggi statali o regionali ai fini della riqualificazione energetica degli edifici, delle ristrutturazioni edilizie, della riqualificazione del patrimonio edilizio, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinati prioritariamente alle unità immobiliari alle quali è stata attribuita la certificazione « casa-qualità ».

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, al fine di favorire la diffusione del sistema « casa qualità », ciascuna regione, provincia e comune può disporre incentivi finanziari e premi in favore di privati o di consorzi pubblici e privati che intendono aderire al medesimo sistema, promuovendo l'adesione, in via volontaria, da parte dei proprietari degli edifici e in particolare delle giovani coppie che intendono costruire o ristrutturare l'unità immobiliare adibita a prima abitazione.

3. Le regioni e i comuni, nell'ambito dei criteri generali per l'assegnazione delle aree per la realizzazione dei programmi di edilizia sovvenzionata e convenzionata, attribuiscono priorità ai programmi che aderiscono al sistema « casa qualità ».

4. Con regolamento comunale sono definiti lo spessore di coibentazione e il volume destinato a servizi interni, che non sono calcolati come cubatura urbanistica delle unità immobiliari in possesso della certificazione « casa qualità », in misura non superiore al 20 per cento del volume complessivo, sia per gli edifici di nuova costruzione sia per quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia, previsti dall'articolo 3, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i distacchi e i vincoli stabiliti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti comunali vigenti. I co-

muni possono escludere dall'applicazione del presente comma gli edifici ubicati in zone produttive.

5. I comuni possono altresì vincolare l'edificabilità di parte delle aree del rispettivo piano regolatore comunale all'edilizia residenziale aderente al sistema « casa qualità » stipulando apposite convenzioni con i privati interessati o con consorzi pubblici e privati, allo scopo di diminuire i costi complessivi di investimento. I comuni, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, possono inoltre prevedere riduzioni agli oneri di urbanizzazione e riduzioni di imposte e di tasse comunali, qualora i soggetti interessati si impegnino ad applicare prezzi di vendita o canoni di locazione determinati sulla base di una convenzione tipo predisposta d'intesa con il comune. In tal caso i progetti e gli atti di collaudo sono depositati per la pubblica consultazione presso l'ufficio tecnico del comune.

6. Per favorire l'adesione al sistema « casa qualità » i comuni, fatta salva l'esenzione per l'unità immobiliare adibita a prima abitazione, possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per le unità immobiliari classificate, ai sensi dell'articolo 4, anche derogando ai limiti minimo e massimo stabiliti, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente alla data di emanazione della stessa.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare convenzioni con gli istituti bancari e le società di servizi energetici al fine di consentire l'erogazione di crediti agevolati in favore di privati per la costruzione di unità immobiliari destinate a prima abitazione conformi ai requisiti del sistema « casa qualità » di cui all'articolo 2.

8. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono altresì promuovere appositi interventi agevolativi, attuati dalle stesse regioni e dagli enti locali, diretti a favorire la diffusione del sistema « casa qualità », dando priorità agli interventi che includono l'eliminazione di bar-

riere architettoniche, l'installazione di ascensori per disabili o macchinari salvavita a domicilio.

ART. 10.

(Disposizioni transitorie).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle unità immobiliari per le quali la domanda del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività è stata presentata dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli edifici di edilizia

residenziale pubblica compresi in piani e programmi i cui bandi di gara siano stati pubblicati alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 11.

(Disposizioni finali).

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge secondo le modalità previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

ALLEGATO 2

7-00526 Iannuzzi: Sui pedaggi nelle tratte autostradali a gestione diretta dell'ANAS Spa.**NUOVA FORMULAZIONE**

La VIII Commissione,

premesso che:

L'articolo 15 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, modificato dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 125 del 2010, convertito dalla legge n. 163 del 2010, prevede l'applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di Anas spa a far data dal prossimo 1o maggio 2011, previa adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che dovrà definire le tratte ed i raccordi autostradali in gestione diretta ANAS da pedaggiare;

prima di ipotizzare ogni ipotesi d'introduzione del pedaggio nelle singole tratte stradali, è necessario procedere alla messa in sicurezza e all'ammodernamento di ogni singola tratta i cui requisiti e le cui condizioni strutturali non siano rispondenti ai livelli minimi di sicurezza e fruibilità, nonché alla verifica della sussistenza di un'adeguata, moderna e funzionale rete di viabilità ordinaria alternativa e sostitutiva;

l'introduzione del pedaggio, oltre a essere del tutto ingiustificata dal punto di vista « normativo » e « strutturale », sarebbe penalizzante per le popolazioni residenti nelle zone interessate, per le famiglie e per le economie locali e per le tantissime persone che ogni giorno si troverebbero costretti a pagare una pesante tasse per effettuare spostamenti per ragioni di studio e/o di lavoro;

tale situazione è di palmare evidenza ed è ancora più difficile nelle zone in cui la rete stradale alternativa non è funzionale ed idonea a garantire collegamenti rapidi e agevoli;

le tratte ed i raccordi autostradali, che potrebbero essere soggetti a nuovo pedaggiamento, per i quali non è stata effettuata alcuna specifica verifica della sussistenza o meno dei criteri « strutturali » e « normativi » suddetti hanno avuto una prima individuazione con l'emana-zione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 giugno 2010 (che aveva disposto una maggiorazione tariffaria dei pedaggi riscossi ai caselli di interconnessione con la rete autostradale gestita da Anas), successivamente sospeso nei suoi effetti dalle decisioni del giudice amministrativo; tali tratte sono: A90 grande raccordo anulare; A91 Roma-Aeroporto Fiumicino; A3 Salerno-Reggio Calabria; A18 diramazione di Catania e RA 15 tangenziale ovest di Catania; A19 Palermo-Catania; RA 2 raccordo autostradale Salerno-Avellino; RA 3 Siena-Firenze; RA 6 Bettolle-Perugia; RA 8 Ferrara-Porto Garibaldi; RA 9 di Benevento; RA 10 Torino-Aeroporto di Caselle; RA 11 Ascoli-Porto D'Ascoli; RA 12 Chieti-Pescara; RA 13 raccordo autostradale A/4 – Trieste – 14 diramazione per Femetti; raccordo Sici-gnano-Potenza;

questa individuazione, ad avviso dei firmatari del presente atto, è assolutamente ingiustificata, sbagliata e priva di ogni fondamento;

non tutte le predette tratte hanno caratteristiche tecnico-giuridiche, tipiche delle autostrade e dei raccordi in termini di sicurezza, come previsto dalla legislazione europea e dal *Codice della strada*;

è necessario che nelle competenti sedi parlamentari abbia luogo, in tempi rapidi e ravvicinati, un confronto chiaro con il Governo sui criteri che ispireranno l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica – che dovrà definire le tratte ed i raccordi autostradali – e sui relativi contenuti di merito;

è particolarmente grave che il Governo abbia deciso di affidare il finanziamento dell'ANAS agli introiti dei nuovi pedaggi, quando dovere primario dello Stato dovrebbe essere quello di finanziare le attività dell'ANAS, soprattutto quelle di manutenzione, con le spese stabili, ordinarie e permanenti nel bilancio statale, anno dopo anno;

l'apodittico pedaggiamento di reti autostradali vetuste, e per gran parte poste al Sud, si tradurrebbe in un'ingiusta tassa per questa area del Paese;

impegna il Governo:

a stabilire per le tratte viarie da sottoporre ad eventuale nuovo pedaggiamento, criteri generali e requisiti strutturali coerenti con gli *standard* europei e con il codice della strada;

a prevedere l'esclusione dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di prossima adozione (e dalla conseguente

introduzione del pedaggio) delle tratte e dei raccordi autostradali per i quali non esiste adeguata e funzionale rete stradale alternativa, nonché delle tratte e dei raccordi per i quali non sono stati completati i lavori di ammodernamento e messa in sicurezza, nonché, infine, per quelli per i quali risultano insufficienti le condizioni di utilizzo e di sicurezza, escludendo in ogni caso l'eventuale pedaggiamento sui tratti qualificabili come strade extraurbane;

a subordinare l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ad un preventivo confronto nelle competenti sedi parlamentari, in considerazione dei contenuti di un provvedimento di portata così rilevante per l'intero sistema infrastrutturale, dei trasporti e della mobilità del nostro Paese;

a prevedere, comunque, l'esclusione di ogni forma di pedaggio per i cittadini residenti e per le imprese presenti sul territorio;

a prevedere forme e modalità di finanziamento per le attività dell'ANAS di gestione e manutenzione della rete stradale ed autostradale nazionale in gestione diretta, tenuto conto che dovere primario dello Stato è finanziare l'ANAS con risorse stabili, permanenti e ordinarie nel bilancio statale, anno per anno.

(7-00526) (*Nuova formulazione*) « Iannuzzi, Mariani, Benamati, Bocci, Braga, Bratti, Esposito, Ginoble, Marantelli, Margiotta, Morassut, Motta, Realacci, Viola ».

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-04323 Meta: Mancata emanazione del decreto di attuazione delle disposizioni del codice della strada relative all'attribuzione e destinazione dei proventi derivanti dall'accertamento di violazioni ai limiti di velocità	64
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	68
5-04492 Bordo: Soppressione della fermata di Candela nell'ambito dei collegamenti ferroviari interregionali tra le città di Foggia e Potenza	65
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	70

RISOLUZIONI:

7-00562 Valducci: Agevolazioni per la sosta dei veicoli muniti di contrassegno a servizio di soggetti disabili (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	65
7-00564 Velo: Caratteristiche del contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio dei disabili (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	66
7-00565 Velo: Interpretazione dell'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, recante istituzione di commissioni mediche locali (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	66

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Unione Petrolifera nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni nn. 7-00527 Garofalo, 7-00546 Velo e 7-00552 Desiderati in materia di autotrasporto	67
---	----

INTERROGAZIONI

Giovedì 28 aprile 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 9.

5-04323 Meta: Mancata emanazione del decreto di attuazione delle disposizioni del codice della strada relative all'attribuzione e destinazione dei proventi derivanti dall'accertamento di violazioni ai limiti di velocità.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in ti-

to nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Michele Pompeo META (PD), nel ringraziare il sottosegretario per il quadro estremamente chiaro fornito nella risposta all'interrogazione in titolo, osserva che, nell'ambito della legge n. 120 del 2010, recante modifiche al codice della strada, sono state approvate alcune complesse disposizioni che – ove non risultassero concretamente attuabili con un regolamento a causa di profili problematici in esse contenuti – richiederebbero di essere modificate attraverso un'apposita iniziativa legislativa.

Fa presente che l'interrogazione voleva essere una sollecitazione al Governo per

l'emanazione delle citate disposizioni attuative dal momento che è trascorso quasi un anno dall'approvazione della predetta legge e che ci si approssima ormai al periodo estivo, ossia ad uno dei periodi dell'anno in cui si registra un maggiore traffico veicolare. Ciò premesso, auspica pertanto che, prima della prossima estate, si possa intervenire nuovamente su tale materia nel clima unitario che ha caratterizzato l'esame della menzionata legge n. 120 del 2010.

5-04492 Bordo: Soppressione della fermata di Candela nell'ambito dei collegamenti ferroviari interregionali tra le città di Foggia e Potenza.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Michele BORDO (PD), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo, segnala che i dati forniti nella risposta non corrispondono a quelli in suo possesso. Fa presente infatti di aver presentato l'atto di sindacato ispettivo anche a seguito della mobilitazione degli utenti del territorio di Candela, costituitisi in comitati, che lamentavano l'ulteriore marginalizzazione del territorio determinata dalla soppressione della fermata nei collegamenti interregionali, in conseguenza della quale sarebbero stati penalizzati numerosi pendolari e studenti. Sottolinea per altro che, se come indicato nella risposta del Governo, l'indice di frequentazione fosse effettivamente pari a meno di un viaggiatore al giorno per treno, risulterebbe del tutto condivisibile la scelta effettuata in ordine alla soppressione della fermata.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.15.

RISOLUZIONI

Giovedì 28 aprile 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 9.20.

7-00562 Valducci: Agevolazioni per la sosta dei veicoli muniti di contrassegno a servizio di soggetti disabili.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, nell'illustrare la risoluzione in titolo, rileva che essa intende impegnare il Governo ad assumere le opportune iniziative, anche nell'ambito della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per promuovere, da parte dei comuni, deliberazioni volte a prevedere la gratuità della sosta nei parcheggi a pagamento delimitati da strisce blu a vantaggio dei disabili.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO fa presente che la sentenza della II sezione civile della Corte di Cassazione del 5 ottobre 2009, n. 21271 non ha ritenuto condivisibile, come invece sostenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la gratuità della sosta a pagamento, nel caso in cui gli stalli riservati agli autoveicoli al servizio delle persone diversamente abili risultassero occupati. Rileva che nella citata sentenza si afferma, infatti, che la gratuità del parcheggio può essere stabilita solo dai Comuni che, nella propria autonomia, fissano le regole da osservare per la sosta ed il parcheggio.

Evidenzia che non si è tenuto conto della posizione assunta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, dalla lettura congiunta delle diverse norme relative alle facilitazioni concesse ai diversamente abili, ha evinto la chiara volontà del legislatore di facilitare la vita di relazione e mobilità degli stessi, anche con misure che attengono specificamente il settore della sosta, ivi compresa l'esen-

zione del pagamento di tariffe orarie per il parcheggio nelle strisce blu, nel caso in cui lo stallo riservato risultasse occupato.

Fa presente che, in tal senso, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva proposto modifiche al codice della strada che avrebbero risolto in maniera definitiva la problematica in questione sollevata da più parti, ma che non sono state attuate per il parere contrario espresso dalla Commissione Bilancio del Senato.

Rileva che, pertanto, allo stato non si può che appellarsi al senso civico degli enti locali che, nell'ambito del loro potere discrezionale, possono venire incontro ad una categoria di persone, già duramente provate, rendendo gratuito il parcheggio dei veicoli al servizio dei diversamente abili nelle strisce blu, regolamentando in tal modo una materia di loro competenza.

Sottolinea che rimane, ovviamente, impregiudicata una eventuale nuova azione legislativa per risolvere il problema nelle forme auspiccate, rilevando che la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, interpellata in merito, si è resa pienamente disponibile ad un costruttivo confronto.

In conclusione, esprime, quindi, parere favorevole sull'atto di indirizzo in discussione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia il rappresentante del Governo per la manifestata disponibilità al confronto con la Conferenza Stato-città.

La Commissione approva all'unanimità la risoluzione Valducci 7-00562.

7-00564 Velo: Caratteristiche del contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio dei disabili.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

Silvia VELO (PD), nell'illustrare la risoluzione in titolo, osserva che a seguito dell'approvazione della legge n. 120 del 2010 sono state inserite nel codice della strada norme volte a superare la contraddizione normativa sorta tra disposizioni

con le quali si individuavano le caratteristiche del contrassegno per i disabili e l'articolo 74 del codice della protezione dei dati personali che non consentiva l'esposizione di simboli o diciture dai quali potesse desumersi la speciale natura dell'autorizzazione, per effetto della sola visione del contrassegno. Poiché per effetto delle citate disposizioni si è resa opportuna una modifica del regolamento di attuazione del codice della strada, sottolinea che, con la risoluzione in titolo, si intende impegnare il Governo ad adottare tali iniziative normative.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO osserva che, con l'entrata in vigore della legge n. 120 del 2010, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha potuto operare per uniformare la normativa nazionale ai criteri contenuti nella Raccomandazione 98/376/CE e garantire, di conseguenza, ai soggetti disabili il diritto di circolare e sostare liberamente nel territorio dei Paesi dell'Unione Europea. Fa presente che è già in corso la predisposizione dei provvedimenti normativi necessari per attuare tale intento pienamente in linea con quanto auspicato nella risoluzione in esame.

Tutto ciò considerato, esprime, quindi, parere favorevole sull'atto di indirizzo in discussione.

La Commissione approva all'unanimità la risoluzione Velo 7-00564.

7-00565 Velo: Interpretazione dell'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, recante istituzione di commissioni mediche locali.

(Discussione e conclusione – Approvazione).

Silvia VELO (PD) fa presente che la risoluzione in titolo ha ad oggetto un tema già affrontato dalla Commissione nel corso dell'audizione di rappresentanti della Motorizzazione civile che ha avuto luogo nell'ambito dell'attività conoscitiva svolta

dalla Commissione stessa in relazione ad alcuni atti di indirizzo, di cui uno a propria firma. Rileva che, a seguito delle recenti modifiche introdotte dalla legge n. 120 del 2010, sono stati previsti nuovi e numerosi casi di intervento per le commissioni mediche locali, in relazione ai quali si sono registrati lunghi tempi di attesa che colpiscono soprattutto l'utenza debole. Osserva altresì che in determinate situazioni geografiche, come quella relativa alla provincia di Livorno, è particolarmente disagiata l'accesso alle citate commissioni. Chiede pertanto l'impegno del Governo ad interpretare il regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada, nel senso di stimare il limite per la costituzione di commissioni mediche locali con riferimento alla domanda espressa dalla popolazione presente su un dato territorio e alle condizioni geografiche particolarmente svantaggiose. Osserva, infine, che al momento della domanda di rinnovo della patente viene rilasciato un permesso temporaneo di guida che, dati i lunghi tempi di attesa, vanifica di fatto la previsione di un tempo più ravvicinato per tale rinnovo, previsto dalla legge n. 120 del 2010.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO, con riferimento alla risoluzione in oggetto, esprime una valutazione positiva sulla prospettata possibilità di una interpretazione estensiva del termine « di norma », contenuto nel primo periodo del comma 16 dell'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, nel senso di poter adeguare il nu-

mero di commissioni mediche locali, oltre che in riferimento al previsto numero di abitanti, anche, in via di eccezione, al carico particolarmente gravoso di prestazioni da soddisfare su base annua in situazioni di particolare e documentato disagio per gli utenti, opportunamente valutate dalle Amministrazioni competenti.

In conclusione, esprime, quindi, parere favorevole sull'atto di indirizzo in discussione.

Vincenzo GAROFALO (Pdl), nel concordare con l'impegno contenuto nella risoluzione, ritiene che il parametro che dovrebbe essere preso come riferimento per la costituzione di nuove commissioni mediche locali è il tempo di attesa, in conseguenza del quale viene consentita di fatto la guida a soggetti ai quali in alcuni casi dovrebbe essere sospesa la patente.

La Commissione approva all'unanimità la risoluzione Velo 7-00565.

La seduta termina alle 9.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 28 aprile 2011.

Audizione di rappresentanti dell'Unione Petrolifera nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni nn. 7-00527 Garofalo, 7-00546 Velo e 7-00552 Desiderati in materia di autotrasporto.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.20 alle 15.

ALLEGATO 1

5-04323 Meta: Mancata emanazione del decreto di attuazione delle disposizioni del codice della strada relative all'attribuzione e destinazione dei proventi derivanti dall'accertamento di violazioni ai limiti di velocità.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, introducendo i nuovi commi 12-*bis*, 12-*ter* e 12-*quater* all'articolo 142 del Codice della strada, disciplina la modalità di accertamento delle infrazioni per eccesso di velocità e la ripartizione dei proventi delle sanzioni tra ente proprietario della strada ed ente da cui dipende l'organo accertatore. In particolare al comma 2 dell'articolo 25 è prevista l'emanazione di apposito decreto attuativo del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del decreto stesso.

Si tratta quindi di uno di quei casi in cui il legislatore non ha disposto termini per l'adozione del provvedimento che, comunque, purché adottato nell'anno in corso, non potrà produrre effetti se non dall'anno prossimo.

Dall'esame puntuale delle disposizioni introdotte dalla normativa in esame sono emersi una serie di interrogativi, tra i quali, credo sia opportuno evidenziarne alcuni tra i più rilevanti al fine di rendere maggiormente evidente la cautela adoperata in questa fase dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per quanto attiene all'eccezione relativa alle strade in concessione (comma 12-*bis*), la norma prevede che i proventi da accertamento di infrazioni ai limiti massimi

di velocità siano attribuiti in misura pari al 50 per cento ciascuno all'amministrazione da cui dipendono gli organi di polizia stradale che svolgono l'accertamento ed all'ente proprietario della strada su cui è fatto il controllo, ad eccezione delle strade in concessione.

Da un'interpretazione letterale della norma sembrerebbe che le strade di interesse nazionale, in concessione all'ANAS, siano escluse dall'applicazione della nuova disciplina. Di conseguenza, per tali strade, i proventi degli accertamenti sarebbero interamente attribuiti in favore dell'amministrazione di appartenenza dell'organo accertatore facendo così mancare allo Stato, quale Ente proprietario, questa fonte di finanziamento che la norma ha previsto per la messa in sicurezza dell'infrastruttura proprio sulle strade che assorbono importanti quote di traffico e presentano quote significative di incidentalità.

Esempio illuminante è il caso della Polizia municipale che compia gli accertamenti su di un tratto di strada statale ricadente nel territorio di competenza.

Per quanto riguarda gli accertamenti operati da organi di polizia nazionale (comma 12-*bis*), si osserva che la norma non opera alcuna distinzione tra amministrazioni di appartenenza dell'organo di polizia accertatore, di modo che anche per gli accertamenti operati da organi di polizia dipendenti dallo Stato, su strade di proprietà non dello Stato stesso, vigerebbe lo stesso criterio di ripartizione. Non può

che rilevarsi che questo comporta un evidente minore introito per le casse statali, con conseguenti minori risorse per poter attuare tutta una serie di misure di sicurezza stradale finanziate proprio con questi proventi ai sensi dell'articolo 208 del Codice della strada, e con un altrettanto evidente trasferimento di fondi a favore degli Enti Locali. Peraltro non è da sottovalutare l'eventualità che un organo di polizia potrebbe essere indotto ad operare, in via preferenziale, su strade che gli consentano di incamerare l'intero provento anziché indirizzare l'attività verso situazioni legate al miglioramento delle condizioni di sicurezza.

Per quanto concerne l'applicazione del meccanismo sanzionatorio per mancata trasmissione della relazione a consuntivo sui proventi contravvenzionali (comma 12-*quater*), la norma prevede che ciascun Ente Locale debba trasmettere ogni anno una relazione a consuntivo sui proventi contravvenzionali e sulla loro destinazione. Per quelli inadempienti sono previsti « meccanismi sanzionatori » rappresentati dalla riduzione percentuale del 30 per cento dei proventi stessi. Tenuto conto che i proventi contravvenzionali affluiscono direttamente alle casse degli Enti Locali e non risulta che ci sia modo per intervenire sulle stesse casse da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o del Ministero dell'interno, non è chiaro come legittimamente e tecnica-

mente la sanzione possa essere applicata. In particolare risulta inapplicabile la sanzione in caso di mancata trasmissione della relazione poiché in questo caso rimane sconosciuto il « quantum » su cui applicare la riduzione percentuale.

In aggiunta a quanto sopra va evidenziato che anche la disciplina delle modalità di trasferimento ed il controllo dei proventi di cui al comma 12-*bis*, ossia di quelli derivanti dai soli accertamenti a distanza delle infrazioni ai limiti massimi di velocità, agli enti cui sono attribuiti dallo stesso comma pone ulteriori problematiche riconducibili all'esigenza di dover scorporare i proventi derivanti dalla sola attività in questione dal complesso di quelli derivanti dalle altre attività di accertamento ed al fatto che l'entità dell'attività è conosciuta solo dagli organi di polizia che la svolgono così come i relativi proventi andati a buon fine sono noti solo agli Enti Locali a cui questi fanno capo.

In conclusione, fermo restando che per gli altri aspetti meno problematici come ad esempio il modello di relazione e le connesse modalità di trasmissione, ci si è già attivati ed a breve saranno ultimati, per la definizione complessiva del provvedimento è indispensabile chiarire tutte le perplessità in modo che il decreto da emanarsi non comporti effetti distorsivi rispetto alle reali finalità previste dalla legge.

ALLEGATO 2

5-04492 Bordo: Soppressione della fermata di Candela nell'ambito dei collegamenti ferroviari interregionali tra le città di Foggia e Potenza.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Attualmente, nella stazione di Candela, effettuano fermate sia una coppia di treni regionali, in servizio sulla relazione Foggia-Gioia del Colle e viceversa, rientranti nel Contratto di Servizio della Regione Puglia che, n. otto collegamenti della relazione Foggia-Potenza e viceversa, rientranti nel Contratto di Servizio con la Regione Basilicata.

La Regione Basilicata ha in atto un programma di riorganizzazione dei servizi di propria competenza che prevede, fra l'altro, la velocizzazione dei collegamenti con la soppressione delle fermate a bassissima frequentazione. In quest'ambito, da giugno prossimo è stata programmata, per i treni della Basilicata sopra citati, la soppressione della fermata di Candela che fa registrare indici di frequentazione di assoluta inconsistenza, corrispondenti a meno di un viaggiatore al giorno per treno in salita o discesa.

Riferito quanto sopra ritengo doveroso precisare che il servizio di trasporto ferroviario a carattere pendolare è integral-

mente di competenza regionale sia per quanto attiene i compiti di amministrazione e programmazione che per gli aspetti finanziari, a seguito della riforma introdotta con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e che, allo Stato, residuano quasi esclusivamente competenze specifiche in materia di sicurezza dei servizi.

In merito faccio rilevare che i rapporti tra le Regioni e la Società Trenitalia sono disciplinati da appositi contratti di servizio. Con tali contratti viene definito il volume e la caratteristica del servizio da effettuare nonché, i relativi standard qualitativi e i meccanismi di penalità da applicare nei casi di eventuali difformità dai parametri contrattualmente stabiliti. In tale sede gli Enti territorialmente competenti, nell'ambito delle loro funzioni, potranno adottare tutti i provvedimenti che riterranno opportuni nei confronti del gestore del servizio per assicurare ai propri cittadini un trasporto più efficiente.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-04372 Rigoni: Continuità aziendale della Nuovi Cantieri Apuania.	
5-02054 Lulli: Futuro assetto societario dei Nuovi Cantieri Apuania di Massa Carrara	71
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	74
5-04169 Picierno: Costituzione di un tavolo presso il Ministero dello sviluppo economico per la prosecuzione delle attività industriali dell'azienda Competence di Marcianise	72
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	76
5-04209 Anna Teresa Formisano: Problematiche connesse all'operatività degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP)	72
5-04228 Contento: Problematiche connesse al servizio conciliativo online dell'ENI	72
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	77
5-04294 Fadda: Multe conseguenti al regime tariffario preferenziale applicato alle aziende sarde Portovesme Srl, Eurallumina Spa e Ila Spa	73
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	79
5-04366 Melis: Ritardo nella pubblicazione della graduatoria relativa a start up in settori di alta e medio-alta tecnologia	73
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	81

INTERROGAZIONI

Giovedì 28 aprile 2011. — Presidenza del presidente Manuela DAL LAGO. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Stefano Saglia.

La seduta comincia alle 9.20

5-04372 Rigoni: Continuità aziendale della Nuovi Cantieri Apuania.

5-02054 Lulli: Futuro assetto societario dei Nuovi Cantieri Apuania di Massa Carrara.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo

sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

Ludovico VICO (PD) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione Lulli n. 5-02054.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Paolo FADDA (PD), cofirmatario dell'interrogazione Rigoni 5-04372, replicando si dichiara insoddisfatto della risposta. Osservato che la commessa di 50 milioni di euro per la costruzione del maxitraghetto per Rete Ferroviaria Italiana potrà assicurare ancora un anno lavoro, sottolinea che non sono state an-

cora trovate soluzioni al fine di scongiurare effetti negativi sulle sorti dell'azienda NCA; in particolare, mancano ancora le soluzioni industriali che devono essere individuate da Invitalia. Permangono, quindi, forti preoccupazioni sul futuro occupazionale della provincia di Massa Carrara.

Ludovico VICO (PD), replicando, esprime apprezzamento per la risposta, che giudica tranquillizzante, in quanto è stato approvata nello scorso mese di dicembre 2010 una deliberazione della regione Toscana che ha chiesto l'avvio del procedimento per il riconoscimento dell'area di crisi industriale complessa per la provincia di Massa Carrara e sono state avviate le procedure necessarie a garantire il processo di reindustrializzazione del territorio. Il mantenimento dell'attività degli stabilimenti per la commessa del maxitraghetto lascia ancora aperta la discussione sulla sorte degli *asset* della NCA, anche se è forse stata superata la fase di sbandamento. Nel complesso ribadisce, quindi, il suo apprezzamento per come il MiSE sta seguendo la complessa vicenda della NCA.

5-04169 Picierno: Costituzione di un tavolo presso il Ministero dello sviluppo economico per la prosecuzione delle attività industriali dell'azienda Competence di Marcianise.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Pina PICIERNO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal Governo, che giudica generica e burocratica. Non sono fornite risposte adeguate sulle sorti di Jabil (ex Competence) che versa in una situazione di grave crisi. In particolare, non sono state garanzie per il futuro occupazionale di circa 80 per cento dei suoi lavoratori che si trovano in cassa integrazione « a zero ore ». Sollecita, quindi, il Governo ad un'azione più determinata e finalizzata a chiarire il

futuro industriale di Jabil e la collocazione dei lavoratori coinvolti.

5-04209 Anna Teresa Formisano: Problematiche connesse all'operatività degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP).

Manuela DAL LAGO, *presidente*, constata l'assenza dell'onorevole Formisano: s'intende che abbia rinunciato all'interrogazione in titolo.

5-04228 Contento: Problematiche connesse al servizio conciliativo online dell'ENI.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Manlio CONTENUTO (PdL), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatto della risposta, sottolineando che la procedura online non consente di accedere al modulo di conciliazione gratuita da parte del singolo utente. È chiaro che l'accordo tra l'ENI e le associazioni dei consumatori deve essere gratuito, tuttavia nel modulo di conciliazione online predisposto dall'ENI è obbligatorio essere iscritto ad un'associazione di categoria per poter fruire del servizio. Ciò contrasta con quanto previsto dalle disposizioni regolamentari per la procedura di conciliazione online, che consente anche al singolo utente di utilizzare questo strumento. Sottolinea pertanto che le segnalazioni dell'interrogazione in titolo sono tutt'altro che infondate. Osserva altresì che il Ministero dello sviluppo economico ha competenza in materia di tutela dei consumatori: è quindi suo compito segnalare all'ENI che deve consentire le procedure di conciliazione online senza costi e senza oneri anche ai singoli utenti.

Osserva che la risposta fornita appare compilata dagli uffici dell'ENI e acriticamente assunta dal Ministero, che non si è preoccupato di effettuare alcun controllo — semplicemente verificando sul sito la presenza del modulo — sulla veridicità del

suo contenuto. Assicura che seguirà senz'altro il consiglio di procedere ad una segnalazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, possibilità di cui del resto era già a conoscenza. Avrebbe preferito, tuttavia, che un ufficio del Ministero si fosse attivato nei confronti dell'ENI, società a partecipazione pubblica, affinché provvedesse alla pubblicazione di un corretto modulo di conciliazione online.

5-04294 Fadda: Multe conseguenti al regime tariffario preferenziale applicato alle aziende sarde Portovesme Srl, Eurallumina Spa e Ila Spa.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Paolo FADDA (PD), replicando, sottolinea che la ricostruzione presentata nella risposta è precisa e che, in realtà, di multe o sanzioni hanno erroneamente parlato gli organi di stampa, trattandosi invece di aiuti di Stato irrogati illegittimamente. Osserva che la cosiddetta legge Alcoa, richiamata nella risposta, ha validità tre anni e scadrà nel 2012. Chiede sin d'ora la proroga dei benefici in essa previsti poiché la Sardegna è l'unica regione italiana che non dispone di metano e che è costretta a pagare costi energetici molto più elevati rispetto al resto del Paese.

Con riferimento ad Eurallumina Spa, sottolinea che si è ancora in sede di tavoli tecnici e che, nonostante le promesse fatte

in passato, l'attività non è ancora ripresa. Manifesta la preoccupazione che vi siano altri problemi e non solo quello dell'approvvigionamento dell'olio combustibile. Ritiene che, se si dovesse procedere alla restituzione degli aiuti erogati, si assisterebbe ad una vera desertificazione del territorio sardo.

5-04366 Melis: Ritardo nella pubblicazione della graduatoria relativa a start up in settori di alta e medio-alta tecnologia.

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Guido MELIS (PD), replicando, prende atto con soddisfazione che il blocco delle graduatorie è stato rimosso e che il Comitato tecnico per l'innovazione tecnologica istituito presso il Ministero dello sviluppo economico sta facendo il proprio lavoro. Sottolinea, tuttavia, che la sospensione delle attività del Comitato verificatasi tra il 2010 e il 2011 ha penalizzato fortemente un settore caratterizzato da rapidissima evoluzione.

Manuela DAL LAGO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 10.

ALLEGATO 1

5-04372 Rigoni: Continuità aziendale della Nuovi Cantieri Apuania.**5-02054 Lulli: Futuro assetto societario dei Nuovi Cantieri Apuania di Massa Carrara.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde agli atti di sindacato ispettivo congiuntamente in quanto gli stessi vertono sulla medesima problematica.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso l'Unità Gestione vertenze, ha trattato la crisi della Nuovi Cantieri Apuania – che da qui in poi definiremo NCA.

La vicenda della NCA ha evidenziato subito particolare criticità per due motivi, per le procedure di privatizzazione avviate dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, proprietaria al 100 per cento del capitale ed anche perché opera in un settore, quello della navalmeccanica, che versa in una situazione di difficoltà produttiva.

Presso il Ministero dello Sviluppo Economico, in data 17 marzo 2010, è stato sottoscritto un protocollo d'intesa con la Regione Toscana e le Istituzioni locali.

Da allora, tuttavia, la situazione della cantieristica navalmeccanica si è fatta sensibilmente più difficile, tanto che nel mese di novembre 2010, la citata Agenzia informava il Ministero che, in assenza di elementi nuovi, avrebbe proceduto alla messa in liquidazione della NCA.

Si sono, così, tenuti numerosi incontri con la Regione Toscana e con le Istituzioni locali per individuare un percorso che definisse un intervento di reindustrializzazione dell'intera area di Massa Carrara, al fine di offrire delle prospettive di sviluppo produttivo ed occupazionale, con particolare riferimento alle vicende di NCA.

A tale scopo, la Regione Toscana, con propria deliberazione del 28 dicembre 2010, n. 1156, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 2 della legge 99 del 2009, l'avvio del procedimento per il riconoscimento dell'area di crisi industriale complessa per la Provincia di Massa Carrara.

Il MiSE, insieme alla Regione e alle Istituzioni locali, ha predisposto quindi uno schema di « protocollo d'intesa per lo sviluppo e la reindustrializzazione delle aree produttive della Provincia di Massa Carrara ».

Nel citato protocollo, relativamente a NCA, si è affermato che le difficoltà in cui versa il settore navalmeccanico, ulteriormente aggravate nel corso di questi ultimi mesi, hanno portato tutte le Amministrazioni interessate, centrali, regionali e locali, ad intraprendere un percorso condiviso con l'obiettivo di garantire prospettive occupazionali stabili e di ricercare soluzioni industriali private, anche in settori diversi dalla navalmeccanica ma, comunque, coerenti con la vocazione produttiva dell'area.

In questo ambito e per queste finalità, anche l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e sviluppo di impresa si è impegnata a ricercare un partner industriale privato, continuando, nel frattempo, a garantire la stabilità dell'assetto proprietario pubblico e, rendendo certa la prosecuzione dell'attività produttiva della NCA, quanto meno nei limiti della commessa per la realizzazione di un traghetto delle Ferrovie dello Stato.

Il 22 marzo 2011, presso il Ministero dello Sviluppo Economico ed alla presenza

dei rappresentanti delle Istituzioni regionali e locali, sono stati illustrati i contenuti del protocollo alle organizzazioni sindacali di riferimento di NCA.

Al termine della riunione è stato redatto un apposito « verbale di incontro », nel quale le organizzazioni sindacali hanno condiviso il percorso individuato nel Protocollo di Intesa, gli strumenti e l'iter in esso contenuto.

Le organizzazioni sindacali, prima di sottoscrivere il verbale, hanno chiesto, tuttavia, di attivare le procedure di consultazione aziendale, espletate le quali, in data 31 marzo 2011, il verbale è stato sottoscritto dalla FIM CISL e dalla UILM-UIL.

Il MiSE, in attuazione degli impegni assunti, ai sensi del proprio decreto ministeriale del 24 marzo 2010, con il quale è stata introdotta la disciplina di dettaglio della riforma degli interventi di reindustrializzazione, ha dato avvio alla cosid-

detta procedura di formale accertamento della crisi industriale complessa, che si è conclusa con il decreto ministeriale del 13 aprile 2011.

Tale atto, propedeutico alla definizione dell'Accordo di Programma, è in corso di registrazione presso gli organi di controllo.

Nel contempo, sono stati avviati i contatti con le Amministrazioni interessate per la definizione del programma complessivo di intervento, oggetto dell'Accordo di programma per la reindustrializzazione dell'area di crisi di Massa e Carrara.

Va rilevato, infine, che l'azione congiunta del Ministero dello Sviluppo Economico e delle Istituzioni regionali e locali, hanno creato le condizioni affinché fosse assicurata la piena continuità dell'azienda in relazione, sia alle commesse acquisite, che al perseguimento della sostenibilità economica, necessaria per un mutamento dell'assetto azionario, che veda protagonisti soggetti privati.

ALLEGATO 2

5-04169 Picierno: Costituzione di un tavolo presso il Ministero dello sviluppo economico per la prosecuzione delle attività industriali dell'azienda Competence di Marcianise.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il Ministero dello Sviluppo Economico segue da tempo e con attenzione la vicenda della multinazionale Jabil ex Competence e, al riguardo ha aperto un tavolo di vertenza.

Recentemente gli stabilimenti italiani di Cassina de Pecchi e Marcianise, facenti capo a Jabil, sono stati oggetto di cessione al Fondo americano di investimenti Mercatech, attraverso una vendita di società avvenuta fuori dal nostro Paese. Nonostante i forti dubbi espressi dal MiSE sull'operazione, non si è potuto impedire a Jabil di cedere le attività dei suddetti stabilimenti.

La Mercatech non è stata in grado di gestire l'azienda, determinando così un grave stato di insolvenza segnalato, peraltro, al Tribunale fallimentare dagli stessi organi di controllo della Società, nel frattempo denominata Competence.

Dopo la nomina dei commissari giudiziali utile a verificare le condizioni di applicabilità dell'amministrazione straordinaria (legge Prodi), finalizzata alla cessione dell'azienda a nuovo imprenditore, Jabil ha ritenuto di acquistare nuovamente la Competence, attraverso l'acquisizione del pacchetto azionario dell'azienda controllante.

Durante la riunione tenutasi recentemente presso il Ministero dello Sviluppo

Economico, presenziata dai vertici aziendali di Jabil America, è stato confermato di aver svolto l'operazione per il riacquisto del 100 per cento delle azioni della Società italiana e salvaguardare i clienti ed i dipendenti di Jabil. Il costo dell'operazione, molto significativo per JABIL, si aggira intorno ai 40 milioni di dollari statunitensi.

Il Tribunale di Milano, in data 14 marzo 2011, ha giudicato valida l'operazione di riacquisizione da parte di Jabil, senza procedere così all'ammissibilità dell'azienda alla procedura di Amministrazione Straordinaria.

Attualmente la JABIL sta valutando lo stato dell'azienda, sia dal punto di vista finanziario, che della situazione clienti e fornitori e, nel frattempo, sta trasferendo fondi per riattivare il rapporto con i fornitori e per riavviare le attività a Cassina ed a Marcianise.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha già convocato, come concordato nel precedente incontro, per il 18 maggio prossimo, un tavolo di confronto alla presenza dell'Azienda e delle organizzazioni sindacali, per aggiornare le parti sulla situazione aziendale, dopo la recente acquisizione da parte di Jabil.

ALLEGATO 3

5-04228 Contento: Problematiche connesse al servizio conciliativo online dell'ENI.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'attività di conciliazione – o, meglio, di negoziazione paritetica – fra aziende di servizi ed associazioni dei consumatori è regolata, in genere, da protocolli d'intesa liberamente sottoscritti fra aziende ed associazioni dei consumatori, su base volontaria.

Essa ha trovato riconoscimento, sia pure indiretto, nell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 28 del 2010, che ha istituito la mediazione finalizzata alla conciliazione nelle controversie civili e commerciali, escludendole dall'applicazione del decreto stesso. Più recentemente, il decreto interministeriale n. 180 del 2010 emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ha previsto, all'articolo 7, la possibilità di utilizzare i risultati delle procedure di negoziazione paritetica nelle procedure di mediazione, nel caso le prime non portassero ad un accordo fra le parti.

L'iniziativa in titolo, gratuita per l'utenza, è stata promossa dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito del protocollo d'intesa stipulato dalla stessa Autorità con il CNU – il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti – istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, avente tra le sue finalità anche la promozione di procedure conciliative per la risoluzione di controversie tra clienti finali ed esercenti ed i servizi di distribuzione e vendita dell'energia elettrica e del gas. Molte imprese hanno aderito a tale iniziativa, sottoscrivendo protocolli d'intesa con Associazioni dei consumatori iscritte al CNCU.

In particolare, nel caso dell'ENI, esiste un protocollo d'intesa sottoscritto dall'azienda e dalle principali associazioni dei consumatori, iscritte nell'elenco tenuto dalla competente Direzione generale del MiSE, previsto dall'articolo 137 del Codice del consumo, e riunite nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, previsto dall'articolo 136 dello stesso Codice.

Dall'esame degli articoli 2 e 4 del regolamento relativo a tale protocollo, non risulta confermato quanto affermato dall'onorevole interrogante.

Infatti, nel caso in cui il cliente non indichi alcuna associazione dei consumatori, è previsto che, come avviene nella maggior parte di tali protocolli, anche in altri settori – ad esempio i servizi postali – l'ufficio di conciliazione dell'azienda attribuisca, secondo un criterio di turnazione, un'associazione al cliente, perché possa rappresentarlo nella procedura in contraddittorio con l'azienda stessa.

Quanto sopra è confermato anche dalle istruzioni per la conciliazione *on-line* reperibili sul sito dell'ENI.

Quanto al modulo presente sul sito dell'ENI, non si è in grado di confermare quanto affermato dall'interrogante, poiché il sito non risulta attualmente accessibile, causa manutenzione.

Va comunque chiarito, per evitare equivoci, che l'attività di conciliazione condotta fra azienda ed associazioni dei consumatori è successiva alla presentazione di un reclamo da parte del cliente nei confronti dell'azienda e viene svolta solo dopo l'eventuale esito negativo del reclamo stesso.

Per concludere, fermo restando che la predetta attività di conciliazione dell'ENI appare un'iniziativa positiva e non certo da scoraggiare o sanzionare, si fa presente, per quanto questo aspetto sia di competenza prevalente del Ministero dell'economia e delle finanze, che l'ENI è una società per azioni quotata in borsa, e che l'intervento dello Stato è limitato all'esercizio dei poteri in quanto azionista e relativamente alla quota di azioni ancora in suo possesso.

L'emanazione di eventuali sanzioni per la violazione di norme a tutela dei consumatori nel settore energetico, ai sensi della vigente normativa, compete invece alla suddetta Autorità per l'energia elettrica e il gas, che, in effetti, ha talvolta comminato sanzioni ad alcune società del gruppo ENI per altri aspetti che esulano dal tema dell'interrogante. È appena il caso di ricordare, al riguardo, che l'AEEG è un'Autorità indipendente dal Governo, la cui attività non può né deve essere sindacata dal MiSE.

Per completezza, si richiamano ulteriori strumenti che l'ordinamento pone a

tutela dei consumatori di energia. Uno di questi è lo Sportello per il consumatore di energia, previsto dall'articolo 27 della legge n. 99 del 2009, istituito presso l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e gestito da Acquirente unico spa.

Il consumatore può rivolgersi allo sportello in modo diretto e gratuito per avere informazioni sui propri diritti nell'ambito del mercato dell'energia e per presentare reclami avverso gli operatori.

Lo sportello riceve i reclami e interviene direttamente sugli operatori per garantire il rispetto dei diritti del consumatore, risolvere il problema e offrire soluzioni utili.

Esso svolge, quindi, un ruolo importante sia per i clienti finali, tenuto conto della semplicità e fruibilità dello strumento, sia per l'Autorità al fine di monitorare il comportamento degli operatori e individuare ambiti di intervento.

Infine, un altro strumento a cui il consumatore può rivolgersi in maniera diretta, è rappresentato dalle commissioni arbitrali e conciliative istituite presso le Camere di commercio.

ALLEGATO 4

5-04294 Fadda: Multe conseguenti al regime tariffario preferenziale applicato alle aziende sarde Portovesme Srl, Eurallumina Spa e Ila Spa.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Commissione europea nel 2004 ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dello Stato italiano relativamente alle tariffe elettriche agevolate applicate nei confronti di alcune imprese aventi sede in Sardegna, ritenendole in contrasto con i principi del Trattato in materia di aiuti di Stato.

Tali tariffe agevolate sono state introdotte nel 1995 in favore di Alcoa e successivamente estese, con DPCM 6 febbraio 2004, alle imprese ILA Spa, Portovesme Srl ed Eurallumina Spa.

Le misure, inizialmente previste fino al 2007, sono state prorogate fino a tutto il 2010 dal decreto-legge 35/2005, coordinato con legge di conversione n. 80/2005.

L'agevolazione consisteva in un pagamento compensativo corrisposto alle imprese beneficiarie, calcolato come la differenza tra il prezzo praticato dal fornitore di elettricità al sito e il prezzo agevolato fissato dallo Stato – provvedimento del CIP n. 15/1993 – moltiplicato per la quantità di energia elettrica consumata dal sito di produzione.

La gestione amministrativa della tariffa agevolata era affidata alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico.

Dal 2005 in poi, il prezzo agevolato non era più basato sulle tariffe storiche fissate per Alcoa sin dal 1995, ma doveva essere definito autonomamente dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in modo da corrispondere ai prezzi medi dell'energia pagati dai concorrenti dei beneficiari.

Nel 2008 la procedura di infrazione è stata divisa in due parti, una per Alcoa e l'altra per le restanti imprese citate.

Relativamente ad Alcoa, la Commissione europea nel 2009 è pervenuta ad una Decisione di condanna, con recupero nei confronti dello Stato italiano.

Con Decisione del 23 febbraio 2011, la Commissione europea, ritenendo anche le tariffe agevolate previste in favore di Portovesme Srl, Eurallumina Spa e ILA Spa, in contrasto con i principi fissati a livello comunitario in materia di aiuti di Stato, ne ha stabilito la cessazione con il conseguente recupero delle somme versate.

Tali importi ammonterebbero, secondo la Commissione europea, ad euro 12.845.892,82 per Portovesme Srl, ad euro 5.208.152,05 per Eurallumina Spa e ad euro 291.120,27 per ILA Spa; importi ai quali vanno aggiunti gli interessi decorrenti dalla data in cui sono state messe a disposizione del beneficiario, fino a quella dell'effettivo recupero.

Il termine per dare esecuzione alla decisione della Commissione europea è stato fissato al 24 giugno 2011.

Si precisa che le somme che dovrebbero essere restituite, non sono multe o sanzioni, come indicato dagli Onorevoli interroganti, bensì recuperi di aiuti erogati illegittimamente.

Sarà quindi interesse delle aziende, nel caso non intendano conformarsi alla decisione della Commissione, fare ricorso davanti alla Corte di giustizia europea chiedendo, eventualmente, la sospensione del provvedimento.

Per quanto riguarda le iniziative intraprese per mitigare i costi dell'energia elettrica per le imprese collocate in Sardegna, si comunica che in data 16 marzo 2011 è

stato sottoscritto a Roma un accordo tra il Ministero dello Sviluppo Economico, la Regione Sardegna, la Provincia di Carbonia-Iglesias, Portovesme Srl e le organizzazioni sindacali di Cgil, Cisl e Uil per il rilancio dello stabilimento di Portovesme Srl.

Tale accordo prevede:

a) l'incremento della capacità di acquisto di energia elettrica sui mercati europei attraverso lo strumento di cui all'articolo 32 della legge n. 99/2009 (*interconnector*) per complessivi 67 MW. Tale strumento, che mira a favorire la realizzazione di interconnessioni con l'estero, con il coinvolgimento dei clienti finali energivori, consente alla Portovesme Srl, sulla base di un recente regolamento di Terna Spa, già titolare di 53 MW di diritti *interconnector*, di acquistarne ulteriori 14 MW, potendo quindi disporre complessivamente di 67 MW, per l'acquisto competitivo di energia elettrica sui mercati europei. Inoltre, sono in corso valutazioni circa la convenienza ad attivare il servizio di « super-interrompibilità » per la sicurezza, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito in legge 22 marzo 2010, n. 41, con il quale Terna s.p.a. potrà interrompere o ridurre la fornitura di energia alle imprese che decideranno di accedere a tale servizio riconoscendogli un corrispettivo di 240.000 euro/MW per anno. A questi si sommano 6.000 euro/MW per ogni interruzione richiesta da Terna Spa; ciò si tradurrà in un risparmio sul costo dell'energia elettrica;

b) lo sviluppo di un parco eolico, dedicato a rifornire lo stabilimento che

potrà essere realizzato utilizzando gli incentivi per le fonti rinnovabili. Infatti il recente d.lgs. n. 28 del 3 marzo 2011, recante l'attuazione della direttiva europea 2009/28/CE, in materia di promozione dell'energia rinnovabile, prevede che il Gestore dei Servizi Energetici ritiri annualmente i certificati verdi rilasciati per le produzioni da fonti rinnovabili degli anni dal 2011 al 2015, ad un prezzo pari al 78 per cento del prezzo massimo di cui all'articolo 2, comma 148, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

Lo stesso decreto legislativo stabilisce che il Ministero dello Sviluppo Economico individuerà, entro 6 mesi, le modalità con le quali il diritto a fruire dei certificati verdi per gli anni successivi al 2015 sarà commutato nel diritto ad accedere, per il residuo periodo di diritto a tali certificati, ad uno dei nuovi incentivi, « in modo da garantire la redditività degli investimenti effettuati ».

Per quanto riguarda Euroallumina Spa, il cui problema principale per il riavvio dell'attività industriale riguarda l'approvvigionamento di olio combustibile, sono in corso attività di negoziazione con diversi soggetti, per concordarne l'acquisto ad un prezzo competitivo in grado di allineare i costi dell'impresa a quelli dei competitori esteri.

Si precisa che le attività di negoziazione in essere sono seguite, per il Ministero dello Sviluppo Economico, dall'Unità crisi di imprese presso il Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione.

ALLEGATO 5

5-04366 Melis: Ritardo nella pubblicazione della graduatoria relativa a start up in settori di alta e medio-alta tecnologia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In attuazione del decreto ministeriale 16 gennaio 2009, con il quale si è stabilita la ripartizione delle risorse disponibili per l'anno 2009 a valere sul FIT – Fondo per l'Innovazione tecnologica – è stato emanato, in data 7 luglio 2009, il decreto relativo all'intervento a favore di imprese start-up che realizzano innovazioni di prodotto e/o di processo, in settori di alta e medio-alta tecnologia.

L'intervento riguarda le imprese costituite da meno di cinque anni e mette a disposizione risorse pari a 55 milioni di euro, di cui 35 milioni per l'intero territorio nazionale e 20 milioni per le quattro regioni della convergenza, a valere sul PON Ricerca e competitività 2007-2013. Al fine di rendere compatibile tale intervento con la struttura di un'impresa start-up, è stato individuato un importo minimo di programma più basso rispetto a quello standard – 500.000,00 euro a fronte del valore minimo di 1.000.000,00 di euro, previsto dalla direttiva 10 luglio 2008 – ed un importo massimo di 2.000.000,00.

Gli articoli 3 e 5 del citato decreto del 7 luglio 2009 individuano, rispettivamente, le caratteristiche dei progetti ammissibili, i settori di intervento e gli elementi di valutazione per la formazione della graduatoria di merito.

In relazione ai settori di intervento, è stato preliminarmente condotto un esame dei settori di alta e medio-alta tecnologia in cui operano le start up innovatrici che hanno fatto ricorso ai servizi offerti dalle strutture a partecipazione pubblica di sostegno alla nascita e all'avvio di impresa.

Per quanto riguarda gli elementi di valutazione, anche sulla base dell'espe-

rienza pregressa, si è puntato prevalentemente sulla qualità, sia del progetto, che del proponente e sono stati individuati due indicatori, verificabili entrambi al momento di presentazione della domanda e non suscettibili di modifiche nel corso di svolgimento del progetto.

Ai due indicatori base – qualità del progetto in termini di originalità e di complessità progettuale e propensione del proponente ad operare in ambito innovativo – si aggiungono tre maggiorazioni che premiano l'innovazione di prodotto, la partecipazione al progetto di Organismi di ricerca e la prevalenza di titolarità femminile nell'impresa.

I progetti presentati entro la data di scadenza del bando sono stati ben 447. Fatta esclusione di 36 progetti – non ammessi per problemi di ricevibilità formale – i rimanenti 411 sono stati sottoposti alle valutazioni di 5 *panel* di esperti, ciascuno specializzato in uno dei settori tecnologici individuati dal bando: biotecnologie; ICT; materiali innovativi; sistemi robotici; produzione e utilizzo ecosostenibile di energia.

Le valutazioni dei *panel* con punteggio riguardante la qualità del progetto in termini di originalità e di complessità progettuale – da 0 a 15 punti e conferma o meno della innovazione di prodotto, comportante in caso affermativo la maggiorazione del 5 per cento del punteggio ottenuto – dovevano essere sottoposte, come previsto dalla normativa, al preventivo parere del Comitato Tecnico per l'innovazione tecnologica.

Detto Comitato è presieduto dal ministro dello Sviluppo Economico, o da un

sottosegretario delegato dal Presidente medesimo ed è composto da due rappresentanti titolari e due supplenti dello stesso Ministero, un rappresentante titolare ed un supplente del Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante titolare ed un supplente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e da cinque esperti.

Per il suo funzionamento il Comitato si avvale, come previsto dall'articolo 6 del decreto del 26/09/2007, della collaborazione della Direzione Generale per l'Incentivazione delle Attività Imprenditoriali, disponendo di una Segreteria Tecnica, composta da tre funzionari e da un coordinatore, individuato nella persona del dirigente della Divisione VIII «Interventi per «innovazione tecnologica, per l'innovazione nelle nuove imprese e per le reti di imprese, programmi integrati di ricerca e sviluppo».

A partire dal mese di maggio 2010 le attività del Comitato sono state sospese in quanto la durata dello stesso, determinata, ai sensi dell'articolo 10, comma I, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, in tre anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento, risultava scaduta.

Il 12 novembre 2010, con nota prot. n. 0024854, il Vice Capo di Gabinetto del Ministero dello Sviluppo Economico ha rappresentato che, sulla base della direttiva 4 agosto 2010 del Presidente del Consiglio dei Ministri – «Indirizzi inter-

pretativi in materia di riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi» – pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 28 settembre 2010, tutti gli organi collegiali per i quali era stata chiesta tempestivamente la proroga – come è avvenuto per il Comitato Tecnico in questione – dovevano considerarsi operanti in regime di proroga per non oltre un biennio.

Pertanto, a seguito di detta interpretazione, è stato possibile convocare nuovamente il Comitato. Verificata la disponibilità del Presidente delegato e dei suoi componenti, la prima riunione utile si è potuta svolgere il 26 gennaio scorso. Nel corso di detta riunione sono stati esaminati e valutati, tra l'altro, i progetti partecipanti al bando START-UP, di cui al Decreto ministeriale 7 luglio 2009.

Acquisiti i pareri del Comitato sui progetti presentati e nelle more della nomina di un nuovo Direttore Generale, la Divisione VIII della Direzione Generale ha ultimato il lavoro propedeutico per la pubblicazione della graduatoria ed ha predisposto il relativo decreto di approvazione.

Sarà cura della Divisione competente del MiSE provvedere, con la massima celerità, alla pubblicazione della graduatoria di merito del bando in oggetto, sulla *Gazzetta Ufficiale*, secondo la previsione dell'articolo 5, del decreto ministeriale 7 luglio 2009, subito dopo la firma del decreto di approvazione della stessa.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	83
Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. C. 4116 Damiano (<i>Esame e rinvio</i>)	83
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85

SEDE REFERENTE

Giovedì 28 aprile 2011. — Presidenza del vicepresidente Giuliano CAZZOLA.

La seduta comincia alle 15.25.

Sull'ordine dei lavori.

Maria Grazia GATTI (PD) chiede chiarimenti alla presidenza circa le iniziative adottate in ordine ai lavoratori impiegati in somministrazione presso l'INPS, attesi gli impegni assunti in Commissione dal Governo in occasione dell'approvazione di un preciso atto d'indirizzo in materia. Ricorda che sull'argomento la presidenza della Commissione aveva assunto l'onere di agire presso i competenti organi ministeriali, al fine di sollecitare un intervento a sostegno dei lavoratori interessati.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, precisa che la questione testé posta – come è noto anche all'onorevole Gatti – è stata seguita con estrema attenzione dalla presidenza, la quale riferirà gli esiti delle iniziative sinora assunte nella riunione dell'Ufficio

di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, prevista al termine della giornata odierna.

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. C. 4116 Damiano.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame reca disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi pubblici. In particolare, rileva che il provvedimento è finalizzato a porre rimedio alla disciplina in materia di limitazioni alle assunzioni di personale a tempo indeterminato da parte delle pubbliche amministrazioni, che è stata interessata, negli ultimi anni, da numerosi interventi legislativi; a tale riguardo segnala, in particolare, l'articolo 9, commi 5-12, del decreto-

legge n. 78 del 2010 e l'articolo 1, commi 119 e 147, della legge n. 220 del 2010 (legge di stabilità 2011), recante disposizioni che riguardano regioni, province autonome ed enti locali. Rammenta, inoltre, che le graduatorie dei concorsi pubblici, sostanzialmente inutilizzate a causa del blocco del *turn-over* disposto dalla norme richiamate, sono state da ultimo prorogate con il decreto-legge cosiddetto « milleproroghe » e con il relativo decreto attuativo, che hanno allungato a tutto il 2011 il periodo di prosecuzione della loro vigenza: per tali ragioni, la proposta di legge in esame intende ora introdurre un meccanismo di progressivo riassorbimento delle predette graduatorie.

Passando al contenuto del testo, rileva che l'articolo 1 introduce il divieto per le pubbliche amministrazioni di indire prove concorsuali in assenza di una determinazione precisa del fabbisogno di personale effettuata sulla base della programmazione triennale prevista dalla normativa vigente; i nuovi concorsi devono, inoltre, essere limitati alle unità di personale alle quali l'amministrazione può effettivamente garantire l'assunzione entro tre mesi dalla data di pubblicazione delle graduatorie concorsuali. Al contempo, osserva che con l'articolo 2 si prevede che le pubbliche amministrazioni non possano procedere all'indizione di nuovi concorsi relativamente alle qualifiche e alle mansioni di concorsi già indetti, fino a quando non si sia proceduto all'effettiva assunzione dei vincitori o degli idonei, che deve avvenire entro il termine di 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Fa notare, pertanto, che in coerenza con le predette misure l'articolo 3 dispone lo sblocco del *turn-over* nelle pubbliche amministrazioni, stabilendo che queste possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 30 per cento di quella relativa alle cessazioni nell'anno 2011, al 60 per cento nell'anno 2012 e al 90 per cento a decorrere dall'anno 2013.

Sottolinea, quindi, la particolare delicatezza dell'articolo 4, che reca la coper-

tura finanziaria del provvedimento, determinata con le maggiori entrate definite dai commi 2 e 3; in particolare, ai sensi del comma 2, si dispone che a decorrere dall'anno 2011, sul valore assoluto della leva finanziaria di ciascun istituto di credito e degli altri intermediari finanziari, definita dal rapporto tra il totale dell'attivo di bilancio e il patrimonio di base, siano dovute le seguenti imposte: per la quota eccedente il rapporto 10 e fino al rapporto 15, è dovuta un'imposta pari all'1 per mille; per la quota eccedente il rapporto 15 e fino al rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 2 per mille; per la quota eccedente il rapporto 20, è dovuta un'imposta pari al 3 per mille. In proposito, ricordato che leva finanziaria è un multiplo finanziario che rappresenta la redditività del capitale netto di una società, che si ricava dal rapporto fra l'indebitamento finanziario netto della società e il suo patrimonio netto, fa notare che, al momento, nell'ordinamento interno non esiste alcuna forma di imposizione su detta leva finanziaria. Fa presente, infine, che il comma 3 rimette alla Banca d'Italia la definizione delle modalità di attuazione, tenendo conto dell'attività e della forma giuridica degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari interessati.

In conclusione, preso atto dello spirito dell'intervento normativo proposto e dell'importanza di dare una risposta concreta alle migliaia di vincitori e di idonei di concorsi pubblici non assunti a causa delle limitazioni imposte dalla recente legislazione in materia, dichiara la più ampia disponibilità a riflettere sul provvedimento in esame e su eventuali, ulteriori, proposte di legge che altri gruppi ritenessero di presentare sull'argomento. In proposito, peraltro, ritiene essenziale sottolineare preliminarmente che resta ferma l'opportunità di comprendere, nel seguito dell'esame, come tali interventi possano coordinarsi con il quadro di contenimento dei costi imposto dall'attuale situazione di difficoltà della spesa pubblica, nonché di verificare la validità e la congruità delle soluzioni individuate per la copertura finanziaria del testo in esame. Auspica, in

tal senso, che utili elementi sul punto possano emergere anche dal dibattito che avrà luogo in Commissione.

Cesare DAMIANO (PD), nel giudicare importante l'avvio dell'esame del provvedimento in titolo, auspica che il suo *iter* possa procedere speditamente, attesa l'esigenza di intervenire in tale ambito entro il 31 dicembre del corrente anno, termine ultimo di validità delle graduatorie dei concorsi, prorogato con un recente provvedimento d'urgenza grazie all'azione congiunta di maggioranza ed opposizione. Si augura, quindi, che nei confronti dei soggetti interessati – giovani con formazione qualificata – si possano adottare misure efficaci, al fine di favorirne un progressivo inserimento nelle pubbliche amministrazioni coinvolte, attraverso il riconoscimento di diritti acquisiti « sul campo », sui quali ritiene inammissibile ipotizzare qualsiasi forma di decadenza. Nel ritenere necessario, quindi, che il Governo offra un contributo decisivo nella materia in esame – a differenza di quanto sta avvenendo in relazione alla questione dei lavoratori in somministrazione presso l'INPS – invita gli altri gruppi a presentare ulteriori proposte di legge di analogo contenuto o a sottoscrivere la proposta in esame, affinché la presente iniziativa legislativa, al termine di un preliminare lavoro istruttorio svolto eventualmente in sede di Comitato ristretto, acquisisca la legittimazione e la forza necessarie per imporsi nelle procedure parlamentari prima della prevista sospensione estiva dei lavori.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), *relatore*, ritenendo che il problema in oggetto sia realmente esistente e pienamente condiviso da tutti i gruppi, fa notare come le questioni inerenti all'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro siano complesse e variegate, non riguardando esclusivamente i vincitori o gli idonei dei concorsi, ma anche più in generale tutti coloro che si affacciano nel mondo del lavoro con una formazione ed una qualifica elevata (tra i quali cita i neo-laureati). Auspica che l'esame delle presente proposta costituisca una buona occasione per

ampliare la riflessione sull'avviamento dei giovani al lavoro, favorendone adeguati percorsi di apprendimento e formazione in tutti i settori professionali.

Antonino FOTI (PdL), nel concordare circa l'esigenza di accelerare l'esame del provvedimento in titolo, fa presente che il suo gruppo sta valutando la possibile presentazione di un analogo progetto di legge in materia, del quale si riserverebbe di chiedere l'abbinamento, ove assegnato alla Commissione.

Nedo Lorenzo POLI (UdCPTP) ritiene che le problematiche riguardanti i vincitori o gli idonei dei concorsi, intrecciate con quelle inerenti ai lavoratori in somministrazione presso l'INPS, dimostrino quanto sia urgente prevedere interventi complessivi che favoriscano un adeguato accesso dei giovani al mondo del lavoro, soprattutto in ambito pubblico, laddove appare evidente la necessità di assicurare alla collettività servizi fondamentali mediante l'impiego di risorse umane e strumentali all'altezza. Auspica, dunque, che l'*iter* in corso possa concludersi positivamente nell'arco di pochi mesi, al fine di assicurare certezze a numerosi giovani, da tempo in attesa di una risposta da parte delle istituzioni.

Giuliano CAZZOLA, *presidente*, alla luce del dibattito testé svolto, avverte che le modalità di prosecuzione dell'esame del provvedimento saranno valutate in una prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppi, dichiarandosi convinto che le importanti questioni poste nella seduta odierna potranno trovare, anche in quella sede, la giusta attenzione.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Giovedì 28 aprile 2011.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.05.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01296 Cenni: Iniziative per la sospensione delle tariffe stabilite dal D.Lgs. n. 194 del 2008 sulla disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari sugli alimenti ..	86
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	88
5-04213 Di Biagio: Casi di aborto terapeutico praticati dopo i primi 90 giorni di gravidanza ...	86
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	91

INTERROGAZIONI

Giovedì 28 aprile 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Eugenia Maria Roccella.

La seduta comincia alle 14.15.

5-01296 Cenni: Iniziative per la sospensione delle tariffe stabilite dal D.Lgs. n. 194 del 2008 sulla disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari sugli alimenti.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCCELLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Susanna CENNI (PD), replicando, ringrazia il sottosegretario per la risposta, della quale si dichiara tuttavia assolutamente insoddisfatta. E ciò per diversi motivi, primo fra tutti il ritardo con cui viene data risposta alla sua interrogazione presentata due anni orsono. Secondariamente, non si risponde al quesito circa le motivazioni del mancato accoglimento da

parte del Governo delle osservazioni della Conferenza Stato-regioni, relative ad una proposta alternativa di un sistema di finanziamento dei controlli ufficiali ripartito tra la fiscalità generale e il contributo da parte dei maggiori operatori del settore. Dalla risposta del sottosegretario emerge, peraltro, che la scelta di approntare un sistema di finanziamento dei controlli ufficiali basato completamente sull'imposizione di tariffe poste a carico degli operatori è stata adottata su precisa indicazione del Ministero dell'economia: è pertanto chiaro in capo a chi gravi la responsabilità per il fallimento di alcuni operatori.

5-04213 Di Biagio: Casi di aborto terapeutico praticati dopo i primi 90 giorni di gravidanza.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCCELLA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Aldo DI BIAGIO (FLpTP), replicando, ringrazia il sottosegretario per la sensibilità e la precisione della risposta fornita su

temi che richiedono un elevato livello di delicatezza. Osserva peraltro che il problema denunciato nella sua interrogazione non riguarda solo Rossano e che casi analoghi sono dovuti anche alla mancanza di una normativa chiara, normativa che non delinea con precisione le procedure da attivare e gli obblighi in capo al medico per un monitoraggio del feto per un aborto effettuato dopo il primo trimestre di gravidanza. La mancanza di chiarezza normativa lascia emergere il dubbio che i medici possano involontariamente abban-

donare il feto, credendolo morto, ad una lenta agonia. Nel ritenere opportuno che alcuni aspetti della legge n. 194 debbano essere approfonditi, poiché la vita deve essere tutelata in ogni sua forma, conclude dichiarandosi non completamente soddisfatto e auspicando che tali « barbarie » non abbiano più ad accadere.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

5-01296 Cenni: Iniziative per la sospensione delle tariffe stabilite dal D.Lgs. n. 194 del 2008 sulla disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari sugli alimenti.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, relativo alla disciplina delle modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali è stato adottato in attuazione del Regolamento (CE) 882/2004, che rappresenta l'ultimo passaggio del cosiddetto « pacchetto igiene », ovvero di una serie di Regolamenti Comunitari (78/2002 – 852/2004 – 853/2004 – 854/2004 – direttiva 2004/41), tesi a riordinare e rendere maggiormente efficace la disciplina comunitaria in tema di sicurezza alimentare. Tali Regolamenti comunitari si applicano a tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi.

Il regolamento CE n. 882/2004 rappresenta una sorta di « normativa quadro » in materia di controlli ufficiali sugli alimenti, i mangimi, la sanità ed il benessere animale, in quanto definisce i criteri, le modalità e gli strumenti di esecuzione di questi ultimi, nonché individua gli obiettivi da perseguire e le modalità di finanziamento.

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della citata norma comunitaria, detti controlli ufficiali sono finalizzati a prevenire, eliminare o ridurre i rischi per gli esseri umani e gli animali, in ogni fase del ciclo produttivo. È chiaro quindi che l'attività agricola finalizzata alla produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti primari rientra a tutti gli effetti nell'ambito di applicazione delle suddette norme in materia di igiene degli alimenti e di sicurezza alimentare e deve, pertanto, essere sottoposta ai controlli ufficiali stabiliti dal Regolamento (CE) 882/2004.

L'unica deroga all'applicazione del Regolamento 882/2004, riguarda la fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari al consumatore finale o ai dettaglianti e non riguarda, quindi, in nessun modo l'attività di produzione primaria né le attività attinenti la macellazione di capi di bestiame destinati all'alimentazione.

Tale deroga è presente in tutte le norme di livello comunitario del pacchetto igiene alimentare (Regolamenti (CE) 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004).

Con particolare riferimento a quanto chiesto con l'atto parlamentare in oggetto, si sottolinea che il decreto legislativo n. 194/2008, emanato in attuazione dell'articolo 26 del Regolamento (CE) 882/2004, stabilisce che le tariffe per i controlli sanitari ufficiali, relativi a tutte le fattispecie rientranti nell'ambito di applicazione del medesimo Regolamento comunitario, siano poste a carico degli operatori dei settori interessati.

Il citato articolo 26 stabilisce, infatti, che per i controlli ufficiali « gli Stati membri garantiscano... che siano resi disponibili adeguati finanziamenti con ogni mezzo ritenuto appropriato, anche mediante imposizione fiscale generale o stabilendo diritti o tasse ».

Al riguardo si evidenzia, inoltre, che la scelta di approntare un sistema di finanziamento dei controlli ufficiali basato sull'imposizione di tariffe poste a carico degli operatori, piuttosto che afferente a fondi pubblici, è stata adottata su precisa indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, competente per materia, sulla base di valutazioni attinenti a questioni di

contabilità pubblica e di partecipazione degli operatori agli obiettivi di sicurezza dei prodotti.

Si precisa, poi, che a livello comunitario è stato attivato un « *working group* » finalizzato ad una revisione del Regolamento (CE) 882/2008, per una maggiore armonizzazione nell'attuazione delle disposizioni in esso contenute, anche con riferimento alla problematica inerente il finanziamento dei controlli ufficiali, in attuazione degli articoli 26-29, sulla base delle difficoltà riscontrate da vari Paesi nella copertura dei costi sostenuti per i controlli ufficiali, anche qualora sia prevista la partecipazione parziale o totale degli operatori al finanziamento degli stessi.

Da un documento elaborato dalla DG-SANCO (*Directorate – General for Health and Consumer Protection*) a seguito di lavori preparatori finalizzati alla suddetta revisione, e proprio con riguardo alle modalità di finanziamento, risulta che, attualmente, 18 Stati membri non riescono a coprire i costi dei controlli ufficiali, mentre 6 riescono a coprirli solo in alcuni settori. La prospettiva è quella di rivedere il sistema attualmente previsto attraverso varie ipotesi, tra cui quella di ampliare il novero delle attività per le quali prevedere l'imposizione di tasse o tariffe per sostenere i costi dei controlli ufficiali. Pertanto l'Italia non è l'unico Paese europeo che ha provveduto a recepire le indicazioni del citato regolamento, e non è neanche il solo a riscontrare difficoltà nel finanziamento dei controlli ufficiali, nonostante l'imposizione di tasse e tariffe attualmente quantificate nelle modalità e con il sistema previsto nel decreto legislativo n. 194 del 2008, comunque, si ripete, coerente con le previsioni comunitarie.

Infatti, l'attuale formulazione del decreto legislativo 194/2008, con specifico riguardo alla quantificazione e definizione delle tasse e tariffe finalizzate al finanziamento dell'attività di controllo ufficiale, è già in linea con i principi fissati dall'articolo 27, comma 5, del citato Regolamento (CE) 882/2004.

L'articolo 3 del predetto decreto legislativo, al comma 4, dispone « Ai fini delle operazioni di calcolo degli importi di cui al comma 1 si applicano i paragrafi 5 e 6 dell'articolo 27 del Regolamento (CE) n. 882/2004, sempre che sia comunque garantita la copertura del costo effettivo del servizio ».

L'ammontare delle tariffe previste negli allegati al decreto legislativo 194/2008 è, infatti, definito in proporzione alla capacità produttiva dell'azienda.

Per quanto riguarda l'allegato A « Tariffe riscosse per i controlli sanitari ufficiali effettuati negli stabilimenti nazionali ai sensi del Regolamento (CE) 882/04 » tutte le tariffe sono determinate in base alla capacità ed attività dell'azienda operante nel settore alimentare, in ossequio al principio sancito dall'articolo 27, comma 3 del Regolamento, in base al quale « ... le tasse riscosse per... le attività specifiche di cui agli allegati IV sezione A) e V sezione A) non sono inferiori agli importi minimi specificati nell'allegato IV sezione B) e nell'allegato V sezione B... ».

Nello specifico, per i controlli sugli stabilimenti di macellazione, gli importi dovuti sono calcolati in tot euro per capo macellato sulla base di fasce produttive individuate grazie al numero di capi macellati nell'anno. Per ogni fascia c'è poi la possibilità di applicare importi ridotti rispetto a quelli minimi stabiliti dal Regolamento (CE) 882/2004, qualora gli stabilimenti siano dotati di efficaci sistemi di autocontrollo e di rintracciabilità, classificati con una valutazione del livello del rischio medio basso, con un elevato livello di conformità riscontrato durante i controlli ufficiali. E comunque le tariffe così individuate, anche applicando gli importi ridotti, non possono superare il costo orario del servizio.

Con riferimento poi alla richiesta di revisione delle tariffe per agevolare i macelli a limitata capacità, si precisa che in realtà tale categoria differenziata non esiste più. A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento (CE) 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, tutti gli

stabilimenti di macellazione e, pertanto, anche quelli a capacità limitata previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 286/1994 (emanato in attuazione delle Direttive 91/497/CEE e 91/498/CEE), devono necessariamente essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 dello stesso Regolamento, secondo le procedure descritte all'articolo 3 del Regolamento (CE) 854/2004.

Al fine di consentire l'adeguamento dei macelli, già esistenti e riconosciuti ai sensi del decreto legislativo 286/94, alle prescrizioni previste dalla nuova normativa comunitaria, è stato emanato il Regolamento (CE) 2076/2005 che fissa disposizioni transitorie per l'attuazione dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio CE n. 853/2004, n. 854/2004 e 882/2004 e che modifica i regolamenti CE n. 853/2004 e n. 854/2004.

Il Regolamento 2076/2005 ha fissato un periodo transitorio di quattro anni, con scadenza 31 dicembre 2009, durante il quale gli operatori del settore che fossero stati autorizzati ad immettere i loro prodotti sul mercato nazionale prima del 1° gennaio 2006 (data in cui sono divenuti operativi su tutto il territorio nazionale i regolamenti comunitari costituenti il « pacchetto igiene » tra cui anche l'853/2004), erano autorizzati a continuare la stessa attività, all'ottenimento del riconoscimento a pieno titolo, purché i prodotti commercializzati fossero contrassegnati con un apposito marchio nazionale, tale da non essere confuso con il marchio CE.

I macelli a limitata capacità hanno potuto, dunque, continuare ad operare sul mercato nazionale, utilizzando per i loro prodotti un bollo rettangolare, riportante

il numero progressivo regionale assegnato con l'indicazione della Regione e della ASL di riferimento. Ciò fino alla data del 31 dicembre 2009, data alla quale, ove gli stessi non avessero ottenuto il riconoscimento CE, avrebbero subito il ritiro del relativo numero di registrazione regionale provvisorio e, di conseguenza, avrebbero dovuto cessare ogni attività, sulla base delle linee guida applicative del Regolamento in questione, oggetto dell'Accordo Stato-regioni del 17 dicembre 2009.

Le indicazioni operative al riguardo sono state fornite con nota circolare della Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione, datata 10 luglio 2008, avente ad oggetto « Indicazioni relative ai requisiti minimi per il rilascio del riconoscimento ai sensi del Regolamento CE 853/2004 agli stabilimenti di macellazione e di sezionamento a ridotta capacità produttiva ».

Analogamente anche per i controlli sugli impianti di sezionamento, sulla selvaggina cacciata, sul latte crudo e sui prodotti della pesca e dell'acquicoltura (sezione 3, 4, 5 dell'allegato A), il decreto legislativo 194/2008 prevede che le tariffe siano riferite al numero dei capi o alle quantità di prodotto sul quale si svolge il controllo.

Anche con riferimento alla sezione 6, che riguarda più da vicino le attività inerenti al settore agro-alimentare, le tariffe prescritte sono calcolate su base annua, differenziate secondo una categorizzazione, calcolata in base all'entità produttiva degli stabilimenti e per fasce produttive (intese in rapporto al prodotto finito e/o alla commercializzazione), nel pieno rispetto di quanto sancito dalla normativa comunitaria di riferimento.

ALLEGATO 2

5-04213 Di Biagio: Casi di aborto terapeutico praticati dopo i primi 90 giorni di gravidanza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

A seguito del grave episodio concernente una avvenuta interruzione di gravidanza effettuata dopo i primi novanta giorni e una condizione di vitalità del feto riscontrata nelle ore successive presso l'ospedale di Rossano (Cosenza), sono stati incaricati i tecnici del Ministero della salute di avviare una ispezione amministrativa presso il Presidio ospedaliero di Rossano dell'ASP di Cosenza e dell'Azienda ospedaliera di Cosenza, che ha interessato il reparto di degenza dell'ostetricia e ginecologia ed il blocco parto dell'ospedale di Rossano.

All'esito dell'ispezione ministeriale sono emersi i seguenti punti critici:

interruzione volontaria di gravidanza con diagnosi errata di morte del neonato: la mancata e precisa diagnosi di morte ha comportato l'assenza di cure compassionevoli e, se del caso, l'inizio più precoce di cure atte a sostenere i parametri vitali;

scarsa esperienza del centro ad affrontare parti di neonati pretermine. Il punto nascita dell'ospedale di Rossano è una struttura di primo livello che oggi non raggiunge i 500 parti/anno, e ciò anche grazie alla chiusura, circa un paio di anni fa, del punto nascita dell'ospedale di Corigliano che ha contribuito a far aumentare i parti a Rossano. Questo livello di punto nascita prevede che qui si svolgano i parti di gravidanze fisiologiche ed a termine di gravidanza. Quindi la nascita di un neonato pretermine e soprattutto di un neonato gravemente pretermine (<32 settimane) rappresenta in questa struttura un evento eccezionale, anzi un evento che non dovrebbe mai verificarsi. Anche l'assi-

stenza pediatrica va di conseguenza: ci sono 2 pediatri che uno al turno della mattina, uno al turno del pomeriggio, sono presenti in ospedale. Questa considerazione va infatti sommata all'assenza, in regione, dello STAM (Servizio di trasporto assistito materno) e dello STEN (Servizio di trasporto d'emergenza neonatale) collegato alla rete di emergenza.

Va peraltro evidenziato che la stessa ASP di Cosenza ha provveduto, con apposita delibera, ad istituire una Commissione interna finalizzata alla verifica delle circostanze che hanno caratterizzato questo evento. È stato altresì avviato apposito procedimento disciplinare a carico di alcuni dei soggetti in esso coinvolti.

A tal riguardo, in aggiunta a quanto già illustrato nel corso dello svolgimento di un'interpellanza sul medesimo tema, si forniscono i seguenti aggiornamenti acquisiti dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Cosenza, che ha trasmesso una relazione del Commissario Straordinario dell'ASP di Cosenza.

Le risultanze della predetta Commissione d'inchiesta dell'ASP di Cosenza hanno tra l'altro evidenziato che il caso esaminato può qualificarsi come un caso di « feto dotato di possibilità di vita autonoma ».

« Tale affermazione di feto con possibile vita autonoma » discende dalla considerazione che « alla data del 24 aprile 2010, giorno in cui la paziente espelleva il feto, l'epoca della gravidanza era di 23 settimane o più ». Questa certezza deriva « dal calcolo dell'età gestazionale fetale garantito dall'esame ecografico effettuato

il 14 aprile 2010, quando l'epoca gestazionale è risultata essere di 22 settimane, in contrapposizione all'epoca di amenorrea che era di 21 settimane più due giorni. Peraltro il feto pesava alla nascita 600 gr, il che depone per un'epoca gestazionale intorno alla 23^a settimana – quindi in pieno accordo con l'epoca gestazionale segnalata nell'esame ecografico del 14 aprile 2010, dovendosi aggiungere gli ultimi successivi 10 giorni ».

« Trattandosi di feto con possibilità di vita autonoma », continua la relazione della Commissione di inchiesta, « l'IVG poteva essere praticata soltanto facendo riferimento al dettato normativo corrispondente alla lettera a) dell'articolo 6 della legge n. 194 del 1978, richiamato specificamente dall'articolo 7 della stessa legge », ovvero solo nel caso di « ineludibile pericolo di vita della madre ».

La medesima relazione rileva due ordini di inadempienze. La prima « riguarda la mancanza di un valido consenso previa corretta informazione all'atto operativo da parte del medico esecutore dell'IVG, secondo quanto previsto dall'articolo 14 della legge n. 194 del 1978 ». Ciò è emerso « verificando il prestampato allegato alla cartella clinica della gestante che risulta privo della tipologia dell'intervento per cui era stato richiesto il consenso, rimanendo in bianco la sezione specificamente dedicata ».

La seconda inadempienza riguarda « le mancate cure al nato ».

Si deve infine precisare che, oltre al suddetto procedimento disciplinare, è stata immediatamente avviata un'indagine dalla competente Procura della Repubblica.

Tanto premesso, occorre sottolineare che, per quanto riguarda l'interruzione volontaria di gravidanza dopo i primi novanta giorni, essa può essere praticata, come previsto dalla legge 194/78, all'articolo 6, nei seguenti casi:

« a) quando la gravidanza o il parto comportino grave pericolo per la vita della donna;

b) quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti

anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna ».

L'articolo 7, terzo comma, specifica però che, « quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera a) dell'articolo 6 », cioè « quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna ». In tale ipotesi, lo stesso articolo 7 statuisce che « il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto ».

Peraltro, la legge 194 non stabilisce l'epoca gestazionale al di sopra della quale sussiste la possibilità di vita autonoma e quindi non fissa una soglia definita entro cui poter eseguire l'intervento. L'indicazione del legislatore, pertanto, rinvia alla continua evoluzione del progresso medico la previsione della possibilità di vita autonoma del feto, cosa che si è dimostrata sino ad oggi rispettosa della tutela della salute della donna e anche della vita del nascituro. Gli sviluppi delle terapie neonatali ripropongono, nei casi di interruzione volontaria della gravidanza in periodi superiori ai 90 giorni, la necessità di cercare di stabilire, sulla base dei dati scientifici, da un lato quale sia la soglia oltre la quale non effettuare IVG per via di una possibile vita autonoma del feto, dall'altro quali misure porre in atto dopo l'espulsione del feto con presunta vitalità: la soglia critica attualmente individuata dalla letteratura scientifica, è quella di 22 settimane di epoca gestazionale, quando i dati dei *network* delle terapie intensive neonatali nazionali ed internazionali riportano una probabilità di sopravvivenza alla dimissione dall'ospedale rispettivamente del 10 per cento su 60 casi e del 6.6 per cento su 1.142 casi.

In data 4 marzo 2008 il Consiglio superiore di sanità ha peraltro emanato un parere che fornisce raccomandazioni agli operatori in merito alle cure più appropriate per le cure perinatali nelle età gestazionali estremamente basse (22-25

settimane), utili anche per una migliore applicazione della legge 194/78 e per modalità di assistenza più adeguate per la tutela del neonato.

Per quanto concerne le cure neonatali, in tali casi le raccomandazioni prevedono quanto segue:

« Al neonato, dopo averne valutate le condizioni cliniche, sono assicurate le appropriate manovre rianimatorie, al fine di evidenziare eventuali capacità vitali, tali da far prevedere possibilità di sopravvivenza, anche a seguito di assistenza intensiva.

Qualora l'evoluzione clinica dimostrasse che l'intervento è inefficace, si dovrà evitare che le cure intensive si trasformino in accanimento terapeutico. Al neonato saranno comunque offerte idratazione ed alimentazione compatibili con il suo quadro clinico e le altre cure compassionevoli, trattandolo sempre con atteggiamento di rispetto, amore e delicatezza.

Le cure erogate al neonato dovranno rispettare sempre la dignità della sua persona, assicurando i più opportuni interventi a tutela del suo potenziale di sviluppo e della migliore qualità di vita possibile.

Infine, fermo restando che il trattamento rianimatorio richiede decisioni immediate ed azioni tempestive e indifferibili, ai genitori devono essere fornite informazioni comprensibili ed esaustive sulle condizioni del neonato e sulla sua aspettativa di vita, offrendo loro accoglienza, ascolto, comprensione e il massimo supporto sul piano psicologico.

In caso di conflitto tra le richieste dei genitori e la scienza e coscienza dell'ostetrico-neonatologo, la ricerca di una soluzione condivisa andrà perseguita nel confronto esplicito ed onesto delle ragioni

esibite dalle parti, tenendo in fondamentale considerazione, la tutela della vita e della salute del feto e del neonato ».

Si ribadisce pertanto la necessità di rispettare la piena applicazione della legge citata.

Non si ritiene peraltro necessario intervenire per integrare la legge 194 con una esplicita imposizione dell'obbligo di monitoraggio delle condizioni del feto. Tale obbligo è infatti da considerarsi implicito, laddove la norma dell'articolo 7, comma 3, specifica che « il medico che esegue l'intervento deve adottare ogni misura idonea a salvaguardare la vita del feto ». È chiaro infatti che non si può salvaguardare la vita del nato senza monitorarne le condizioni.

Con riguardo specifico alla determinazione dell'età gestazionale che faccia presumere la possibilità di vita autonoma del feto, è intenzione del Governo, pur senza modificare sul punto la legge n. 194/1978 – al fine di non irrigidire in una norma primaria valutazioni che invece sono troppo legate all'evoluzione delle conoscenze scientifiche – individuare delle soluzioni convenzionali, condivise con le regioni, per porre un limite alla possibilità di effettuare l'aborto tardivo oltre un certo periodo di gravidanza, secondo quanto già stabilito, nell'esercizio della propria autonomia, da molti presidi ospedalieri, come ad esempio la clinica Mangiagalli a Milano.

Tale intenzione è già stata preannunciata alle regioni nel corso di una riunione della Commissione Salute svoltasi presso il Ministero della salute.

Infine, occorre sottolineare l'innegabile importanza della prevenzione dell'interruzione volontaria di gravidanza, attraverso una modalità di prevenzione attiva e per *target* mirati di popolazione.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

Audizione dell'assessore all'agricoltura e alla forestazione della regione Calabria, Michele Trematerra (*Svolgimento e conclusione*) 94

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009. C. 4192 Governo (Parere alla III Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 95

ALLEGATO (*Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione*) 97

Sui lavori della Commissione 95

INDAGINE CONOSCITIVA

Giovedì 28 aprile 2011. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI, indi del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 9.10.

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.

Audizione dell'assessore all'agricoltura e alla forestazione della regione Calabria, Michele Trematerra. (*Svolgimento e conclusione*).

Angelo ZUCCHI, *presidente*, ricorda che la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata, oltre che attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Michele TREMATERRA, *assessore all'agricoltura e alla forestazione della regione Calabria*, riferisce sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono quindi i deputati Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL), Anita DI GIUSEPPE (IdV), Teresio DELFINO (UdCpTP), Massimo FIORIO (PD) Nicodemo Nazzeno OLIVERIO (PD) e Giovanni DIMA (PdL), ai quali replica e fornisce ulteriori chiarimenti Michele TREMATERRA, *assessore all'agricoltura e alla forestazione della regione Calabria*.

Paolo RUSSO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 28 aprile 2011. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO.

La seduta comincia alle 10.05.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009.

C. 4192 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 27 aprile 2011.

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole D'Ippolito Vitale, ha svolto la relazione introduttiva.

Ida D'IPPOLITO VITALE (PdL), *relatore*, ricordando che l'articolo 29 dell'Accordo prevede che le Parti contraenti sviluppino la cooperazione in materia di agricoltura e sviluppo rurale, eliminando gli ostacoli al commercio di prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, nonché sviluppando una politica qualitativa per le colture e l'allevamento e per l'agricoltura sostenibile e sottolineando che, in tale ambito, risulta importante che l'Unione europea persegua una politica che, nell'ambito di una liberalizzazione degli scambi dei prodotti agricoli tra le aree interessate, riesca, comunque, a tutelare e a promuovere le produzioni di qualità europee, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Anita DI GIUSEPPE (IdV), nel preannunciare che il suo gruppo voterà a favore della proposta di parere favorevole del relatore, fa presente che l'Accordo tra l'Unione europea e l'Indonesia è importante in quanto prevede iniziative di cooperazione in settori importanti, come la cultura, l'istruzione, l'ambiente e gli scambi commerciali, ivi compresi quelli dei prodotti agricoli; esso interessa perciò direttamente i settori dell'agricoltura e dello sviluppo rurale.

Sottolinea infine il fatto che l'Indonesia svolge anche un ruolo di interlocutore per il rispetto della democrazia e dei diritti umani.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

Sui lavori della Commissione.

Sabrina DE CAMILLIS (PdL) segnala l'opportunità che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali riferisca alla Commissione in merito ai contenuti del piano industriale della Parmalat, in particolare al fine di verificare se esso contenga previsioni a tutela degli allevatori italiani e della loro produzione di latte.

Angelo ZUCCHI (PD), associandosi alla richiesta del deputato De Camillis, ricorda di aver presentato un'interrogazione sulla vicenda della Parmalat per conoscere, al di là delle questioni che riguardano l'assetto societario, gli orientamenti del Ministro circa l'esigenza di tutelare gli allevatori italiani che conferiscono il proprio latte e che rischiano di veder modificate le condizioni contrattuali. Segnala in proposito che sinora si è discusso solo degli aspetti finanziari e societari della questione e non di quelli di maggior interesse per il comparto agroalimentare. Ricorda in proposito che deve ancora svolgersi il seguito dell'audizione del Ministro Romano sulle linee programmatiche del suo Dicastero.

Paolo RUSSO, *presidente*, nel ricordare, come indicato dal collega Zucchi, che il Ministro delle politiche agricole dovrà ritornare in Commissione per il seguito della sua audizione, avverte che sarà sua cura informare il Ministro stesso delle

richieste oggi formulate affinché in quella occasione egli possa intervenire anche su tali aspetti.

La seduta termina alle 10.15.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009 (C. 4192 Governo).

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4192 Governo, recante: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009 »;

considerato che l'articolo 29 dell'Accordo prevede che le Parti contraenti sviluppino la cooperazione in materia di agricoltura e sviluppo rurale, eliminando

gli ostacoli al commercio di prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, nonché sviluppando una politica qualitativa per le colture e l'allevamento e per l'agricoltura sostenibile;

ritenuto che in tale ambito risulta importante che l'Unione europea persegua una politica che, nell'ambito di una liberalizzazione degli scambi dei prodotti agricoli tra le aree interessate, riesca, comunque, a tutelare e a promuovere le produzioni di qualità europee;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società. COM(2011)121 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>)	98
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. COM(2011)121 def. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	102
Sui lavori della Commissione	104

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Giovedì 28 aprile 2011 — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 14.35.

Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società.

COM(2011)121 def.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore*, ricorda che la proposta di direttiva in esame – presentata dalla Commissione europea il 16 marzo 2011 – prevede un regime comune opzionale per calcolare la base consolidata per l'imposizione sulle società (CCCTB) che sono fiscalmente resi-

denti nell'Unione europea e delle succursali ubicate nell'UE di società di Paesi terzi. Il regime comune include, in particolare, regole per il calcolo dei risultati fiscali di ciascuna società o succursale, il consolidamento di tali risultati, qualora vi siano altri membri del gruppo, e la ripartizione della base imponibile consolidata tra ciascuno Stato membro ammissibile. Non sarebbero invece armonizzate le aliquote d'imposta, che rimarrebbero di esclusiva competenza nazionale pur incoraggiando la Commissione una leale concorrenza tra gli Stati membri al riguardo. La proposta non dovrebbe inoltre incidere sulla redazione dei bilanci, e dunque sulla preparazione dei conti annuali o consolidati.

L'iniziativa presenta una fortissima rilevanza in quanto costituisce il primo tentativo, in esito ad una lunghissima fase di studio e ad approfondite consultazioni dei soggetti interessati, di introdurre una disciplina realmente armonizzata in merito alla tassazione diretta delle imprese. L'assenza di un coordinamento minimo dell'imposizione sulle imprese a livello

europeo ha infatti favorito fenomeni di concorrenza fiscale dannosa tra stati membri dell'UE, che si sono tradotti non soltanto in distorsioni del corretto funzionamento del mercato interno ma anche in un elemento di iniquità dei sistemi fiscali nazionali. In assenza di un quadro comune, le pressioni competitive hanno infatti indotto molti Stati membri, a fronte dei vincoli di bilancio rigorosi, a concentrare il carico fiscale sui fattori meno mobili della produzione e quindi sul lavoro dipendente.

La risposta delle Istituzioni europee a questi fattori di criticità si era sinora limitata all'adozione di misure concernenti profili specifici (ad esempio, misure contro la doppia imposizione, tassazione degli utili distribuiti tra società madri e figlie); non si era invece mai giunti alla definizione di una disciplina comune per il calcolo della base imponibile di imposte dirette.

In più occasioni la Commissione politiche dell'UE, la Commissione finanze e la stessa Assemblea della Camera avevano richiamato l'attenzione del Governo e delle Istituzioni europee sull'esigenza di rafforzare il coordinamento fiscale nell'UE, anche con specifico riferimento alla creazione di una base imponibile comune per la tassazione delle società. La proposta oggi in esame costituisce dunque una prima risposta a queste istanze di cui va però valutata con attenzione l'effettiva idoneità a risolvere i problemi posti dalla concorrenza fiscale dannosa.

La proposta di direttiva si articola in 18 Capi ed in 136 articoli, più tre allegati.

Il Capo I (articoli da 1 a 3) definisce l'ambito di applicazione della direttiva, che concerne le società costituite conformemente alle leggi di uno Stato membro o di un Paese terzo elencate nell'allegato I della proposta. Per quanto concerne l'Italia, si tratta di: società per azioni; società in accomandita per azioni; società a responsabilità limitata; società cooperative; società di mutua assicurazione; nonché gli enti pubblici e privati la cui attività è totalmente o principalmente commerciale. Inoltre, la società in questione deve essere

soggetta ad una delle imposte indicate nell'allegato II della proposta (per l'Italia, l'imposta sul reddito delle società).

In base al Capo IV della proposta di direttiva (articoli da 9 a 16), al fine del calcolo della base imponibile, i profitti e le perdite sono riconosciuti solo al momento della loro realizzazione. In particolare, le operazioni e i fatti generatori dell'obbligazione tributaria sono misurati individualmente, il calcolo della base imponibile avviene in modo uniforme, a meno che circostanze eccezionali giustifichino una modifica, e la base imponibile stessa è determinata per ciascun esercizio fiscale, inteso come un periodo di 12 mesi, salvo che non sia altrimenti previsto.

Specifiche regole in materia di ammortamenti e di deduzione delle perdite sono stabilite dai Capi VI (articoli da 32 a 42) e VII (articolo 43).

La proposta di direttiva disciplina, inoltre, la valorizzazione a fini fiscali delle attività e passività al momento dell'ingresso o dell'uscita dal nuovo regime (Capo VII – articoli da 44 a 53) e le regole di consolidamento delle basi imponibili di più società appartenenti al medesimo gruppo (Capo IX – articoli da 54 a 60).

Ulteriori disposizioni riguardano l'ingresso e l'uscita del gruppo oggetto di consolidamento (Capo X – articoli da 61 a 69), nonché talune fattispecie specifiche quali le operazioni di riorganizzazione tra imprese (Capo XI – articoli 70 e 71), le operazioni tra il gruppo consolidato ed altre entità (Capo XII – articoli da 72 a 77) e le operazioni tra imprese consociate, cioè legate tra loro sotto il profilo gestionale ma non appartenenti al medesimo gruppo (Capo XIII – articoli 78 e 79).

Il Capo XIV (articoli da 80 a 83) detta, altresì, una serie di norme per contrastare l'elusione, prevedendo innanzitutto, all'articolo 80, che le operazioni artificiali con l'esclusiva finalità di eludere l'imposizione sono ignorate ai fini del calcolo della base imponibile. A tal fine, si prevede anche, all'articolo 81, che non siano deducibili gli interessi versati ad un'impresa consociata residente in un Paese con il quale non sussista un accordo sullo scambio di in-

formazioni comparabile a quanto previsto dalla direttiva 2011/16/UE e in tale Paese si preveda un'aliquota tributaria inferiore ad un certo livello.

In base alle disposizioni del Capo XVI (articoli da 86 a 103), la base imponibile consolidata è ripartita (solo quando sia positiva) tra i membri di un gruppo (formato a una società madre e da società figlie) in ogni esercizio fiscale sulla base di una formula, la quale riconosce un uguale peso ai fattori del fatturato, del lavoro (monte retribuzioni e numero di dipendenti) e delle attività.

Per quanto attiene ai profili amministrativi del nuovo regime, regolati dal Capo XVII (articoli da 104 a 126), i singoli contribuenti, per esercitare l'opzione per tale regime, devono notificarlo, ai sensi dell'articolo 104, all'autorità competente dello Stato membro nel quale sono residenti o, nel caso di una stabile organizzazione di un contribuente non residente, nel quale tale organizzazione è situata.

La proposta di direttiva, infine, disciplina dettagliatamente (agli articoli da 109 a 114) le informazioni che devono essere contenute nella dichiarazione dei redditi e le eventuali procedure di accertamento, rettifica e ricorso contro le decisioni dell'autorità competente.

La proposta di direttiva è basata sull'articolo 115 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativo al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione del mercato interno. Tale disposizione prevede che il Consiglio possa adottare direttive, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale che prevede la mera consultazione del Parlamento europeo.

Il ricorso all'articolo 115 è reso necessario in assenza nei trattati di una specifica disposizione per l'armonizzazione delle norme relative alla imposizione diretta (a differenza di quanto stabilito dall'articolo 113 per le imposte indirette) nonché della espressa esclusione della norme fiscali dall'ambito di applicazione dell'articolo 114, che consente il ravvicinamento delle dispo-

sizioni nazionali mediante la procedura legislativa ordinaria (con codecisione del Parlamento europeo e voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio).

È evidente che la necessità di una deliberazione unanime del Consiglio renderà faticoso l'iter di esame della proposta e rischierà di diluirne ulteriormente contenuto e portata, stante la possibilità per gli Stati membri più refrattari all'armonizzazione fiscale di esercitare il veto.

Nella relazione illustrativa della proposta e nella valutazione di impatto la Commissione fornisce una motivazione articolata della giustificazione della proposta stessa sotto il profilo della sussidiarietà nonché sotto quello della proporzionalità.

Nella relazione, la Commissione osserva che il regime della base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società è imposto dall'esigenza di eliminare gli ostacoli fiscali, in primo luogo quelli che derivano dalla frammentazione dell'Unione in 27 regimi fiscali diversi, ai quali devono far fronte le società che operano nel mercato unico. In assenza di una disciplina armonizzata, le società continuerebbero a dover trattare con un numero di amministrazioni fiscali pari al numero degli Stati membri in cui sono soggette al pagamento di imposte. Al riguardo, la relazione rileva come una grande impresa – che spende attualmente oltre 140.000 euro (0,23 per cento del fatturato) in spese fiscali per aprire una nuova controllata in un altro Stato membro – con la CCCTB ridurrebbe tali costi di 87.000 euro, ovvero del 62 per cento I risparmi per un'impresa di medie dimensioni risulterebbero persino più elevati, in quanto i costi dovrebbero scendere da 128.000 euro (0,55 per cento del fatturato) a 42.000 euro, con una riduzione del 67 per cento.

Se i singoli Stati membri applicassero ciascuno un regime diverso per il calcolo della base imponibile, anche le specifiche regole stabilite nella presente proposta, quali una misura di compensazione delle perdite transfrontaliere e l'esenzione fiscale in caso di ristrutturazione di gruppi di società, sarebbero prive di efficacia e

creerebbero probabilmente distorsioni del mercato, in particolare in caso di doppia imposizione o di non imposizione.

Allo stesso modo, l'applicazione di normative nazionali differenti sulla ripartizione degli utili non migliorerebbe l'attuale procedura – già notevolmente complessa – di ripartizione degli utili aziendali tra le varie imprese consociate.

Inoltre, le basi sulle quali poggia il regime, in particolare la compensazione transfrontaliera delle perdite, l'esenzione d'imposta per i trasferimenti di attivi intragruppo e l'allocatione della base imponibile di un gruppo tramite una formula possono concretizzarsi solo all'interno di un quadro regolamentare comune.

Analoghe considerazioni valgono per le norme comuni che disciplinano le procedure amministrative per consentire il funzionamento del principio amministrativo dello « sportello unico ».

La Commissione osserva, in conclusione, che la proposta è giustificata sotto il profilo della sussidiarietà, in quanto non si otterrebbero i risultati desiderati tramite l'azione individuale degli Stati membri e tiene a precisare che la proposta stessa si limita a combattere gli ostacoli fiscali costituiti dalle disparità esistenti tra i regimi nazionali per il calcolo della base imponibile tra imprese consociate.

Proprio con riguardo a tale ultima considerazione, va rilevato che la scelta della Commissione di prospettare una base imponibile consolidata facoltativa – sebbene comprensibile a fronte delle difficoltà del negoziato – potrebbe essere insufficiente a conseguire anche effetti di riduzione della concorrenza fiscale dannosa tra Stati membri.

La stessa Commissione nella valutazione d'impatto – predisposta utilizzando i risultati degli studi commissionati ai cinque soggetti (European Tax Analyzer; Price Waterhouse Cooper-Study; banca dati Amadeus e Orbis; Deloitte; CORTAX) aveva preso in considerazione quattro opzioni di intervento alternative, confrontandole con l'ipotesi di non prevedere interventi sulla situazione attuale:

una base imponibile comune per le società facoltativa: le società residenti nell'UE (e le stabili organizzazioni situate nell'UE) potrebbero scegliere di calcolare la loro base imponibile secondo un insieme di norme comuni pertinente a tutto il territorio dell'Unione anziché ricorrere a uno dei 27 regimi nazionali di tassazione delle società. Continuerebbe ad essere utilizzata la « registrazione con-contabile separata » (cioè la fissazione dei prezzi operazione per operazione in base al principio delle condizioni di mercato) per le operazioni intragruppo, in quanto il regime non comporterebbe il consolidamento dei risultati fiscali (opzione 1);

una base imponibile comune per le società obbligatoria: tutte le società residenti nell'UE (e le organizzazioni stabili situate nell'UE) in possesso dei requisiti sarebbero tenute a calcolare la loro base imponibile secondo un insieme di norme comuni. La nuova normativa sostituirebbe i 27 regimi nazionali di tassazione delle società. In assenza del consolidamento, la « registrazione contabile separata » continuerebbe a determinare la ripartizione dei profitti nelle operazioni intragruppo (opzione 2);

una base imponibile consolidata facoltativa, quale quella prevista nella proposta in esame;

una base imponibile consolidata comune obbligatoria: le società residenti nell'UE e/o le stabili organizzazioni ivi situate di proprietà di società residenti al di fuori dell'UE avrebbero l'obbligo di applicare la CCCTB se soddisfano le condizioni di ammissibilità per la costituzione di un gruppo (opzione 4).

La Commissione giustifica l'opzione 3, prescelta nella proposta di direttiva, rispetto alle altre 3 opzioni alternative per due motivi principali: l'impatto più favorevole stimato sull'occupazione; viene evitata l'opzione obbligatoria che porterebbe all'adozione da parte di tutte le società operanti nell'UE del nuovo metodo di calcolo della base imponibile (a prescin-

dere dal fatto che una società sia attiva o no in più di uno Stato membro).

La scelta dell'opzione 2, che avrebbe sostituito per tutte le società residenti nell'UE (e le organizzazioni stabili situate nell'UE) in possesso dei requisiti i 27 regimi nazionali di tassazione delle società sarebbe stata forse una soluzione più ambiziosa ed in grado di produrre effetti di riduzione della concorrenza fiscale dannosa. Ciò a maggior ragione se alla definizione di una base imponibile comune si fosse accompagnata anche la fissazione di una o più aliquote minime di imposta, sul modello di quanto previsto per l'Iva e per le accise.

Indubbiamente tale soluzione sarebbe stata di più difficile accettazione nel corso del negoziato da parte di alcuni Stati membri e di applicazione molto più complessa: al tempo stesso, gli effetti negativi della concorrenza fiscale sul mercato interno e sulla equità stessa dei sistemi fiscali, posti in evidenza nel corso della recente crisi irlandese, avrebbero richiesto un intervento di maggiore portata ed estensione. Ciò pone, peraltro, in questione non soltanto i profili di sussidiarietà ma quelli di proporzionalità e di merito.

In conclusione, la proposta appare nel suo complesso coerente con il principio di sussidiarietà, essendo evidente la necessità e il valore aggiunto dell'intervento europeo. Andrebbero tuttavia approfondite, in sede di esame del merito della proposta e dei profili di proporzionalità, le prospettive di prevedere regole obbligatorie per il calcolo della base imponibile applicabile a tutte le società contemplate nella proposta nonché di stabilire anche aliquote minime dell'imposta.

A questo scopo andranno tuttavia valutati con attenzione anche l'impatto finanziario della proposta e delle opzioni sopra prospettate sulle società interessate nonché gli effetti per la finanza pubblica.

Propone, pertanto, di procedere in tempi rapidi alla approvazione del documento della XIV Commissione recante una valutazione positiva della conformità della proposta con il principio di sussidiarietà e di procedere contestualmente all'avvio del-

l'esame sul merito e sulla proporzionalità ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, anche tenuto conto del fatto che la VI Commissione Finanze ha già avviato l'esame della proposta lo scorso 14 aprile.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. COM(2011)121 def.

(Parere alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MAGGIONI (LNP), *relatore*, rileva che la Commissione è convocata per avviare l'esame, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione di merito, della proposta di Regolamento che modifica la disciplina vigente istitutiva del codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere (il cosiddetto codice Schengen), nonché della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. Tale disciplina, entrata in vigore a partire dal 1995, ha disposto la soppressione dei controlli alle frontiere interne in modo da favorire la libera circolazione all'interno dell'UE. Più precisamente, attualmente l'area Schengen riguarda 25 Paesi, di cui 22 membri dell'UE più Norvegia, Islanda e Svizzera e interessa oltre 400 milioni di cittadini europei.

In sostanza, nel caso in cui ad attraversare una frontiera esterna dell'area Schengen siano cittadini dell'UE, si procede a verifiche minime dirette ad accertare l'identità del soggetto interessato.

I cittadini dei paesi terzi sono invece sottoposti a verifiche approfondite.

L'attraversamento delle frontiere interne può invece essere effettuato senza

alcun controllo. È comunque previsto che in caso di minaccia grave per l'ordine pubblico o per la sicurezza interna si possano ripristinare in via eccezionale i controlli alle frontiere interne, tuttavia per un periodo limitato.

La Commissione europea ha ritenuto di prospettare alcune correzioni sulla base di una serie di elementi emersi in sede di attuazione del codice Schengen, con particolare riguardo a taluni profili di criticità.

Il testo in esame reca, quindi, alcune modifiche alla disciplina vigente prevalentemente dirette a rispondere ad aspetti non sufficientemente chiari o, comunque, suscettibili di generare incertezze in sede applicativa.

Particolare rilievo assumono le modifiche e i chiarimenti che concernono le condizioni di ingresso per i cittadini di Paesi terzi.

Le vicende degli ultimi mesi, con i massicci afflussi di immigrati irregolari sulle coste italiane e le iniziative che per fronteggiare tali afflussi sono state adottate sia dall'Italia che dalla Francia, costituiscono la migliore dimostrazione della necessità di sottoporre la normativa Schengen ad una accurata verifica per accertarne l'idoneità a consentire una gestione efficace del fenomeno dell'immigrazione clandestina.

Appare, quindi, condivisibile la modifica volta a precisare come si calcola il periodo di tre mesi preso a riferimento per i soggiorni dei cittadini di Paesi terzi, così come i requisiti dei documenti di viaggio di cui i soggetti interessati devono essere in possesso.

Risulta inoltre apprezzabile la proposta di creare corsie separate per i cittadini di Paesi terzi che non sono tenuti a possedere un visto all'atto di attraversamento delle frontiere esterne dell'area Schengen in modo da valorizzare le operazioni.

Risulta poi condivisibile anche l'obiettivo di favorire una migliore e più specializzata formazione delle guardie di frontiera competenti ad effettuare i controlli.

Meritano invece di essere approfondite attentamente le modifiche volte, rispettivamente, a conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati per taluni aspetti oggetto del codice Schengen, così come la prospettiva di sopprimere l'obbligo, per i cittadini di Paesi terzi in posizione regolare, di dichiarare la loro presenza.

Quanto al primo profilo, occorre domandarsi se il conferimento della delega per una durata indeterminata, ferma restando la possibilità di una sua revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio, associandosi all'assenza di obiettivi specifici e di indicazioni quanto al suo contenuto e alla portata, non possa prefigurare il rischio di un eccesso di delega.

Considerata la delicatezza delle questioni in discussione, occorre verificare se sia opportuno demandare a un organo tecnico qual è la Commissione europea, poteri così ampi.

Va in proposito ricordato che già in una recente occasione nell'ambito del Parlamento europeo è stata sollevata l'opportunità di contestare dinanzi alla Corte di Giustizia la legittimità della procedura seguita per l'adozione di una decisione 2010/252/UE recante una serie di regole per le operazioni alle frontiere marittime coordinate da Frontex e il salvataggio e lo sbarco di immigrati.

In quella circostanza è stato contestato il fatto che la decisione avrebbe travalicato le competenze della Commissione europea e avrebbe dovuto essere sottoposta alla procedura legislativa ordinaria.

Quanto al secondo profilo, la Commissione prospetta la soppressione dell'obbligo in relazione al fatto che alcuni Stati membri non attuano la normativa vigente o avrebbero riscontrato notevoli difficoltà pratiche.

Prima di procedere ad una abrogazione è comunque indispensabile valutare, acquisendo l'avviso del Governo, se l'adempimento di tale obbligo non possa risultare utile ai fini del contrasto all'immigrazione clandestina.

In conclusione, la portata delle modifiche prospettate è varia; per talune di esse

occorre comunque procedere a una accurata istruttoria per la quale è indispensabile avvalersi anche degli elementi di informazione e di valutazione che dovranno essere assicurati dal Governo.

L'esame della proposta di Regolamento risulta quindi particolarmente opportuno, coincidendo con una fase particolarmente difficile che ha chiaramente evidenziato la necessità di una attenta ricognizione dei diversi profili che attengono al regime Schengen entrato in vigore in un contesto molto diverso da quello attuale e con una pressione migratoria quantitativamente assai inferiore e comunque più facilmente gestibile.

L'Italia deve svolgere questa ricognizione con particolare scrupolo nella consapevolezza di trovarsi, per la sua collocazione geografica, in una condizione particolarmente esposta ai traffici di clandestini, senza timori di far valere le sue ragioni presso le istituzioni europee.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Sandro GOZI (PD) segnala ai colleghi che in data odierna, con propria sentenza, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha bocciato in via pregiudiziale la norma italiana che prevede il reato di clandestinità e punisce con la reclusione gli immigrati irregolari, che si porrebbe in contrasto con la direttiva europea sui rimpatri dei clandestini. Rileva come ciò che il PD aveva più volte preannunciato è accaduto, ed auspica che la posizione assunta dalla Corte induca il Governo a modificare il parere negativo espresso sugli emendamenti presentati dal PD al disegno di legge comunitaria e volti al recepimento della richiamata direttiva, rispetto alla quale è anche pendente una procedura di infrazione per mancato recepimento.

Marco MAGGIONI (LNP) rileva come quello odierno sia l'ennesimo caso di censura da parte della Corte di giustizia, che sembra colpire solo l'Italia, ed è con amarezza che prende nota di tale atteggiamento. Osserva peraltro che il Ministro Maroni ha già dichiarato che porrà rimedio al problema, che potrà pertanto trovare rapidamente soluzione.

Nicola FORMICHELLA (Pdl) si dichiara sicuro che il Governo ed il Ministro dell'Interno troveranno adeguata soluzione alla questione sollevata dalla Corte; rileva quindi come già da qualche anno la maggioranza abbia denunciato la solitudine nella quale l'Italia si trova, in Europa, ad affrontare il problema dei flussi di clandestini, ed a subire decisioni quale quella odierna. Ritiene che sarebbe prova di responsabilità da parte dell'opposizione tutelare innanzitutto gli interessi italiani, prima di assecondare posizioni che appaiono prevalentemente sostenute da Paesi che non si trovano nella difficile posizione italiana. Ritiene pertanto che occorra pervenire a soluzioni di mediazione per risolvere un problema innegabile e che ha riflessi concreti e pesanti sul Paese.

Sandro GOZI (PD) osserva come l'atteggiamento assunto dall'opposizione sia più che responsabile, anche perché non reca alcuna valutazione sul merito della questione, ma si limita a ribadire che occorre recepire la direttiva sui rimpatri, il cui termine è scaduto.

Enrico FARINONE (PD) ribadisce come, a nome del gruppo, il collega Gozi abbia chiesto unicamente il recepimento di una direttiva scaduta, ciò che appare del tutto legittimo.

Mario PESCANTE, *presidente*, preso atto delle considerazioni svolte dai colleghi, e nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 14.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	105
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere presentata dal relatore, on. Bernini Bovicelli</i>)	111
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere presentata dal relatore, sen. D'Ubaldo</i>)	117
ALLEGATO 3 (<i>Documento presentato dal gruppo del partito democratico</i>)	124
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 28 aprile 2011. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Interviene il ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, Raffaele Fitto.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 aprile 2011.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che, sulla base di quanto già preannunciato nell'Ufficio di Presidenza tenutosi il

19 aprile scorso, il Governo ha confermato la propria disponibilità ad attendere il parere della Commissione per un ulteriore periodo rispetto al previsto termine del 23 aprile; pertanto si procederà alla votazione del parere stesso entro la giornata del 4 maggio, secondo il calendario già concordato. In ordine all'esame del provvedimento, essendosi ormai conclusa la discussione generale, invita i relatori ad illustrare le proprie proposte di parere, segnalando che risulta al momento depositata la proposta di parere della relatrice Bernini (*vedi allegato 1*).

Il senatore Lucio Alessio D'UBALDO (PD), *relatore*, nell'esprimere apprezzamento per l'importante lavoro di analisi e di approfondimento svolto con l'altro relatore, ritiene che tale percorso – sebbene non abbia condotto, almeno in questa prima fase, alla stesura di un parere a firma congiunta – possa essere considerato un utile punto di partenza per eventuali proposte di modifica migliorative del testo dello schema di decreto in esame.

Pur sottolineando i numerosi punti di condivisione con la proposta di parere dell'altro relatore, annuncia di aver predisposto una proposta di parere a propria firma (*vedi* allegato 2). Precisa, a tale riguardo, che tale proposta non ha lo scopo di prendere le distanze dal prezioso lavoro svolto, ma di fornire una valutazione complessiva del provvedimento rispetto all'insieme degli interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione, con la finalità di metterne in luce gli aspetti critici sui quali, non essendosi realizzata una piena convergenza, auspica si possa continuare a lavorare al fine di delineare un percorso il più possibile condiviso.

Nel rinviare al testo della propria proposta per una più completa disamina delle criticità suscettibili di approfondimento e valutazione, fa presente che con la stessa si esprime parere contrario sul testo del decreto così come formulato dal Governo e si propongono alcune modifiche all'articolo 1 al fine di garantire la certezza delle risorse nonché il carattere aggiuntivo delle stesse rispetto al circuito di finanziamento ordinario. Si propone in particolare di garantire che al Fondo per lo sviluppo e la coesione confluisca un ammontare minimo di risorse che non sia inferiore, in ragione d'anno, allo 0,6 per cento del Pil, prevedendo altresì che almeno il 30 per cento della dotazione del Fondo stesso sia destinato ad un fondo di riserva finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo della convergenza dei fabbisogni standard.

Il deputato Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, nel ringraziare i colleghi intervenuti nella discussione del provvedimento in esame, sottolinea che le questioni emerse appaiono compatibili con la filosofia di fondo del provvedimento, che prefigura un nuovo quadro di strumenti procedurali e di assetti organizzativi volti, da una parte, a superare le criticità emergenziali e, dall'altra, a rendere strutturale l'utilizzo di risorse iscritte in fondi relativi a settenni di programmazione già

scaduti o in scadenza, ovvero in corso di regolazione.

Nonostante il parere del collega D'Ubaldo approdi a riflessioni di segno opposto, avendo egli espresso l'intenzione di esprimere parere contrario – osserva – vi sono stati numerosi punti di contatto che possono rivelarsi proficui per il completamento dell'esame in corso. Rimandando al testo della sua proposta parere, sollecita l'attenzione su ulteriori aspetti, peraltro emersi in diversi interventi, quali, in primo luogo, il tema della *governance*. Come sottolineato anche durante le audizioni della SVIMEZ, infatti, occorrerebbe individuare appositi centri amministrativi più efficaci ed efficienti, prevedendo altresì le necessarie sanzioni allo scopo di evitare un'eccessiva parcellizzazione della gestione, suscettibile di determinare difficoltà di attuazione e scarsa incisività delle norme.

Passando all'illustrazione delle modifiche del testo contenute nel proprio parere, per il quale si dichiara disponibile al recepimento di quelle proposte emendative che verranno condivise anche dal Governo, ribadisce – anche per quanto emerso durante le audizioni – la necessità di sanare le attuali patologie procedurali, individuando procedimenti a carattere stabile e coordinati a livello comunitario, anche in considerazione dei rapporti che in materia sono in corso tra il Ministro per la coesione ed il Commissario europeo competente.

Gli strumenti che vengono individuati dal provvedimento dovrebbero assumere in tal modo un carattere fisiologico, da un lato, per mezzo del Documento di indirizzo strategico nonché, dall'altro, mediante lo strumento negoziale del contratto istituzionale di sviluppo, che prevede specifiche disposizioni relative ai soggetti partecipanti, ai loro ruoli, ai tempi e agli obiettivi. La definizione di più dettagliati margini di partecipazione – rileva – consentiranno nuove e più stringenti responsabilità dei soggetti chiamati a spendere le risorse.

Nell'illustrare specificamente le modifiche, oltre ad alcuni interventi operati per

ragioni di *drafting* su varie disposizioni del provvedimento, sottolinea in particolare le proposte di emendamento all'articolo 1 – su cui peraltro ha riscontrato una sostanziale convergenza da parte del collega D'Ubaldo – volte ad individuare l'ambito di operatività dell'articolo 16 della legge n. 42 esteso all'esercizio dei diritti della persona, per la piena attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.

In ordine al comma 2 del predetto articolo 1, sottolinea la necessità di attuare un collegamento con l'articolo 22 della legge delega, prevedendo che gli interventi individuati dal provvedimento in esame siano finalizzati a perseguire anche la perequazione infrastrutturale.

Illustra inoltre le proposte di modifica riferite sia al comma 3 dell'articolo 4, intesa a puntualizzare la natura degli investimenti oggetto di finanziamento che devono essere articolati in interventi, non solo tra loro funzionalmente connessi – come riporta l'attuale testo – ma anche di consistenza progettuale ovvero realizzativa, sia al comma 2 dell'articolo 6, relativamente al Contratto istituzionale di sviluppo, volta a garantire la realizzazione tempestiva ed il controllo *in itinere* delle attività demandate ai soggetti concessionari, prevedendo sanzioni e garanzie in caso di inadempienza, nonché apposite procedure sostitutive finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti.

Con riferimento alle forme di cooperazione previste per l'attuazione degli interventi, inoltre, la proposta di emendamento di cui al comma 5 del predetto articolo 6 dispone che le stesse siano estese all'ambito regionale e locale, in modo da garantire l'ampliamento degli ambiti di consultazione con particolare riferimento agli enti locali. Un'ulteriore modifica, proposta in ordine al successivo comma 6, è volta a garantire che il potere sostitutivo in caso di inerzia delle amministrazioni pubbliche responsabili sia previsto comunque ove lo stesso si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea.

Si propone infine l'inserimento dell'articolo 6-*bis*, volto a dare contezza degli

interventi posti in essere, in cui si dispone che la Relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate fornisca altresì gli elementi informativi di dettaglio in merito all'attuazione del decreto in esame. Viene infine precisato, all'articolo 7, che restano comunque ferme le disposizioni vigenti relative ai contributi speciali e agli interventi diretti dello Stato in favore dei territori confinanti con le regioni a statuto speciale, nonché dei territori montani e delle isole minori.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, alla luce della disponibilità del relatore ad eventuali integrazioni della proposta di parere, segnala l'esigenza di modificare, anche in considerazione del contenuto del parere, il titolo del provvedimento, nonché di prevedere nel testo, pur tenendo presente quanto dispone la legge 42 del 2009, un riferimento alle esigenze delle regioni a statuto speciale, al fine di consentire, nell'ambito del complesso percorso attuativo della legge delega, che gli interventi perequativi e di sviluppo operino anche nei confronti delle autonomie speciali. Richiama altresì l'opportunità, già segnalata nel corso delle audizioni, di introdurre disposizioni volte al contrasto di possibili intrusioni nei progetti da parte della criminalità organizzata.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) evidenzia che l'esame dei contenuti della proposta di parere testè presentata dalla relatrice Bernini assume un particolare rilievo in ordine alle previsioni di cui agli articoli 1 e 6; per i restanti profili, rileva, la suddetta proposta di parere delinea modifiche prevalentemente formali allo schema di decreto legislativo in esame. Ritiene opportuno, ai fini di un più lineare e proficuo svolgimento dei lavori della Commissione, che la relatrice si pronunci preliminarmente e con chiarezza sui margini di emendabilità della proposta di parere a sua firma; invita, quindi, la stessa ed il Ministro ad esprimere le proprie valutazioni sulla proposta di parere del relatore D'Ubaldo. Manifesta altresì riserve sulla presenza di due di-

verse sedi di monitoraggio e verifica dei flussi di spesa, quali la Ragioneria e il Dipartimento, i cui dati finanziari frequentemente presentano talune difformità, auspicando in proposito che il Governo si impegni ad attivare tempestivamente uno strumento unico ed efficiente di monitoraggio della spesa.

Il deputato Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, si riserva di discutere il tema relativo alla tracciabilità – il quale è stato peraltro ampiamente trattato dai soggetti auditi e dai colleghi commissari – al fine di individuare meccanismi di gestione più tempestivi nonché un'amministrazione delle risorse sottoposta a più efficienti controlli della spesa, sui cui ruota – ritiene – l'intera *ratio* del provvedimento.

A tale scopo si dice disponibile ad un confronto, anche a carattere informale, per rispondere alle richieste emendative della collega Lanzillotta e del senatore D'Ubaldo, che possa essere tradotto in ulteriori modifiche migliorative del testo.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, osserva che la verifica dei margini di emendabilità cui fa riferimento la collega Lanzillotta emergerà seguendo le procedure ordinarie, vale a dire mediante la proposizione di emendamenti alla proposta di parere, sui quali si pronuncerà il relatore; naturalmente potranno a tal fine risultare utili i contatti informali tra i gruppi della Commissione.

Il deputato Marco CAUSI (PD), nel dichiarare, anche a nome del proprio gruppo, la insoddisfazione per la proposta presentata dalla relatrice Bernini, che appare recepire solo in minima parte le numerose questioni emerse dal dibattito, deposita un documento recante le proposte del gruppo del Partito Democratico (*vedi allegato 3*), in cui si espone una analisi dei divari territoriali di sviluppo differente da quella proposta dal Governo, nella quale sostanzialmente si ritiene che al Nord sussista una situazione soddisfacente e che solo nel Mezzogiorno si ponga

il problema del ritardo di sviluppo. Al contrario, i dati mostrano che il declino e la perdita di competitività interessano l'intero territorio nazionale, con una dinamica del Pil per abitante che negli ultimi anni risulta decrescente sia al nord che al sud e che richiederebbe pertanto una strategia di sviluppo unitaria e non diversificata, nella consapevolezza che le diverse aree del Paese possono crescere solo se migliora il sistema economico nel suo complesso.

Anche l'analisi degli insufficienti risultati delle politiche di sviluppo diverge da quella proposta dal Governo, in cui genericamente si ritiene che queste non abbiano mai funzionato, mentre una ricognizione più attenta evidenzia che le percentuali di spesa dell'attuale periodo di programmazione sono consistentemente più basse di quelle del precedente periodo, registrandosi pertanto una incapacità realizzativa crescente negli ultimi anni, a conferma della politica di fatto antimeridionalistica in corso.

È infine errato anche l'assunto che l'ineadeguatezza organizzativa sia da attribuire alle regioni ed agli enti locali, poiché anche le amministrazioni centrali, ad eccezione dei programmi gestiti dal Ministero dell'Istruzione, presentano risultati modesti.

Da queste considerazioni deriva che lo schema di decreto all'esame dovrebbe intervenire profondamente sulle strategie di coesione e sviluppo, che invece vengono modificate in misura insoddisfacente, e dovrebbe altresì attuare le prescrizioni della delega, distinguendo – come invece non avviene – tra interventi ordinari ed risorse aggiuntive. Proprio in ragione di tale ultima questione, rammenta, il proprio gruppo aveva chiesto tempi di esame più lunghi, in modo da affrontare prima i provvedimenti relativi alla spesa ordinaria di conto capitale, e solo a seguire la questione degli interventi speciali: in proposito osserva come nella proposta di parere per la perequazione infrastrutturale si faccia riferimento solo agli interventi speciali, senza alcun riferimento a quelli ordinari. Un ulteriore elemento di dissenso rispetto alla proposta di parere

attiene al tema della *governance*, al cui riguardo il potere sostitutivo risulta esercitabile, stante il richiamo all'articolo 120 della Costituzione, alle sole amministrazioni territoriali, restandone conseguentemente estranee le strutture centrali, nonostante che in taluni casi queste abbiano conseguito risultati più insoddisfacenti degli enti regionali.

Il testo del provvedimento, in questo punto modificato solo marginalmente nel parere, appare inoltre insoddisfacente anche con riguardo al coinvolgimento degli enti locali nelle politiche di sviluppo, non tenendo in considerazione il fatto che il miglioramento infrastrutturale concerne in misura rilevante servizi pubblici locali, dal servizio idrico a quello di trasporto, gestiti dalle amministrazioni territoriali. Nell'invitare infine a tenere nella dovuta attenzione l'esigenza, segnalata da molti dei soggetti auditi, di organizzare specifiche tecnostrutture a livello territoriale che possano agevolare il raggiungimento di migliori percentuali di realizzazione degli interventi, osserva conclusivamente come a fronte di tutte le problematiche esposte il contenuto della proposta di parere appaia al momento deludente.

Il senatore Mario BALDASSARRI (Misto-FLI), nel richiamare gli utili elementi informativi acquisiti nel corso delle audizioni svoltesi sullo schema di decreto legislativo in esame, esorta la Commissione a riservare una più approfondita e meditata analisi sui dati numerici evidenziati nel corso delle menzionate audizioni. Sostiene che dai suddetti dati si evince incontestabilmente una situazione del tutto fallimentare dell'andamento dei conti pubblici derivante principalmente dalla deplorabile prassi di salvaguardare i saldi di bilancio attraverso una riduzione degli investimenti e non invece mediante una diminuzione della spesa. Sottolinea pertanto che il primo obiettivo del decreto in esame debba consistere nella modifica di tale grave impostazione della politica economica nazionale. Chiede chiarimenti alla relatrice Bernini sulla valenza che debba assumere il richiamo, nel testo in esame,

al Documento di economia e finanza ed in particolare al programma nazionale di riforma, documenti da cui si evince che la politica economica italiana inizierà a dispiegare i propri effetti solo a partire dall'anno 2014; il che renderebbe di fatto inutile varare il decreto legislativo in esame. Al fine di correggere tale evidente discrasia, sostiene, sarebbe necessario apportare adeguate modifiche al Documento di economia e finanza al fine di recepire in esso i contenuti propri dello schema di decreto in esame. Fa notare che in assenza di tale clausola si profila il rischio di rendere ardua l'attuazione degli strumenti perequativi recati dal provvedimento in esame.

Il ministro Raffaele FITTO, sottolineando come molti dei temi oggetto della discussione risentano del clima politico generale, ricorda che il decreto in esame è il primo di quelli attuativi dell'articolo 16 della legge n. 42 e dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, e che pertanto alcune delle questioni emerse nel dibattito potranno essere affrontate anche successivamente.

Con riferimento da quanto osservato dall'onorevole Causi, ritiene necessario precisare che l'attuale ciclo di programmazione non possa essere imputabile al Governo in carica, in quanto è stato definito in anni precedenti, così come non possa essere effettuato un raffronto tra le capacità di spesa del ciclo 2000-2006 con quelle del ciclo 2007-2013: ad esempio, nel precedente ciclo la capacità di spesa risulta maggiore per effetto del ricorso ai c.d. progetti-sponda, meccanismo contabile ora vietato nel ciclo 2007-2013; analogamente, bisogna considerare la proroga di un anno concessa dalle autorità comunitarie delle spendibilità delle risorse in scadenza al 31 dicembre 2010. Concorda sul fatto che le procedure attualmente vigenti non abbiano realizzato gli obiettivi preventivati in sede di programmazione, sia per quanto riguarda i fondi comunitari che le risorse del FAS, anche per effetto della qualità delle amministrazioni regionali – con le quali è stato peraltro avviato

un lavoro condiviso al fine di utilizzare pienamente le risorse disponibili – nonché per la quantità delle risorse, considerando che, oltre alle risorse del ciclo 2007-2013, con la delibera CIPE n. 79 del 2010 si è provveduto alla ricognizione e liberalizzazione di risorse del precedente ciclo non utilizzate. Per quanto riguarda la proposta contenuta nel parere del relatore D'Ubaldo di destinare a decorrere del 2014 al finanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione una quota annualmente non inferiore allo 0,6 per cento del PIL, ritiene che, pur condividendola, rappresenterebbe attualmente un elemento di rigidità del decreto in esame, la cui finalità è quella di migliorare l'attuale *governance* del sistema e l'effettivo utilizzo delle risorse, e che, come altre questioni sollevate nel corso della discussione, potrà essere considerata negli altri decreti attuativi dell'articolo 16. A suo avviso il decreto in esame, oltre a riguardare il futuro delle politiche di coesione, interviene sul sistema attuale, in quanto il nuovo strumento del contratto istituzionale di sviluppo, pur incidendo fortemente sulle regioni del Mezzogiorno, interesserà anche quelle del Centro-Nord. Ricordando come alcuni punti del decreto siano presenti nel Quinto rapporto per le politiche di coesione dell'Unione europea e siano ricompresi nella delibera CIPE n. 1 del 2011, ritiene necessario superare la parcellizzazione dei programmi e degli

interventi, che generano, peraltro, la deresponsabilizzazione delle amministrazioni, andando a mettere ordine sugli strumenti e sulle procedure per migliorare l'utilizzo delle risorse. Ricordando l'attività del Governo svolta in sede comunitaria in merito alle politiche di coesione e all'ammontare delle risorse necessarie ad attuarle, ritiene fondamentale evitare di perdere gli stanziamenti assegnati all'Italia, al fine di non comprometterne l'immagine. In conclusione dichiara la disponibilità del Governo a valutare positivamente le proposte emendative migliorative del testo, nei limiti, peraltro, del contenuto proprio del decreto, che, come già affermato, non intende essere esaustivo della materia.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nell'auspicare, nell'ambito dei limiti derivanti dal contenuto del provvedimento, il raggiungimento di intese le più ampie possibili, come molte volte in precedenza avvenuto, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.10 alle 16.20.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (Atto n. 328).

**PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA
DAL RELATORE, ON. BERNINI BOVICELLI**

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « attuazione dell'articolo 16 della legge della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali », approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 18 giugno 2010,

considerato che

il provvedimento prefigura un nuovo quadro di strumenti procedurali e di assetti organizzativi volti a superare le criticità che finora hanno ostacolato il raggiungimento di risultati soddisfacenti nell'utilizzo delle risorse destinate alla promozione delle aree sottoutilizzate;

la nuova disciplina appare idonea rendere più efficace la politica di coesione ed a promuovere le innovazioni utili, sia sul piano dei contenuti che delle regole di programmazione ed attuazione, a conseguire risultati più tempestivi ed incisivi;

in tale finalità, l'introduzione del Documento di indirizzo strategico individua criteri e requisiti secondo cui destinare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che consentiranno, attraverso una attenta selezione dei progetti ammis-

sibili, a concentrare le risorse medesime in interventi di forte significatività;

nell'ambito di tali criteri appare di rilievo la espressa previsione di indicatori che soddisfino requisiti di affidabilità statistica, prossimità all'intervento tempestività di rilevazione, nonché il riferimento a meccanismi sanzionatori, che in relazione al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto del cronoprogramma, possono ricomprendere la revoca – anche parziale – dei finanziamenti; revoca che può costituire un ulteriore strumento volto ad una migliore concentrazione delle nei settori con maggiori capacità di utilizzo;

risulta altresì importante lo strumento del Contratto istituzionale di sviluppo, che definendo in forma vincolante tempi, obiettivi e compiti di ciascuno dei contraenti che operano l'intervento, sostanza in maniera efficace la responsabilità di ciascuno di essi, prevedendo a tal fine anche le condizioni di definanziamento dei progetti ovvero la attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo, nel rispetto del principio della sussidiarietà. In tal senso operano anche le disposizioni introdotte nel provvedimento in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda il Governo a riformulare il testo dello schema di decreto legislativo sulla base del seguente articolato:

ART. 1.

(Oggetto).

1. Il presente decreto, in conformità al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e in prima attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, definisce le modalità per la destinazione e l'utilizzazione di risorse aggiuntive, nonché per l'individuazione e l'effettuazione di interventi speciali, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici e sociali del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

2. Gli interventi individuati ai sensi del presente decreto sono finalizzati a perseguire anche la perequazione infrastrutturale.

ART. 2.

(Principi e criteri della politica di riequilibrio economico e sociale).

1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite prioritariamente con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 e con i finanziamenti a finalità strutturale dell'Unione europea e i relativi cofinanziamenti nazionali, esclusivamente destinati alla spesa in conto capitale per investimenti nonché alle spese per lo sviluppo ammesse dai regolamenti dell'Unione europea, sulla base dei seguenti principi e criteri:

a) leale collaborazione istituzionale tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali e coinvolgimento del partenariato economico-sociale per l'individuazione delle priorità e per l'attuazione degli interventi, tenendo conto delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo

alle condizioni socio-economiche, al deficit infrastrutturale e ai diritti della persona;

b) utilizzazione delle risorse secondo il metodo della programmazione pluriennale, tenendo conto delle priorità programmatiche individuate dall'Unione europea, nell'ambito di piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione, contemperando gli obiettivi di sviluppo con quelli di stabilità finanziaria e assicurando in ogni caso la ripartizione dell'85 per cento delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord;

c) aggiuntività delle risorse, che non possono essere sostitutive di spese ordinarie del bilancio dello Stato e degli enti decentrati, in coerenza e nel rispetto del principio dell'addizionalità previsto per i fondi strutturali dell'Unione europea;

d) programmazione e attuazione degli interventi finalizzate ad assicurarne la qualità, la tempestività, l'effettivo conseguimento dei risultati, attraverso il condizionamento dei finanziamenti a innovazioni istituzionali, la costruzione di un sistema di indicatori di risultato, il ricorso sistematico alla valutazione degli impatti e, ove appropriato, la previsione di riserve premiali e meccanismi sanzionatori, nel rispetto dei criteri di concentrazione territoriale e finanziaria e assicurando le necessarie attività di sorveglianza, monitoraggio e controllo delle iniziative.

ART. 3.

(Disposizioni in materia di finanziamenti dell'Unione europea).

1. Il Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, di seguito «Ministro delegato», cura il coordinamento di tale politica e dei relativi fondi a finalità strutturale dell'Unione Europea, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e assicura i relativi

rapporti con i competenti organi dell'Unione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e nel rispetto dei poteri e delle prerogative delle Regioni e delle autonomie locali, il Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, con gli altri Ministri eventualmente interessati, adotta gli atti di indirizzo e quelli di programmazione rimessi dai regolamenti dell'Unione europea agli Stati membri, assicurando la coerenza complessiva dei conseguenti documenti di programmazione operativa da parte delle amministrazioni centrali e regionali.

3. Al fine di garantire la tempestiva attuazione dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali di cui al comma 1 e l'integrale utilizzo delle relative risorse dell'Unione europea assegnate allo Stato membro, il Ministro delegato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, adotta, ove necessario e nel rispetto delle disposizioni dei regolamenti dell'Unione europea, le opportune misure di accelerazione degli interventi.

ART. 4.

(Fondo per lo sviluppo e la coesione).

1. Il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito «Fondo». Il Fondo è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

2. Il Fondo ha carattere pluriennale in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l'unitarietà e la complementarietà delle procedure di attivazione delle relative risorse con quelle previste per i fondi strutturali dell'Unione europea.

3. Il Fondo è destinato a finanziare interventi speciali dello Stato e l'erogazione di contributi speciali, secondo le modalità stabilite dal presente decreto. L'intervento del Fondo è finalizzato al finanziamento di progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi di consistenza progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili, anche per quanto attiene al profilo temporale.

ART. 5.

(Programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione).

1. La legge di stabilità relativa all'esercizio finanziario che precede l'avvio di un nuovo ciclo pluriennale di programmazione incrementa la dotazione finanziaria del Fondo, stanziando risorse adeguate per le esigenze dell'intero periodo di programmazione, sulla base della quantificazione proposta dal Ministro delegato, compatibilmente con il rispetto dei vincoli di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica. Allo stesso modo, la legge di stabilità provvede contestualmente alla ripartizione della dotazione finanziaria per quote annuali, collegate all'andamento stimato della spesa.

2. La legge annuale di stabilità, anche sulla scorta delle risultanze del sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 6, può aggiornare l'articolazione annuale, ferma restando la dotazione complessiva del Fondo. Trascorso il primo triennio del periodo di riferimento, si può procedere alla riprogrammazione del Fondo solo previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Entro il mese di ottobre dell'anno che precede l'avvio del ciclo pluriennale di programmazione, con delibera del Comi-

tato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), tenendo conto degli indirizzi comunitari, degli impegni assunti nel Programma Nazionale di Riforma e dei documenti relativi al Documento di economia e finanza, su proposta del Ministro delegato, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, nonché con la Conferenza unificata, sono definiti in un Documento di indirizzo strategico:

a) gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse stanziare, le finalità specifiche da perseguire, il riparto delle risorse tra le priorità e le diverse macro-aree territoriali, nonché l'identificazione delle Amministrazioni attuatrici;

b) i principi di condizionalità, ossia le condizioni istituzionali, generali e relative a ogni settore di intervento, che devono essere soddisfatte per l'utilizzo dei fondi;

c) i criteri di ammissibilità degli interventi al finanziamento riferiti in particolare:

1) ai tempi di realizzazione definiti per settore, per tipologia d'intervento, di soggetto attuatore e di contesto geografico;

2) ai risultati attesi, misurati con indicatori che soddisfino requisiti di affidabilità statistica, prossimità all'intervento, tempestività di rilevazione, pubblicità dell'informazione;

3) all'individuazione preventiva di una metodologia rigorosa di valutazione degli impatti;

4) alla sostenibilità dei piani di gestione;

d) gli eventuali meccanismi premiali e sanzionatori, ivi compresa la revoca, anche parziale, dei finanziamenti, relativi al raggiungimento di obiettivi e risultati misurabili e al rispetto del cronoprogramma;

e) la possibilità di chiedere il cofinanziamento delle iniziative da parte dei soggetti assegnatari, anche attraverso l'apporto di capitali privati.

4. Entro il 1° marzo successivo al termine di cui al comma 3, il Ministro delegato, in attuazione degli obiettivi e nel rispetto dei criteri definiti dalla delibera del CIPE di cui al comma 3, propone al CIPE per la conseguente approvazione, in coerenza con il riparto territoriale e settoriale ivi stabilito e d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, nonché con le amministrazioni attuatrici individuate, gli interventi o i programmi da finanziare con le risorse del Fondo, nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

ART. 6.

(Contratto istituzionale di sviluppo).

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, nonché allo scopo di accelerare la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto e di assicurare la qualità della spesa pubblica, il Ministro delegato, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati, stipula con le Regioni e le amministrazioni competenti un « contratto istituzionale di sviluppo » che destina le risorse del Fondo assegnate dal CIPE e individua responsabilità, tempi e modalità di attuazione degli interventi.

2. Il contratto istituzionale di sviluppo, esplicita, per ogni intervento o categoria di interventi o programma, il soddisfacimento dei criteri di ammissibilità di cui all'articolo 5, comma 3, e definisce il cronoprogramma e le responsabilità dei contraenti, prevedendo anche le condizioni di definanziamento anche parziale degli interventi ovvero la attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà. In caso di partecipazione dei concessionari di servizi pubblici, competenti in relazione all'intervento o alla categoria di interventi o al programma da realizzare, il contratto istituzionale di sviluppo definisce le attività che sono eseguite dai predetti concessionari, il relativo cronoprogramma, meccanismi di controllo delle attività loro

demandate, sanzioni e garanzie in caso di inadempienza, nonché apposite procedure sostitutive finalizzate ad assicurare il rispetto degli impegni assunti. Il contratto istituzionale di sviluppo può prevedere, tra le modalità attuative, che le amministrazioni centrali e regionali si avvalgano di organismi di diritto pubblico in possesso dei necessari requisiti di competenza e professionalità.

3. La progettazione, l'approvazione e la realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo è disciplinata dalle norme di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. Nei giudizi che riguardano le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati nel contratto istituzionale di sviluppo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.

4. Le risorse del Fondo sono trasferite ai soggetti assegnatari, in relazione allo stato di avanzamento della spesa, in appositi fondi a destinazione vincolata alle finalità approvate, che garantiscono la piena tracciabilità delle risorse attribuite, anche in linea con le procedure previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e dall'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. L'attuazione degli interventi è coordinata e vigilata dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, di seguito «Dipartimento», che controlla, monitora e valuta gli obiettivi raggiunti anche mediante forme di cooperazione con le amministrazioni statali, centrali e periferiche, regionali e locali e in raccordo con i Nuclei di valutazione delle amministrazioni statali e delle Regioni, assicurando, altresì, il necessario supporto tecnico e operativo. Le amministrazioni interessate effettuano i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa e partecipano al sistema di monitoraggio unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 previsto, a legislazione vigente, presso la Ragioneria Generale dello Stato secondo le procedure vigenti e, ove previsto, al sistema di mo-

nitoraggio del Dipartimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. In caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche responsabili degli interventi individuati ai sensi del presente decreto, anche con riferimento al mancato rispetto delle scadenze del cronoprogramma e, comunque, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, il Governo, al fine di assicurare la competitività, la coesione e l'unità economica del Paese, esercita il potere sostitutivo ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione secondo le modalità procedurali individuate dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche attraverso la nomina di un commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi programmati, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate.

ART. 6-bis.

(Relazione annuale).

1. La Relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree sottoutilizzate e sui risultati conseguiti, di cui all'articolo 10, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fornisce elementi informativi di dettaglio in merito all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto ed è trasmessa dal Ministro delegato, contestualmente alla presentazione alle Camere, alla Conferenza unificata.

ART. 7.

(Disposizioni transitorie e finali).

1. In sede di prima attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, restano comunque ferme le disposizioni vigenti che disciplinano i contributi speciali e gli interventi diretti dello Stato in favore dei territori confinanti con le Re-

gioni a statuto speciale, dei territori montani e delle isole minori, nonché gli altri contributi e interventi diretti dello Stato comunque riconducibili all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che perseguono finalità diverse da quelle indicate

all'articolo 1. Con uno o più decreti legislativi adottati ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42 sono introdotte ulteriori disposizioni attuative dell'articolo 16 della citata legge con riferimento ai predetti contributi e interventi.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (Atto n. 328).

**PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA
DAL RELATORE, SEN. D'UBALDO**

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante « attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali » (atto n. 328);

premessi che:

lo schema di decreto al nostro esame, nel disciplinare le modalità di finanziamento degli interventi speciali volti a promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale e a rimuovere gli squilibri economici e sociali, non affronta taluni contenuti dell'articolo 16 della legge 42 del 2009, con ciò rendendo difficile il raggiungimento degli obiettivi oggetto della delega, ma anche la piena attuazione di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 119 della Costituzione con particolare riguardo alle tematiche della solidarietà sociale, della rimozione degli squilibri sociali e dell'effettivo esercizio dei diritti della persona;

la delega doveva essere esercitata per definire le modalità di attuazione degli interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e per stabilire le loro modalità di finanziamento, secondo il metodo della programmazione pluriennale, attraverso i contributi speciali dello Stato, i finanziamenti dell'Unione europea

(non sostitutivi dei contributi speciali dello Stato) e i cofinanziamenti nazionali. Tali risorse, secondo la delega, sarebbero dovuti confluire in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni;

gli interventi speciali oggetto della delega, inoltre, dovevano essere predisposti anche tenendo conto delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla collocazione geografica degli enti, alla loro prossimità al confine con altri Stati o con regioni a statuto speciale, ai territori montani e alle isole minori, all'esigenza di tutela del patrimonio storico e artistico ai fini della promozione dello sviluppo economico e sociale;

su tali questioni, lo schema di decreto legislativo al nostro esame è parziale, lasciando aperte alcune delle problematiche che in passato hanno impedito lo sviluppo economico delle aree sottoutilizzate, la coesione sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali tra le diverse parti del Paese;

considerato che:

uno degli elementi di criticità dello schema di decreto in esame è la mancata individuazione di interventi speciali finalizzati a promuovere la solidarietà sociale e favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona previsti dalla lettera d), comma 1 dell'articolo 16 della legge 42 del

2009, nonché dal quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione che impongono allo Stato e di destinare a tali scopi risorse aggiuntive ed interventi speciali in favore di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;

gli interventi speciali dello Stato prefigurati nella legge delega in puntuale attuazione del dettato costituzionale sono finalizzati a rimuovere i fattori strutturali di divario tra le diverse parti della Repubblica. Siamo quindi su un piano diverso rispetto alle attività ordinariamente affidate agli Enti territoriali il cui finanziamento integrale, a norma dell'articolo 119, comma 4, della Costituzione, deve essere assicurato con i tributi e le entrate propri, le compartecipazioni ai tributi erariali ed eventualmente i trasferimenti perequativi. Qui si assegna allo Stato il dovere di rimuovere i fattori strutturali e, dunque, storicamente persistenti degli squilibri economici e sociali che caratterizzano ancora oggi le diverse parti nostro Paese;

a questi fini non possono bastare gli interventi relativi allo sviluppo economico e alla coesione sociale e territoriale oggetto del provvedimento, secondo quanto specificato dall'articolo 1 dello schema di decreto. Per rimuovere gli squilibri e il divario ancora drammatico tra diverse aree del Paese sono indispensabili interventi che promuovano la solidarietà sociale e favoriscano l'effettivo esercizio dei diritti della persona. La previsione del quinto comma dell'articolo 119 è, infatti, strettamente connessa al dettato dei due principi fondamentali della Costituzione italiana: l'articolo 2 nel quale si « richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale »; l'articolo 3 per il quale « è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. » È pertanto chiaro che i precetti

contenuti nell'articolo 119 della Costituzione rappresentano lo svolgimento dei principi fondamentali enunciati negli articoli 2 e 3, disciplinando in concreto le modalità secondo le quali lo Stato, chiamato a svolgere la primaria funzione unificante dell'ordinamento repubblicano, agisce ed interviene;

nel processo di riordino della fiscalità regionale e locale ogni tassello riveste la sua importanza. Non si può dire che la delega conferita al governo contenga una gerarchia di provvedimenti, secondo una rigida scala di valori politicamente determinata. A maggior ragione, di fronte a questo schema di decreto legislativo urge disporsi con lo sguardo attento all'insieme della proposta di riforma dell'ordinamento finanziario e fiscale dei governi territoriali. Se finora si è lavorato soprattutto sulla ricerca dei meccanismi più idonei a garantire l'attribuzione di risorse proprie, ciò nondimeno dobbiamo oggi riconoscere e inquadrare correttamente la previsione costituzionale relativa ai cosiddetti interventi speciali;

la convergenza attorno alla definizione di un elemento strategico di unità, quale quello rappresentato dagli interventi speciali e delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione e all'articolo 16 della legge di delega n. 42 del 2009, è indispensabile se si vuole portare avanti l'intero percorso di riforma del nostro ordinamento istituzionale in senso più marcatamente autonomistico e pluralistico;

rilevato che:

la lacuna evidenziata si ripercuote nel procedimento individuato nel decreto per la predisposizione degli interventi. Infatti, richiamando soltanto le finalità relative allo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale e la rimozione dei relativi squilibri, il provvedimento sembra ritenere che l'attuazione dell'articolo 16 della legge 42, del 2009, si risolva solo in una diversa procedura per l'utilizzo degli stanziamenti del Fondo per le aree

sottoutilizzate, che è appositamente « ribattezzato » Fondo per la coesione sociale;

tale impostazione produce una serie di conseguenze negative: innanzitutto limita gli interventi speciali esclusivamente agli ambiti in cui opera il Fondo per lo sviluppo e la coesione. Ciò costituisce una forte autolimitazione degli interventi sia dal punto di vista della tipologia, sia sotto il profilo geografico. Se infatti è positiva la previsione di cui all'articolo 2, secondo il quale l'utilizzazione delle risorse deve in ogni caso assicurare una ripartizione del Fondo per lo sviluppo e la coesione nella quota dell'85 per cento alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord, non si può pensare – come invece sembra evincersi dall'articolo 4 comma 1 del decreto – che gli interventi speciali e le risorse aggiuntive previste da tale Fondo esauriscano le finalità previste dalla delega di cui all'articolo 16 della legge 42 del 2009;

d'altra parte proprio le risorse dei Fondi assegnati alle « aree sottoutilizzate » di cui di cui si propone la riforma, sono stati negli ultimi tre anni falciati con tagli definitivi in termini di competenza di poco inferiori a 20 miliardi sui 64 stanziati a partire dal 2007. In questo quadro proporre una riforma e farne il punto centrale dell'attuazione dell'articolo 16 della legge 42, del 2009 implica quantomeno, che risorse stanziare per il 2007-2013 siano ristorate e la nuova programmazione post 2013 riparta da volumi analoghi di risorse. Come appare necessario per dare certezza di continuità di tali interventi che tali risorse siano comunque vincolate a parametri quantitativi certi quali possono essere una percentuale sul Pil o sulla spesa pubblica complessiva;

non si comprende appieno se il nuovo Fondo andrà collegato esclusivamente alla programmazione delle risorse successive al 2013 ovvero anche alla riprogrammazione delle risorse 2007-2013, che sarà certamente ancora fungibile dopo il 2013, da dove partirà la dotazione del nuovo Fondo, posto che il FAS ha subito

ingenti decurtazioni originariamente stanziati dalla Legge Finanziaria 2007 ed infine quale parametro quantitativo verrà utilizzato;

uno degli insegnamenti del passato è che la piena coerenza fra programmazione comunitaria e programmazione nazionale ingessa in modo eccessivo e farraginoso la seconda. La programmazione comunitaria procede dall'alto verso il basso e presenta molte rigidità. È generica, limitata alla tipologia e al settore d'intervento. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione dovrebbe potersi muovere su obiettivi propriamente nazionali e con logiche che tengano conto dell'effettiva fattibilità dei progetti e del coinvolgimento degli attori (nazionali o locali) di volta in volta più adatti. È quindi necessario che non venga interamente stabilita dagli indirizzi dell'Unione europea la coerenza tra la programmazione comunitaria e quella nazionale e che il Fondo per lo sviluppo e la coesione, per la parte non destinata al cofinanziamento dei fondi comunitari in senso stretto, sia indirizzata ad obiettivi più propriamente nazionali, destinando almeno una quota del 30 per cento dello stesso ad un fondo di riserva da programmare in relazione agli obiettivi di convergenza dei fabbisogni standard e lasciando la restante parte alla programmazione dettata dai regolamenti europei;

per i documenti programmatici di rilievo comunitario va ripristinata l'intesa con le Regioni, oltre che il principio del partenariato sociale, obbligatorio per i regolamenti comunitari. Il Documento di indirizzo strategico, che riassume gli elementi fondamentali della programmazione che ha origine da indirizzi sia comunitari che nazionali, dovrebbe avere una maggiore importanza politica, ad esempio attraverso un parere delle competenti Commissioni parlamentari;

la nuova programmazione degli interventi del Fondo non sembra risolvere la questione – nella prospettiva del nuovo ciclo di politica di coesione europea – di una governance che assicuri unitarietà e

strategicità della programmazione, in quanto da nessuna parte viene individuato l'ambito di cooperazione istituzionale. Poiché l'analisi degli insuccessi degli ultimi anni ha molto a che fare con la *governance*, si dovrebbe di conseguenza: rafforzare e dare ruoli di terzietà al Dipartimento per le politiche di sviluppo, che dovrebbe essere messo in condizione di esprimere un vero potenziale di coordinamento, in particolare per la valutazione della condizionalità e della premialità; sviluppare nuove forme di affiancamento e di assistenza tramite veri e propri apparati tecnici, costituiti in partenariato fra Stato e Regioni, che valorizzino i bacini di competenze esistenti nelle strutture ordinarie; dare un ruolo più ampio agli enti pubblici territoriali in fase di programmazione e di attuazione;

osservato che:

il combinato disposto dei diversi provvedimenti di attuazione delle deleghe contenute nella legge n. 42 del 2009, suscita alcuni interrogativi. Non è del tutto chiaro – e lo schema di decreto al nostro esame contribuisce ampiamente in tale direzione – con quali strumenti, e secondo quali regole, saranno finanziate le spese infrastrutturali di regioni e di enti locali e soprattutto non appare del tutto chiara la distinzione tra risorse di natura straordinaria e quelle di natura ordinaria destinate a tali finalità;

sotto questo profilo il decreto interministeriale sulla perequazione infrastrutturale del 26 novembre 2010 non contribuisce a fornire elementi di chiarezza. Se da una parte l'articolo 22 della legge 42 prevede una fase di ricognizione « in sede di prima applicazione », dall'altra il decreto varato dal Governo introduce una metodologia di calcolo puramente legata a parametri fisici di offerta e totalmente scollegata dall'«architrate» di riferimento del federalismo fiscale, e cioè i fabbisogni standard e i livelli essenziali delle prestazioni (LEP). Anche in assenza di LEP, sarebbe utile introdurre il riferimento agli obiettivi e/o ai livelli di servizio,

che sono presenti sia nel decreto sui fabbisogni standard di Comuni e Province sia in quello sulle Regioni. L'indagine sulle dotazioni infrastrutturali territoriali deve essere estesa sia ai tradizionali settori dei « servizi essenziali » (sanità, assistenza, istruzione) sia ai servizi pubblici locali cui sono collegati importanti funzioni fondamentali di Comuni e Province (servizio idrico, ciclo dei rifiuti, trasporto pubblico locale e regionale, viabilità, illuminazione pubblica). Occorrerebbe considerare non solo indicatori di offerta, ma anche di domanda;

non essendoci ancora stata l'attuazione della legge 42 sul versante degli investimenti ordinari, il testo del decreto in esame risulta insoddisfacente, potendo avere come effetto quello di scaricare sui fondi degli interventi speciali esigenze che dovrebbero trovare risposta nel ciclo finanziario ordinario. Si corre il rischio che, in assenza di una chiara definizione e di un'adeguata copertura della spesa « ordinaria », si utilizzino a questi fini le risorse per gli interventi speciali e per la rimozione degli squilibri economici e sociali, con il risultato di avere una spesa « straordinaria » sostitutiva e non aggiuntiva rispetto a quella « ordinaria »;

è necessario quindi chiarire il rapporto fra interventi ordinari e interventi speciali. Non c'è dubbio che nei settori coperti da LEP debba esistere un legame fra convergenza ai fabbisogni standard e perequazione infrastrutturale « ordinaria ». In settori come sanità, istruzione, asili nido, assistenza, acqua, rifiuti, viabilità, trasporto su ferro, ecc. dovranno essere definiti appositi piani pluriennali di investimento con precisi obiettivi da raggiungere nelle diverse aree territoriali. In ciascuno di questi piani si dovranno stabilire obiettivi di investimento propedeutici al raggiungimento, a seconda dei casi, di obiettivi di efficienza (costi standard) e/o di obiettivi di miglioramento del livello e della qualità dei servizi. Nel ciclo ordinario di decisione della finanza pubblica (DEF, legge di stabilità e provvedimenti collegati) si dovrà, nel corso del tempo,

stabilire ciò che è raggiungibile, per dati periodi temporali, tramite i meccanismi ordinari di perequazione, presidiati dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica;

in un tale quadro andrebbe previsto il concorso dell'intervento « speciale » al finanziamento dei piani di investimento collegati ai percorsi di convergenza definiti dalle procedure ordinarie, con il vincolo che le risorse aggiuntive debbano essere utilizzate per permettere il raggiungimento di obiettivi più elevati, per dati periodi temporali, di quelli fissati dalla perequazione ordinaria. Una tale impostazione darebbe priorità, nei « nuovi » interventi speciali per la rimozione degli squilibri territoriali, a obiettivi di riduzione del divario fra infrastrutture disponibili e quelle necessarie ad assicurare un'adeguata qualità dei servizi pubblici;

gli interventi speciali possono avere ad oggetto anche le funzioni ordinariamente affidate agli Enti territoriali, purché si traducano in maggiori livelli (aggiuntivi, rispetto agli ordinari) delle prestazioni che lo Stato ritiene debbano essere assicurati, allo scopo di ridurre gli squilibri economici e sociali oppure per favorire l'effettivo esercizio dei diritti delle persone; in questo senso l'aggiuntività degli interventi speciali non può essere limitata alla spesa in conto capitale per investimenti, specie quando sia in gioco l'effettivo esercizio dei diritti delle persone;

la necessità di garantire il principio di aggiuntività delle risorse da destinare alla politica di riequilibrio, da accogliersi positivamente andrebbe supportata dall'indicazione di parametri per la determinazione dell'entità complessiva delle risorse, legati all'andamento di variabili macroeconomiche e da una più chiara individuazione del perimetro della « ordinarietà » all'interno del nuovo assetto del federalismo fiscale: all'affermazione del principio dell'aggiuntività delle risorse non fa seguito l'individuazione effettiva di quali interventi considerare aggiuntivi;

ritenuto che:

il testo, come si è già evidenziato, sembra considerare che l'attuazione del 119, quinto comma, della Costituzione possa risolversi in una diversa procedura per l'utilizzo degli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nell'ambito della quale si privilegia il rapporto Stato-Regioni. Ciò determina l'estromissione del livello locale in chiaro contrasto con il dettato costituzionale ed il sostanziale mantenimento della fisionomia del vecchio fondo quanto ai soggetti destinatari, alla dimensione degli interventi e alle regole procedurali; in conseguenza di questa impostazione, il testo del decreto estromette clamorosamente il livello locale privilegiando il rapporto Stato-Regioni, proprio laddove il testo costituzionale e lo stesso articolo 16 della legge 42 del 2009 – coerentemente principio di pari ordinazione sancito dall'articolo 114 Cost. – individuano equiparandoli i destinatari di risorse aggiuntive e di interventi speciali in determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;

dal testo dello schema di decreto, in particolare dall'articolo 4, emerge un forte accentramento delle procedure decisionali in capo al Governo. In ogni passaggio attuativo, il Ministro delegato può agire solo d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze; il ruolo delle regioni, delle province e dei comuni, nell'attuazione delle politiche di riequilibrio economico e sociale è fortemente compresso rispetto all'attuale situazione configurando un curioso accentramento in un decreto attuativo di una legge di decentramento;

in tale ambito sarà opportuno chiarire le modalità di collaborazione istituzionale tra Stato, regioni e autonomie locali tenendo presente che Comuni e Province sono spesso più efficienti di altri soggetti istituzionali nelle spese per investimenti pubblici, e comunque il loro apporto è inevitabile per gli interventi di rango « locale » che ricadono nel loro ambito operativo. Per incidere con efficacia sugli squilibri economici e sociali del no-

stro Paese andrebbero assicurati il costante coinvolgimento delle autonomie territoriali nelle varie fasi procedurali individuate e nella destinazione degli stanziamenti speciali, al fine anche di responsabilizzare appieno tali enti sugli interventi da effettuare. Una soluzione che, ponendo tutti gli attori coinvolti sullo stesso piano, consentirebbe anche di evidenziare le responsabilità di ciascuno;

preso atto che:

lo schema di decreto in esame contiene alcune innovazioni che, tuttavia, necessitano di essere rafforzate e precisate. L'intento di apprestare un più efficace apparato sanzionatorio va esteso a tutti i soggetti attuatori, compresi quelli centrali quali le amministrazioni statali ed i concessionari nazionali. Lo stesso « Contratto istituzionale di sviluppo » deve essere accolto favorevolmente, ma al contempo ne vanno definiti i contenuti con maggiore dettaglio: per ciascun singolo impegno del Contratto devono essere chiari il crono programma, la valutazione, la responsabilità attuativa, i criteri di monitoraggio. Inoltre, deve essere chiaro che l'introduzione di elementi di condizionalità ha la funzione esclusiva di garantire l'efficacia e la rapida procedibilità degli interventi, e non possono riguardare obiettivi di diversa natura non direttamente legati all'intervento previsto. Infine va garantita la piena tracciabilità contabile delle risorse trasferite ai soggetti attuatori ai fini dell'applicazione alla fonte » ma non « a valle » del patto di stabilità interno;

allo stato degli atti, pur a fronte delle osservazioni formulate da più parti, non si ravvisano concrete modifiche volte al miglioramento dell'impianto complessivo dello schema di decreto legislativo all'esame della Commissione;

alla luce delle osservazioni formulate, si ritiene opportuno avviare una fase di valutazione utile non solo a chiarire il complesso dei problemi evidenziati, sia sotto il profilo tecnico che politico, ma ad apportare ampie modifiche condivise allo

schema di decreto legislativo al fine di riportare al centro della riflessione, e conseguentemente del testo, il tema di come assicurare un'effettiva attuazione degli interventi di cui al quinto comma dell'articolo 119 della Costituzione e le modalità di finanziamento dei medesimi interventi, fondata sui principi già chiaramente esplicitati nell'articolo 16 della legge n. 42 del 2009.

Tutto ciò premesso

ESPRIME PARERE CONTRARIO

e formula, comunque, la seguente proposta volta all'individuazione di una posizione più adeguata alla completezza e alla profondità dei contenuti del testo in esame:

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

« ART. 1-bis. – 1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 1, le risorse destinate alla promozione dello sviluppo economico, alla coesione sociale e territoriale, alla rimozione degli equilibri economici e sociali del Paese, all'effettivo esercizio dei diritti della persona, nonché per l'individuazione e l'effettuazione di interventi speciali, devono essere aggiuntive rispetto agli ordinari stanziamenti di bilancio. A tal fine, la definizione dell'ammontare delle risorse di natura aggiuntiva sono fissate, su base pluriennale e con adeguamento annuale, nell'ambito del documento di economia e finanza.

2. Per gli interventi speciali aventi ad oggetto funzioni ordinariamente affidate agli enti territoriali, l'aggiuntività delle risorse di cui al comma 1 non può essere limitata alla spesa in conto capitale per investimenti qualora gli interventi abbiano ad oggetto l'effettivo esercizio dei diritti delle persone, il miglioramento del livello delle prestazioni e della qualità dei servizi pubblici. Le risorse in conto capitale relative agli interventi speciali possono essere utilizzate anche per il finanziamento di piani di investimento collegati a percorsi di convergenza definiti dalle proce-

ture ordinarie, nel rispetto del vincolo che tali risorse siano utilizzate esclusivamente per consentire il raggiungimento di obiettivi più elevati, per dati periodi temporali, di quelli fissati dalla perequazione ordinaria.

3. La dotazione delle risorse da assegnare al Fondo di cui all'articolo 4, destinata agli interventi per la programmazione pluriennale successiva al 2013, non può essere inferiore a quella inizialmente prevista per il periodo 2007-2013 e comunque non inferiore, in ragione di anno, allo 0,6 per cento del PIL.

4. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, per la parte non destinata al cofinanziamento dei fondi comunitari in senso stretto, destina almeno una quota del 30 per cento delle proprie risorse ad un fondo di riserva da programmare in relazione agli obiettivi di convergenza dei fabbisogni standard. La restante parte delle risorse è destinata alla

programmazione pluriennale, tenendo conto delle priorità individuate dall'Unione europea.

5. Al fine di garantire la piena realizzazione degli obiettivi e delle finalità di cui all'articolo 1, nelle varie fasi procedurali riguardanti l'attuazione del presente decreto legislativo, ivi comprese le decisioni assunte in ambito CIPE, è garantita una costante concertazione con le autonomie territoriali, con riguardo all'individuazione degli obiettivi, delle priorità e dei progetti a cui destinare le risorse, al monitoraggio sulle modalità di adempimento e di investimento delle risorse assegnate ».

Il tutto, con l'auspicio del relatore che nelle prossime ore possa manifestarsi, proprio per l'importanza del decreto che dovrebbe sancire l'equilibrio tra i pilastri del federalismo fiscale, una convergenza ed uno spirito costruttivo e di apertura verso le argomentazioni sollevate dai gruppi di opposizione.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (Atto n. 328).

**DOCUMENTO PRESENTATO DAL GRUPPO
DEL PARTITO DEMOCRATICO**

Un decreto per il Sud?

Il decreto di riforma delle politiche territoriali di sviluppo e di coesione, incardinato nella forma di decreto attuativo della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, viene venduto dalla macchina propagandistica del Governo come il versante meridionalista dell'attuazione della legge n. 42. Non a caso accanto al Ministro Calderoli, titolare dell'iniziativa governativa in materia di attuazione del federalismo, è sceso in campo il Ministro Fitto, con una opportunistica divisione del lavoro che cerca di far dimenticare come il Governo Berlusconi-Lega, a partire dal 2008, sia stato di gran lunga il più anti-meridionalista che la storia repubblicana d'Italia ricordi.

Lo schema di decreto, purtroppo, non è in grado di ribaltare questo giudizio. Non si tratta solo di assenza di garanzie sulle risorse finanziarie, anche se questo punto non è secondario, considerato che il Governo in carica ha tagliato le risorse stanziare nel 2007 dal Governo Prodi destinate agli interventi di riequilibrio territoriale di quasi 20 miliardi in termini di competenza e di ben 38,5 miliardi tenendo conto anche delle rimodulazioni e delle modifiche allocative, sui 64 miliardi originariamente disponibili.

Si tratta anche, e soprattutto, di una proposta molto modesta sul piano dell'innovazione, di cui ha tanto bisogno questo settore alla luce delle difficoltà attuative riscontrate in passato e di una proposta

separata, perfino nel linguaggio oltre che nelle categorie normative, dal resto dei decreti collegati alla legge n. 42.

Insomma, la divisione del lavoro e della comunicazione politica fra i Ministri Calderoli e Fitto ha generato una proposta di decreto che non si riallaccia in modo organico con la legge delega e con le potenziali innovazioni in esse contenute, in particolare sul versante del raccordo fra interventi ordinari e interventi speciali connessi ai processi di perequazione di tipo infrastrutturale. Con il rischio che, per effetto di questo decreto, non emerga una vera politica per il Sud, ma piuttosto un'ulteriore grave ghettizzazione degli interventi di riequilibrio territoriale all'interno delle politiche pubbliche italiane.

Il Partito Democratico esprime quindi un giudizio fortemente critico e avanza una serie di proposte mirate a una profonda riscrittura dello schema di decreto che il Governo ha inviato al Parlamento.

Nord e Sud: un destino comune

Alla base del nostro giudizio critico sta innanzitutto un'analisi dei divari territoriali di sviluppo in Italia e dei loro recenti andamenti totalmente diversa da quella che il Governo ha fatto propria, e che è emersa reiteratamente, sia in occasione della presentazione del cosiddetto « Piano Sud », sia nei Documenti di programmazione economica, come anche il recente Documento di Economia e Finanza e il Piano Nazionale di Riforme ivi contenuto.

È da rigettare, perché errato anche nei fondamenti economici, un approccio che contrappone le esigenze del sistema produttivo delle aree più sviluppate del Nord con le necessità di sviluppo delle regioni meridionali: è l'approccio del Governo, in cui si ipotizza l'esistenza di due sistemi economici distinti – quello del Nord, che funziona e ha bisogno solo di aggiustamenti e quello del Sud, completamente da ridefinire. In realtà gli andamenti dell'ultimo decennio hanno dimostrato come la dipendenza dagli scenari internazionali ed europei, quella dalle scelte nazionali e le interrelazioni economiche tra le due aree sono così profonde da condizionare i risultati di tutti i territori da cui l'Italia è composta.

L'analisi delle dinamiche economiche dell'ultimo decennio mostra, infatti, accanto ad una interruzione del processo di convergenza tra Sud e Nord del paese, un declino dell'intero sistema economico nazionale rispetto alla media dei paesi dell'Unione europea. Nella tabella allegata si riporta la dinamica del PIL per abitante delle ripartizioni italiane rispetto alla media europea nell'ultimo decennio. Si evidenzia chiaramente come tutte le aree del paese mostrino una perdita relativa; un arretramento che ha riguardato con particolare intensità le regioni del Nord del Paese che, pur mantenendosi significativamente al di sopra del livello medio europeo, hanno ceduto nel decennio oltre 10 punti percentuali.

Tab. 1 – Pil per abitante delle Ripartizioni italiane: Media UE 27 = 100

	1998	2000	2001	2005	2006	2007
Nord-Ovest	140,0	136,0	137,0	133,0	130,0	127,0
Nord-est	137,0	135,0	135,0	129,0	128,0	125,0
Centro	124,0	121,0	122,0	122,0	119,0	116,0
Meridione	74,0	72,0	73,0	72,0	71,0	69,0
Isole	75,0	72,0	74,0	73,0	72,0	70,0
Italia	113,0	110,0	111,0	109,0	107,0	104,0

Nord, Centro e Sud d'Italia hanno insomma un destino comune: crescono insieme o insieme declinano, ed è sbagliato dal punto di vista analitico, prima ancora che da quello politico, pensare a strategie divaricate fra le diverse macro-aree territoriali. L'integrazione del sistema paese e l'interdipendenza fra le diverse aree territoriali fanno ampiamente premio sui fenomeni e sulle tendenze centrifughe. Basti soltanto ricordare che ogni anno le esportazioni nette del Centro-Nord verso il Sud superano 80 miliardi di euro (una cifra di gran lunga maggiore a quella del residuo fiscale che il Centro-Nord vanta al riguardo del Sud), un dato addirittura superiore, in rapporto al PIL, a quello precedente all'integrazione economica e monetaria d'Europa.

Dunque è l'intero Paese che necessita di strategie in grado di invertire il declino e

rilanciare lo sviluppo. Una politica che miri a sostenere e rafforzare l'esistente è del tutto insufficiente. Occorre procedere a sostanziali modifiche del modello di specializzazione, con un recupero anche della questione dimensionale, come del resto stanno facendo altre economie in vista della ripresa. Qui deve tornare in gioco, da protagonista attivo, il Mezzogiorno.

Fallimento delle politiche di sviluppo territoriale? Sgombrare il campo dalle ipocrisie

Per giustificare i tagli ai fondi destinati allo sviluppo e alla coesione territoriale il Governo utilizza l'argomento che queste politiche stiano funzionando poco e male,

e che necessitino di una rivisitazione e di una messa a punto. Si tratta di una questione importante, su cui è necessaria una vera riflessione politica, che esca dalla semplice propaganda. Se davvero si volesse fare di questo decreto un momento di passaggio e di vera riforma, sarebbe per prima cosa necessario sgombrare il campo della discussione pubblica da diverse ipocrisie.

È vero infatti che le percentuali di impegno e di spesa sul primo quadriennio dei piani 2007-2013 relativi ai programmi comunitari sono molto basse. Ma lo sono sensibilmente di più di quanto avvenuto nel ciclo precedente di programmazione, il 2000-2006. Rendendo comparabili i dati 2000-2006 con quelli 2007-2013 (per tenere conto delle diverse posizioni assunte da Molise e Sardegna) l'avanzamento sugli impegni al dicembre del 2003 (e cioè alla fine del quarto anno del periodo di programmazione) è stato pari al 46,8 per cento, contro un dato del 18,9 per cento al dicembre del 2010. Per quanto riguarda i pagamenti, si passa dal 21,6 per cento al 10,1 per cento.

Da questi dati emerge il grande problema dell'incapacità realizzativa. Ma emerge anche che l'incapacità realizzativa non è uniforme nel tempo, come se fosse una legge bronzea della storia, ma sta invece notevolmente peggiorando. Peggiora soprattutto nell'ultimo triennio, dominato dalle politiche antimeridionaliste del Governo Berlusconi, periodo in cui è certamente mancato un indirizzo prioritario sull'attuazione di quei piani, non sono stati attivati i programmi basati sull'intervento nazionale del FAS, mentre i vincoli del patto di stabilità interno inserivano nuovi colli di bottiglia per le amministrazioni beneficiarie dei fondi.

L'incapacità realizzativa è stata ampiamente usata come arma contro le Regioni e gli altri enti decentrati. Dimenticando, però, che le cifre di impegno e di spesa dei programmi a gestione centrale (Ministeri, Anas, Ferrovie, ecc.) non sono affatto migliori (con la lodevole eccezione dei programmi gestiti dal Ministero dell'Istruzione). Ciò non basta, ovviamente, ad as-

olvere le Regioni e gli enti locali dalle loro mancanze, ma ci dice che l'incapacità realizzativa coinvolge pienamente anche lo Stato e, soprattutto, i suoi concessionari nazionali di servizi pubblici. Ed ha quindi a che fare con elementi (regole inefficienti, normative farraginose, programmazioni deboli, difficoltà di progettazione, procedimenti di selezione dei progetti poco efficaci, ecc.) comuni a tutti i livelli della Repubblica.

Non è questa la sede per indagare i motivi che hanno reso (relativamente) più efficace il periodo di programmazione 2000-2006 al confronto con quello successivo. Tuttavia, si tratta di un'indagine che andrà fatta, traendone senza remore le conclusioni. Ad esempio, potrebbe essere stato un errore scorporare le funzioni di programmazione e di coordinamento delle politiche di sviluppo territoriale dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dove nacquero nel 1998 con Ciampi, ed accorpale al Ministero dello Sviluppo economico. Si tratta infatti di funzioni meglio esercitate da un Ministro un po' più « *primus inter pares* » degli altri. Anche la nuova soluzione di un Ministro delegato dal Presidente del Consiglio, i cui uffici peraltro restano in forza al Ministero dello Sviluppo economico, non appare convincente.

Interventi speciali, federalismo fiscale, Mezzogiorno

Il decreto è il primo, in attuazione della legge n. 42, ad affrontare il tema della spesa in conto capitale, e in particolare degli investimenti in infrastrutture. Emergono così, fin dall'inizio, due difetti.

Primo, il decreto non si intreccia in modo organico con la legge delega, e anche sul piano lessicale e del linguaggio utilizzato è collegato più alla storia passata e presente delle politiche di sviluppo e di coesione territoriali che alla nuova « *sintassi* » del federalismo fiscale (ad esempio: quale relazione fra perequazione infrastrutturale, fabbisogni standard e livelli essenziali delle prestazioni?).

Secondo, il decreto arriva dentro un vero e proprio vuoto pneumatico, perché l'attuazione della legge n. 42 non si è finora misurata con le spese in conto capitale (ad esempio: come si trasformano gli attuali trasferimenti ordinari in conto capitale? Come si trattano le fonti di entrata tipiche degli investimenti pubblici locali, come il ricorso al debito o i proventi straordinari?).

D'altra parte, le politiche per lo sviluppo e la coesione delle aree sottoutilizzate e per la rimozione degli squilibri strutturali non esauriscono la gamma degli «interventi speciali» previsti dalla Costituzione e dall'articolo 16 della legge n. 42. E la struttura (lessicale e finanziaria) della legge n. 42 si applica a tutto il Paese, e non alle sole aree in ritardo di sviluppo.

Potrebbe allora nascere la tentazione di «annegare» le politiche per lo sviluppo territoriale nel mare più ampio degli «interventi speciali» e di considerare l'operazione della perequazione infrastrutturale alla stregua di un «intervento speciale» senza particolari vincoli territoriali. Si tratterebbe di un gravissimo e inaccettabile errore, perché le politiche territoriali di sviluppo e di coesione devono restare comunque la parte principale degli «interventi speciali» e devono continuare ad avere una logica legata all'obiettivo del superamento delle condizioni di dualismo strutturale del sistema Italia, come peraltro riconosce la stessa legge n. 42, grazie a una proposta di emendamento presentata dal PD e approvata dal Parlamento.

Le proposte che il PD avanza servono proprio a superare questi difetti. Da un lato, riteniamo necessario innovare le politiche di sviluppo territoriale, imparando dagli errori del passato, e anche proponendo interventi più radicali di quelli, abbastanza modesti, proposti dal Governo. Dall'altro lato, riteniamo necessario incardinare in modo organico le nuove politiche di sviluppo territoriale nella intelaiatura riformata della finanza pubblica multilivello che l'attuazione della legge n. 42 ha cominciato a costruire.

Perequazione infrastrutturale

La prima critica va rivolta al decreto interministeriale sulla perequazione infrastrutturale del 26 novembre 2010. L'articolo 22 della legge n. 42 prevede una fase di ricognizione «in sede di prima applicazione» delle dotazioni infrastrutturali territoriali, ma sarebbe bene che il decreto di riforma si occupasse anche della fase di «regime», su cui invece il testo del Governo è silenzioso.

Il decreto «di prima applicazione» varato dal Governo introduce una metodologia di calcolo legata a parametri fisici di offerta e scollegata dall'«architrate» di riferimento del federalismo fiscale, e cioè i fabbisogni standard e i livelli essenziali delle prestazioni (LEP).

Anche in assenza di LEP, sarebbe utile introdurre il riferimento agli obiettivi e/o ai livelli di servizio, che sono presenti sia nel decreto sui fabbisogni standard di Comuni e Province sia in quello sulle Regioni. In altri termini, deve essere chiarito che gli «standard» a cui fa riferimento il decreto interministeriale non sono cosa diversa dagli standard introdotti negli altri decreti di attuazione della legge n. 42.

L'indagine sulle dotazioni infrastrutturali territoriali deve essere estesa sia ai tradizionali settori dei «servizi essenziali» (sanità, assistenza, istruzione) sia ai servizi pubblici locali cui sono collegati importanti funzioni fondamentali di Comuni e Province (servizio idrico, ciclo dei rifiuti, trasporto pubblico locale e regionale, viabilità, illuminazione pubblica). Occorre considerare non solo indicatori di offerta, ma anche di domanda.

Interventi ordinari e interventi speciali: come ridefinire l'«aggiuntività» dentro la grammatica della legge n. 42

Il rapporto fra «ordinario» e «straordinario», ovvero fra «ordinario» e «aggiuntivo», è da sempre uno dei punti critici delle politiche nazionali e comunitarie destinate ai territori sottoutilizzati.

Visto che ancora non c'è stata attuazione della legge n. 42 sul versante degli investimenti ordinari, la versione del decreto proposta dal Governo è molto insoddisfacente e pericolosa, potendo avere come effetto quello di scaricare sui fondi degli interventi speciali esigenze che dovrebbero trovare risposta nel ciclo finanziario ordinario. È necessario quindi chiarire il rapporto fra interventi ordinari e interventi speciali.

Non c'è dubbio che nei settori coperti da LEP debba esistere un legame fra convergenza ai fabbisogni standard e perequazione infrastrutturale « ordinaria ». In settori come sanità, istruzione, asili nido, assistenza, acqua, rifiuti, viabilità, trasporto su ferro, ecc. dovranno essere definiti appositi piani pluriennali di investimento con precisi obiettivi da raggiungere nelle diverse aree territoriali. In ciascuno di questi piani si dovranno stabilire obiettivi di investimento propedeutici al raggiungimento, a seconda dei casi, di obiettivi di efficienza (costi standard) e/o di obiettivi di miglioramento del livello e della qualità dei servizi.

Nel ciclo ordinario di decisione della finanza pubblica (DEF, legge di stabilità e provvedimenti collegati) si dovrà, nel corso del tempo, stabilire ciò che è raggiungibile, per dati periodi temporali, tramite i meccanismi ordinari di perequazione, presidiati dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. E va fortemente stigmatizzata l'assenza di questi elementi nel Documento di Economia e Finanza che il Governo ha fatto approvare alla sua maggioranza nell'ambito della prima applicazione delle nuove procedure europee di bilancio.

Occorre a questo punto evitare due opposti estremismi. Il primo sarebbe di mettere a carico della finanza ordinaria l'obiettivo dell'integrale perequazione nei territori più svantaggiati. Viste le difficoltà della finanza ordinaria, i tempi della convergenza risulterebbero lunghissimi, mentre dall'altro lato le risorse « speciali » dovrebbero cercare allocazioni non più collegate ai LEP, rischiando così di non cogliere alcune priorità fondamentali per lo sviluppo e la coesione territoriale. Al-

l'opposto di questo, va evitata l'idea che i fondi destinati agli interventi speciali di perequazione infrastrutturale non debbano più considerare la specificità delle aree territoriali più svantaggiate.

Una posizione equilibrata è di ammettere il concorso dell'intervento « speciale » al finanziamento dei piani di investimento collegati ai percorsi di convergenza definiti dalle procedure ordinarie, con il vincolo che le risorse aggiuntive debbano essere utilizzate per permettere il raggiungimento di obiettivi più elevati, per dati periodi temporali, di quelli fissati dalla perequazione ordinaria.

Questa proposta fornisce una traduzione operativa al principio proposto dalla Banca d'Italia nel corso della sua audizione in Parlamento, e cioè di dare priorità, nei « nuovi » interventi speciali per la rimozione degli squilibri territoriali, a obiettivi di riduzione del divario fra infrastrutture disponibili e quelle necessarie ad assicurare un'adeguata qualità dei servizi pubblici.

Dal FAS al Fondo per lo sviluppo e la coesione

Il Governo propone di sostituire il FAS con un nuovo Fondo per lo sviluppo e la coesione. Ma non inserisce nel decreto due elementi fondamentali:

a) non è chiaro se il nuovo Fondo andrà collegato esclusivamente alla programmazione delle risorse successive al 2013 ovvero anche alla riprogrammazione delle risorse 2007-2013, che sarà certamente ancora fungibile dopo il 2013;

b) nulla è detto sulla dotazione del nuovo Fondo e sui parametri quantitativi a cui ancorarla, posto che il FAS ha subito decurtazioni (per competenza) di circa 20 miliardi fra 2008 e 2010 sui 64,4 originariamente stanziati dalla Legge Finanziaria 2007;

È vero che i parametri quantitativi inseriti per legge nel passato non hanno quasi mai funzionato (se non nei primis-

simi anni dalla loro istituzione, nel 2000-2001), ma è altrettanto vero che sul piano politico si tratta di un impegno di grande importanza, irrinunciabile per il PD, che propone una forchetta variabile fra lo 0,6 e lo 0,4 per cento del PIL in ragione d'anno, a seconda che si debba quantificare lo stanziamento di competenza o il consuntivo di cassa. Va inoltre garantita la stabilità della dimensione finanziaria del Fondo lungo il ciclo, innanzitutto prevedendo che le risorse non possano essere facilmente rimodulate.

Inoltre:

a) per i documenti programmatici di rilievo comunitario va ripristinata l'intesa con le Regioni, oltre che il principio del partenariato sociale, obbligatorio per i regolamenti comunitari;

b) il Documento di indirizzo strategico (articolo 5, comma 3), che riassume gli elementi fondamentali della programmazione che ha origine da indirizzi sia comunitari che nazionali, dovrebbe avere una maggiore importanza politica, ad esempio attraverso un parere delle competenti Commissioni parlamentari;

c) va garantita la piena tracciabilità contabile delle risorse trasferite ai soggetti attuatori ai fini dell'applicazione «alla fonte» ma non «a valle» del patto di stabilità interno.

Lo schema di decreto contiene alcune innovazioni, che vanno però rafforzate e precisate:

a) va bene un nuovo e più efficace apparato sanzionatorio, ma esso va esteso a tutti i soggetti attuatori, compresi quelli centrali (amministrazioni statali, concessionari nazionali);

b) va bene il «Contratto istituzionale di sviluppo», ma ne vanno definiti i contenuti con maggiore dettaglio (per ciascun singolo impegno del Contratto devono essere chiari il crono programma, la valutazione, la responsabilità attuativa, i criteri di monitoraggio, le sanzioni per eventuali inadempienze, ecc.);

c) va bene l'introduzione di elementi di condizionalità, ma deve essere chiaro che la funzione di questo nuovo principio è di garantire l'efficacia e la rapida procedibilità degli interventi, e quindi a questo ci si deve riferire e non ad altro (ad esempio, si può condizionare un intervento sul trasporto all'esistenza di un piano regionale per i trasporti, ma non al raggiungimento di obiettivi finanziari nel campo della spesa sanitaria).

Programmazione comunitaria e programmazione nazionale

Uno degli insegnamenti del passato è che la piena coerenza temporale fra programmazione comunitaria e programmazione nazionale, pur essendo un obiettivo teoricamente ragionevole, ha finito per penalizzare la seconda. Infatti non è tecnicamente possibile impostare davvero una programmazione formalmente unica, poiché i vari fondi mantengono le proprie diverse strumentazioni attuative. È stato anche per il dilatarsi delle tempistiche programmatiche sul FAS 2007-2013 che si è avuto buon gioco a sottrarre ad esso le risorse originariamente allocate.

Inoltre, fino ad oggi il modello di programmazione comunitaria tende a procedere dall'alto verso il basso e presenta di fatto caratteristiche al tempo stesso molto generiche e molto rigide. L'Unione Europea limita gli aspetti programmatici alle tipologie e ai settori d'intervento, ed è flessibile sulla scelta dei progetti da inserire nei diversi contenitori settoriali. Ciò ha indotto in passato pratiche di selezione progettuale non sempre ottimali, pur di dimostrare la capacità di spesa nei settori predeterminati. Inoltre, e probabilmente sempre più in futuro, la programmazione comunitaria dovrà rispondere a obiettivi e priorità europee, e questi si concentreranno su pochi settori strategici d'intervento.

Il Fondo per lo sviluppo e la coesione dovrebbe invece potersi muovere anche su obiettivi propriamente nazionali e con logiche che privilegino l'individuazione pun-

tuale delle iniziative fin dalla fase programmatoria, definendo tempestivamente l'effettiva fattibilità dei progetti e la necessità del coinvolgimento degli attori (nazionali o locali) di volta in volta più adatti. Se, pertanto, la programmazione del Fondo deve avere insieme caratteristiche molto puntuali e un respiro programmatico almeno di medio termine, noi pensiamo che sia bene accettare la sfida con una necessaria dose di realismo.

La proposta è di mantenere il principio della programmazione pluriennale per cicli temporali medio-lunghi in armonia con quanto previsto per la programmazione europea, ma di destinare il 30 per cento delle risorse del Fondo a una riserva da programmare lungo il ciclo in relazione agli obiettivi di convergenza agli standard definiti dalla perequazione infrastrutturale, lasciando la maggior quota restante, il 70 per cento, nel quadro di una programmazione pluriennale più generale, come quella connessa alle procedure comunitarie.

Governance

Gli interventi proposti dal Governo per riformare la *governance* appaiono deboli, e si riducono in sostanza a una parziale centralizzazione delle procedure di programmazione. Poiché l'analisi degli insuccessi degli ultimi anni ha molto a che fare con la *governance*, si dovrebbe essere più incisivi. Queste le nostre proposte:

a) rafforzare e dare ruoli di terzietà al Dipartimento per le politiche di svi-

luppo, che dovrebbe essere messo in condizione di esprimere un vero potenziale di coordinamento, in particolare per la valutazione della condizionalità e della premialità;

b) sviluppare nuove forme di affiancamento e di assistenza tramite veri e propri apparati tecnici « federali » (« agenzie »), costituiti in partenariato fra Stato e Regioni, che valorizzino i bacini di competenze esistenti nelle strutture ordinarie;

c) dare un ruolo più ampio agli enti pubblici territoriali in fase di programmazione e di attuazione;

d) riconoscere in sede di Conferenza delle Regioni appropriate forme di coordinamento e di condivisione che coinvolgano l'insieme delle Regioni del Mezzogiorno;

e) prevedere adeguate innovazioni per attivare il partenariato sociale nel ciclo di decisione e di attuazione sia della programmazione comunitaria che di quella nazionale.

Per quanto riguarda il punto c), Comuni e Province sono più efficienti delle Regioni nelle spese per investimenti pubblici, e comunque il loro apporto è inevitabile per gli interventi che ricadono nel loro ambito operativo. Naturalmente, si parla qui di progetti che hanno rango « locale », e non sovraregionale o nazionale. Ma se l'obiettivo è quello di migliorare la qualità e gli standard dei servizi pubblici, non si tratta certo di un'area residuale.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-bis, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonché per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. Esame C. 4307 – Governo – Approvato dal Senato. (Parere alle Commissioni riunite V e VII) (<i>Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni</i>)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (X e XI)

COMITATO RISTRETTO:

Interventi per il sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile e delega al Governo in materia di regime fiscale agevolato. C. 3696 Antonino Foti, C. 4052 Mura, C. 4068 Damiano, C. 4119 Fedriga e C. 4225 Minardo	11
--	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	12
Modifiche agli articoli 41, 97 e 118, comma quarto, della Costituzione. C. 3039 Cost. Vignali, C. 3054 Cost. Vignali, C. 3967 Cost. Beltrandi e C. 4144 Cost. Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
Modifica delle circoscrizioni territoriali dei comuni di Torre Pallavicina e di Soncino nonché delle province di Bergamo e Cremona. C. 1320 Gregorio Fontana (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	13
ALLEGATO (<i>Emendamento</i>)	17
Norme per la stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui. C. 1150 Catanoso, C. 3588 Granata e C. 4123 La Loggia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14

RISOLUZIONI:

Sui lavori della Commissione	14
7-00478 Zaccaria: in materia di programmazione sui flussi migratori (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	15
7-00458 Vanalli, 7-00485 Favia e 7-00486 Bressa: Sulla disciplina in materia di servizi pubblici locali, con particolare riguardo al servizio idrico (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	16
Sui lavori della Commissione	16
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	16
AVVERTENZA	16

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009. C. 4192 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	19
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009. C. 4201 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	20

SEDE REFERENTE:

Definizione del processo penale nei casi di particolare tenuità del fatto. C. 2094 Tenaglia (<i>Esame e rinvio</i>)	21
Circostanza aggravante relativa all'aver provocato dissesto finanziario. C. 2996 Reguzzoni (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	25
AVVERTENZA	25

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza: Un partenariato per la democrazia e la prosperità condivisa con il Mediterraneo meridionale (COM(2011)200 def.) (<i>Esame istruttorio e rinvio</i>)	26
Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica dell'Iraq (COM(2010)638 def.) (<i>Esame istruttorio e rinvio</i>)	28

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Ginevra in occasione della Riunione della <i>NATO Partnership for Peace</i> sul ruolo dei Parlamenti per il controllo degli armamenti, per il disarmo e per la non proliferazione delle armi di distruzione di massa (30 marzo-1° aprile 2011)	30
ALLEGATO (<i>Comunicazioni del Presidente</i>)	31

IV Difesa

INTERROGAZIONI:

5-02605 Di Stanislao: Sulle società cooperative addette ai servizi di manovalanza e facchinaggio presso gli enti, le basi e i reparti dell'Amministrazione della difesa	33
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	35
5-02651 Ruggia: Sull'abrogazione della direttiva emanata dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica riguardante la politica degli alloggi militari	33
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	37
5-04472 Bocci: Sulla tipologia e caratteristiche del munizionamento transitato presso lo stabilimento militare di Baiano (Spoleto)	34
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	40
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	34

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Doha il 14 gennaio 2007. C. 4248 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	41
--	----

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Libano per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Beirut il 22 novembre 2000. C. 4249 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	42
Sui lavori della Commissione	44
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	44
AVVERTENZA	44
VI Finanze	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale. C. 4192 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	45
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.	
Audizione dell'Amministratore delegato di Borsa Italiana Spa (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	49
VII Cultura, scienza e istruzione	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	50
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti della regione Emilia Romagna nell'ambito della discussione delle risoluzioni n. 7-00531 Alessandri e n. 7-00537 Bratti sulla localizzazione di un deposito di gas da realizzare nel comune di Rivara	51
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia. Testo unificato C. 169-582-583-1129-A	52
SEDE REFERENTE:	
Sistema casa qualità. Disposizioni concernenti la valutazione e la certificazione della qualità dell'edilizia residenziale. Nuovo testo C. 1952 Guido Dussin (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione di un nuovo testo base</i>)	52
<i>ALLEGATO 1 (Ulteriore nuovo testo adottato come nuovo testo base dalla Commissione)</i> ..	56
RISOLUZIONI:	
7-00526 Iannuzzi e 7-00543 Gibiino: Sui pedaggi nelle tratte autostradali a gestione diretta dell'ANAS Spa (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	52
<i>ALLEGATO 2 (Nuova formulazione)</i>	62
7-00549 Viola e 7-00575 Guido Dussin: Iniziative urgenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico di territori ubicati nelle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia (<i>Discussione congiunta e rinvio</i>)	53
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante la destinazione delle risorse aggiuntive e l'effettuazione di interventi speciali, finalizzati alla promozione dello sviluppo economico e alla coesione sociale e territoriale nonché alla rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del Federalismo fiscale) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	53

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	55
AVVERTENZA	55

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

5-04323 Meta: Mancata emanazione del decreto di attuazione delle disposizioni del codice della strada relative all'attribuzione e destinazione dei proventi derivanti dall'accertamento di violazioni ai limiti di velocità	64
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	68
5-04492 Bordo: Soppressione della fermata di Candela nell'ambito dei collegamenti ferroviari interregionali tra le città di Foggia e Potenza	65
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	70

RISOLUZIONI:

7-00562 Valducci: Agevolazioni per la sosta dei veicoli muniti di contrassegno a servizio di soggetti disabili (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	65
7-00564 Velo: Caratteristiche del contrassegno per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio dei disabili (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	66
7-00565 Velo: Interpretazione dell'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, recante istituzione di commissioni mediche locali (<i>Discussione e conclusione – Approvazione</i>)	66

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'Unione Petrolifera nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni nn. 7-00527 Garofalo, 7-00546 Velo e 7-00552 Desiderati in materia di autotrasporto	67
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo

INTERROGAZIONI:

5-04372 Rigoni: Continuità aziendale della Nuovi Cantieri Apuania.	
5-02054 Lulli: Futuro assetto societario dei Nuovi Cantieri Apuania di Massa Carrara	71
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	74
5-04169 Picierno: Costituzione di un tavolo presso il Ministero dello sviluppo economico per la prosecuzione delle attività industriali dell'azienda Competence di Marcianise	72
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	76
5-04209 Anna Teresa Formisano: Problematiche connesse all'operatività degli sportelli unici per le attività produttive (SUAP)	72
5-04228 Contento: Problematiche connesse al servizio conciliativo online dell'ENI	72
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	77
5-04294 Fadda: Multe conseguenti al regime tariffario preferenziale applicato alle aziende sarde Portovesme Srl, Eurallumina Spa e Ila Spa	73
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	79
5-04366 Melis: Ritardo nella pubblicazione della graduatoria relativa a start up in settori di alta e medio-alta tecnologia	73
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	81

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori	83
Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. C. 4116 Damiano (<i>Esame e rinvio</i>)	83
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI:

5-01296 Cenni: Iniziative per la sospensione delle tariffe stabilite dal D.Lgs. n. 194 del 2008 sulla disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari sugli alimenti ..	86
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	88
5-04213 Di Biagio: Casi di aborto terapeutico praticati dopo i primi 90 giorni di gravidanza ...	86
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	91

XIII Agricoltura

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla situazione del sistema agroalimentare, con particolare riferimento ai fenomeni di illegalità che incidono sul suo funzionamento e sul suo sviluppo.	
Audizione dell'assessore all'agricoltura e alla forestazione della regione Calabria, Michele Trematerra (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	94

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 novembre 2009. C. 4192 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	95
<i>ALLEGATO (Proposta di parere del relatore approvata dalla Commissione)</i>	97
Sui lavori della Commissione	95

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società. COM(2011)121 def. (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Esame e rinvio</i>)	98
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), e la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen. COM(2011)121 def. (Parere alla I Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i>)	102
Sui lavori della Commissione	104

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali. Atto n. 328 (<i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	105
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere presentata dal relatore, on. Bernini Bovicelli)</i>	111
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere presentata dal relatore, sen. D'Ubaldo)</i>	117
<i>ALLEGATO 3 (Documento presentato dal gruppo del partito democratico)</i>	124
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	110

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 7,60



16SMC0004740